

TORNATA DEL 19 MARZO 1864

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Convalidamento di due elezioni. — Atti diversi. — Seguito della discussione del disegno di legge per il conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria — Il relatore Allievi ed il ministro per le finanze Minghetti combattono l'emendamento del deputato Broglio svolto ieri all'articolo 2° — Osservazioni del deputato Viora — Repliche, spiegazioni sul suo valore, e riserve — Considerazioni del deputato Biancheri sulla sua proposta — Emendamenti dei deputati Sandonnini e Sineo — Il deputato Depretis ritira il suo — Il deputato Salaris appoggia l'emendamento Sineo, il quale è oppugnato dal regio commissario Rabbini e dal deputato Sella — Schiarimenti del deputato Grizoni — Reiezione dell'emendamento, e approvazione dell'articolo 2°. — Presentazione di tre disegni di legge per stanziamento di fondi per lavori di difesa, di navigazione a fiumi e laghi, opere marittime e stradali. — Riserva del deputato Sandonnini — I deputati Ercole e Leardi ritirano le proposte all'articolo 3 — Obbiezioni dei deputati Mazza ed Ara sull'articolo e risposte del deputato Sella e del ministro — Opposizioni ed emendamento del deputato Cavallini al sistema di consegne sostenuto dai deputati Boggio e Sella — Ragioni del ministro intorno ai sistemi adottati o respinti, e della sua adesione alle nuove proposte della Commissione — Riserva del deputato Rattazzi — Risposte del deputato Leardi — Rassegna degli emendamenti — Altro emendamento del deputato Sineo — Incidente d'ordine — Istanza del deputato Lanza, e parole dei deputati Crispi, Depretis, e del ministro — Reiezione di quell'emendamento — Il deputato Crispi riprende il primo del deputato Broglio — Osservazioni in favore del deputato Scalini e opposizione dei deputati Plutino Agostino, Fiorenzi, Sella e Lovito — È rigettato — Dichiarazione del deputato Biancheri — Il deputato Depretis sostiene l'emendamento Cavallini — Spiegazioni del deputato Sella — È rigettato — Emendamento del deputato Marchetti, rigettato dopo osservazioni dei deputati Allievi e Colombani — Emendamento di vari articoli del deputato Lanza, non accettato dal ministro. — A istanza del deputato Romano si fissa seduta per domani, domenica.*

La seduta è aperta alle ore 12 meridiane.

**MASSARI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

**NEGROTTA**, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

9809. Mille sessantasette cittadini d'Alba reclamano contro l'autorizzazione accordata dal Governo alla società concessionaria della ferrovia da Cavallermaggiore ad Alessandria di costruire una seconda stazione sulla riva sinistra del Tanaro, la quale recherebbe un gravissimo danno a quella che hanno di già ottenuto mercè il concorso di lire 725,000 e con formale condizione che non se ne erigesse altra in quelle vicinanze.

9810. Il Consiglio comunale e parecchi abitanti di Chienti fanno un'istanza identica a quella registrata nella petizione n. 9806.

9811. La Camera di commercio ed arti di Bergamo ricorre perchè vengano introdotte nel progetto di legge sugli zuccheri quelle modificazioni richieste dagli interessi commerciali del paese.

9812. Ventun creditori dei conti Tommaso ed An-

gelo Fieri-Fierli di Arezzo chiedono il condono di spese derivanti da sentenza graduatoria che non credono giustamente esigibili.

9813. Mille settecentodue abitanti dell'Umbria fanno istanza perchè siano soppressi tutti indistintamente i conventi esistenti in quella provincia.

(Si procede all'appello nominale, che viene interrotto pel sopraggiungere di molti deputati).

**VERIFICAZIONE DI ELEZIONI.**

**PRESIDENTE.** L'onorevole Panattoni ha la parola per riferire sopra un'elezione.

**PANATTONI**, relatore. L'ufficio I mi ha l'onorevole incarico di riferire sull'elezione di Sciacca.

Questo collegio elettorale consta di 8 sezioni. Gli elettori iscritti ascendono a 531. Comparvero alla prima votazione 402 elettori; in alcune sezioni comparve la totalità.

Le formalità occorrenti furono completamente eseguite; e nessun reclamo fu presentato nè alle sezioni,

nè alla Giunta centrale. Il signor Zaverio Friscia ottenne 229 voti, il signor Calogero Amato 166; altri voti andarono dispersi.

Essendovi un numero superiore al necessario, per la riuscita della elezione fino dalla prima adunanza; ed avendo il signor Friscia riportato con 229 voti, più di quanto occorreva per la sua elezione, la Giunta centrale lo proclamò deputato.

L'ufficio I opina pertanto che questa elezione debba essere approvata dalla Camera, non essendovi questione alcuna sulla elezione medesima ognora che le operazioni procederono tutte regolarmente.

(L'elezione è convalidata.)

**PRESIDENTE.** Il deputato Macchi ha pure la parola per riferire sopra un'elezione.

**MACCHI, relatore.** Per incarico datomi dall'ufficio IX, riferisco sull'elezione fatta dal collegio di Muro nella persona del signor Marolda Petilli Francesco.

Questo collegio è diviso in quattro sezioni: Muro, Pescopagano, Bella, Vietri, e conta 566 elettori iscritti, dei quali si presentarono alla prima votazione 409.

I voti vennero dati in queste proporzioni: al signor Marolda Petilli Francesco 190, al signor Viggiani Emanuele 153, al signor Ruggiero De Ruggiero 44; 21 voti andarono dispersi ed uno fu dichiarato nullo.

Non essendosi raggiunto in questa prima votazione da alcun candidato il numero dei voti richiesti dalla legge, si passò ad un secondo squittinio, al quale si presentarono 451 elettori, e di questi, 225 diedero il voto al signor Marolda Petilli Francesco, 213 al signor Viggiani Emanuele; 4 voti furono dichiarati nulli.

Risulta dai processi verbali che in una sezione si trovò un bollettino di più oltre il numero dei votanti, ma si verificò poscia dall'ufficio che esso non era che un pezzo di carta bianca, per cui non veniva alterata punto l'elezione.

In una sezione poi, in quella di Pescopagano, un elettore, all'atto dello squittinio fece osservare che due schede portavano soltanto il cognome di famiglia di Marolda-Petilli, di Muro, senza indicazione del nome proprio, ed avrebbe voluto che queste due schede venissero annullate, dicendo che in Muro molti sono gli individui che portano il nome di Marolda. Ma il presidente della sezione osservò che poichè sul bollettino vi era, oltre il cognome paterno di Marolda, anche quello di Petilli che è il cognome materno, il candidato era assai bene indicato, e non ci era pericolo d'equivoco.

Ad ogni modo, quand'anche questo pericolo vi fosse stato, siccome si tratta di sole due schede, ed il Marolda-Petilli avrebbe raggiunto nel primo scrutinio una quarantina di voti più che il suo competitore, l'ufficio non tenne conto di questa circostanza, e mi diede incarico di proporvi la convalidazione della elezione del signor Marolda-Petilli.

(È approvata.)

**ATTI DIVERSI.**

**BERARDI.** Colla petizione 9813, circa 1700 cittadini dell'Umbria domandano la soppressione intera di tutti gli ordini monastici che sono ancora stati conservati nell'Umbria.

Siccome il Governo ha presentato un progetto di legge su questa materia, il quale sta ora allo studio negli uffici, così io prego la Camera a voler ordinare che la detta petizione sia rimessa alla Commissione appena sarà nominata.

**PRESIDENTE.** Come di diritto, questa petizione sarà trasmessa alla Commissione incaricata dell'esame di quel progetto di legge.

**PANATTONI.** Essendo stato riferito il sunto della petizione 9804, presentata da altri laureati praticanti di legge in Toscana, i quali chiedono quello che era già chiesto nella petizione 9780, inviata dai praticanti in Lucca, cioè l'abbreviamento del tempo delle pratiche, lo domando che ambedue siano riunite, e che anche l'ultima arrivata sia riferita per urgenza.

Parimenti essendo stato reso conto della petizione spedita da alcuni interessati nella graduatoria Fieri-Fierli del tribunale di Arezzo, osservo che questa petizione ugualmente contempla il soggetto dell'altra che fu presentata da vari procuratori del tribunale predetto, la quale è di numero 9812, e fu già dichiarata d'urgenza. Io perciò ne domando la riunione, richiedendo che siano ugualmente dichiarate d'urgenza.

(Sono dichiarate d'urgenza.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER IL CONGUAGLIO PROVVISORIO DELL'IMPOSTA FONDIARIA.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge intorno al conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.

La discussione, come la Camera ben sa, volge sull'articolo 2 del nuovo progetto della Commissione.

Sul finire della tornata di ieri, l'onorevole Broglio ha svolto il suo emendamento; ond'è che si tratta ora di deliberare sopra questo emendamento.

Si era a questo proposito domandato dal presidente del Consiglio se non fosse il caso di seguire il sistema già tenuto in ordine agli emendamenti presentati sull'articolo 1°, cioè di venire ai voti soltanto dopo che tutti gli emendamenti si fossero svolti.

Osservo che non si potrebbe tenere in questa materia una regola costante e fissa, ciò dipendendo dall'indole degli emendamenti e dalle circostanze delle discussioni.

Così, rispetto agli emendamenti sull'articolo 1°, io aveva proposto, e la Camera vi aveva assentito, il mentovato sistema in quanto si trattava di emendamenti, i quali, secondo la classe a cui appartenevano, constavano d'idee omogenee; talchè gli svolgimenti dei sin-

goli emendamenti di ciascuna classe si aiutavano l'un l'altro, e sarebbe stato improvvido ed anche contrario al diritto di ciascun proponente il votare ogni singolo emendamento, finchè ciascuno non avesse svolto il suo concetto, la sua proposta. Ma ciò non si verificherebbe nel caso attuale, imperocchè, e l'emendamento Broglio, e i vari emendamenti presentati sull'articolo sono affatto speciali e distinti senza nessuna omogeneità o correlazione fra loro.

Mi pare quindi più opportuno che siano rispettivamente votati sì tosto che discussi. E pertanto, secondo questo sistema, si tratterebbe ora di deliberare sopra l'emendamento Broglio.

Mi pare che l'onorevole presidente del Consiglio accennasse di parlare. Ne ha facoltà.

**MINGHETTI, presidente del Consiglio, ministro per le finanze.** Io lascio all'onorevole relatore di spiegare le ragioni per le quali il Ministero non può accettare questo emendamento, e mi riservo di parlare in seguito.

**ALLIEVI, relatore.** La Commissione dirà brevemente le ragioni per le quali non crede si possa accettare l'emendamento Broglio. Egli vorrebbe che le provincie fossero costituite in consorzi, affine di procedere ad un nuovo riparto delle quote compartimentali; ma non determina *a priori* i principii ed i criteri coi quali questi nuovi riparti dovrebbero operarsi. Egli si limita a stabilire in genere che le variazioni dei riparti dovrebbero dipendere dal riscontro che si fosse fatto tra la rendita censuaria e la rendita effettiva. Ora, tenendo pur conto di ciò che vi è di vero nelle disuguaglianze interne dei catasti a cui accennava l'onorevole Broglio, e prima di lui l'onorevole Zanardelli, è pure da considerarsi che la determinazione della rendita netta delle rispettive provincie, affine di procedere ai nuovi subriparti, è un'operazione di sua natura assai difficile, assai complicata, la quale non potrebbe compiersi se non in un periodo di tempo abbastanza lungo; che la creazione di questi consorzi dovrebbe in ogni caso accompagnarsi alla costituzione di una rappresentanza del consorzio medesimo, onde discutere i propri interessi.

Ora la Commissione crede che la creazione di rappresentanze consorziali corrispondenti ai compartimenti fissati dalla presente legge non sia cosa nè opportuna, nè prudente; crede che le operazioni che si dovrebbero intraprendere sarebbero molto lunghe, molto difficili, e molto combattute, e crede soprattutto che il ministro delle finanze, il quale deve nel periodo di due anni al più raccogliere tutti gli elementi per il nuovo conguaglio definitivo, e per la presentazione della nuova legge, il ministro delle finanze non potrebbe certamente attendere a tutta questa operazione e dirigerla come egli dovrebbe.

Non ce lo dissimuliamo; sarebbe impossibile d'abbandonare i consorzi compartimentali e le loro rappresentanze a sè medesime senza l'intervento dell'autorità moderatrice del Governo; se si abbandonassero

gl'interessi in lotta fra di loro senza l'intervento dell'autorità governativa, noi dovremmo temere disordini e pericoli molto maggiori che non siano ora alcune disuguaglianze che ci possono essere nel riparto delle imposte.

Che cosa adunque si deve supporre?

Che se si fa questa operazione essa deve essere condotta passo passo dal ministro delle finanze. Ora, domando io, in che modo il ministro delle finanze, mentre da una parte ha da raccogliere tutti gli elementi per il nuovo conguaglio definitivo dell'imposta fondiaria del regno, potrà in ciascun consorzio, in ciascun compartimento, invigilare l'operazione del subriparto? Notizi di più: quest'operazione probabilmente non potrebbe finire se non in quel tempo appunto in cui anche l'operazione pel conguaglio definitivo sarebbe prossima a compimento, ovvero non finirebbe se non quando il contingente compartimentale fosse vicino a spirare, e quindi quando l'operazione sarebbe divenuta perfettamente inutile.

Questa complicazione di due operazioni simultanee è assolutamente inammissibile. Se questa fosse l'operazione del conguaglio definitivo, allora in qualche modo sarebbe plausibile l'opinione espressa dall'onorevole Broglio. Sarebbe sempre però gravissima l'obiezione del dover creare delle rappresentanze consorziali, regionali, e io non ho bisogno di commentare più a lungo le ragioni di pericolo che sarebbero inerenti a questo sistema.

Per tutte queste considerazioni la Commissione crede che l'onorevole Broglio egli medesimo non vorrà insistere nel suo emendamento.

**BROGLIO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**BROGLIO.** Io dichiaro di non poter assolutamente accettare per buone le ragioni addotte dall'onorevole relatore della Commissione.

Queste ragioni si riducono a due.

La prima è che il tempo necessario a fare questa operazione di conguaglio interno sarebbe lungo, tanto lungo da arrivare al tempo in cui si farà il conguaglio stabile definitivo.

La seconda ragione è che il ministro delle finanze, occupato a preparare il conguaglio definitivo, non potrebbe occuparsi dei lavori di queste rappresentanze provinciali per la subperequazione interna.

Io dico che queste due obiezioni non reggono affatto.

La prima non regge perchè qui non si tratta di fare un subriparto che pretenda ad una esattezza di giustizia matematica; si tratta di fare un subriparto equitativo, come è il riparto generale che voi avete fatto nei compartimenti.

Queste rappresentanze provinciali possono riunirsi intorno a un tavolo e in pochi giorni o mettersi d'accordo, o almeno fare che dalla discussione emergano i dati necessari perchè il ministro possa pronunziarsi in ultima istanza.

Quanto poi alla mancanza di tempo da parte del ministro per sorvegliare questi lavori preparatori di perequazione interna, è tale ragione della quale non mi so capacitare. Nessuno pretende che debba essere il ministro in persona il quale vada a sorvegliare e a dirigere questi lavori. Se sarà necessario l'intervento e l'ingerenza governativa, ed io ammetto che sia necessaria, il ministro potrà in tutti i compartimenti delegare persona che eserciti questa ingerenza in suo nome.

Insomma, alla giustizia intrinseca della mia proposta si oppongono delle ragioni di mera convenienza, ed io dico che quando si tratta di fare la giustizia e l'equità, gli inconvenienti della lunghezza del tempo che non esistono, o di un eccesso d'occupazione pel signor ministro, che non deve dirigere personalmente questi lavori di subperequazione, non sono ragioni tali da indurmi ad abbandonare il mio emendamento.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Prima di tutto vorrei che l'onorevole Broglio avesse la compiacenza di spiegarmi perchè ha messo questo suo emendamento all'articolo 2.

Io credo che siccome si deve votare nell'articolo 3 sul metodo da tenersi pel subriparto nel compartimento del Piemonte, quello sarebbe il luogo dove l'onorevole Broglio potrebbe proporre di estendere a tutte le provincie del regno il metodo che gli aggrada.

Ora dunque io pregherei l'onorevole Broglio a volere riportare il suo emendamento all'articolo seguente, che almeno avremo veduto qual è la proposta che si adatta per queste provincie.

Io credo che l'onorevole Broglio non farà difficoltà di riportare il suo articolo dopo il secondo, giacchè il suo articolo stesso indipendentemente dagli altri non può esistere, e quando si rifiutasse, mi riservo allora di addurre alcune altre ragioni per respingerlo assolutamente.

**BROGLIO.** Domando la parola per dare uno schiarimento al signor ministro.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**BROGLIO.** Io ho presentato il mio emendamento all'articolo 2 come era allora formulato dalla Commissione. Adesso l'articolo 2 ed il 3 sono spariti entrambi dinanzi al nuovo progetto presentato ieri dalla Commissione; laonde non capisco come l'onorevole signor ministro mi preghi di presentare il mio emendamento piuttosto al 3° che al 2° articolo.

Del resto, quando la massima venga ammessa, e siccome il progetto dovrà ritornare alla Commissione per coordinarlo, così io non ho difficoltà che il mio emendamento venga discusso prima o poi; la sola cosa importante è che la massima passi.

**PRESIDENTE.** Intanto però bisogna metterlo ai voti. Non si rimanda alla Commissione se non quando sia votato.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Io chiedeva all'onorevole Broglio di differire la votazione del suo

emendamento finchè si fosse stabilita una massima per il riparto del compartimento del Piemonte; imperocchè io trovo che quando questa prima parte sia regolata, noi potremo giudicare il da farsi sopra il restante, mentre se non fosse adottato il principio recentemente recato innanzi dalla Commissione, è evidente che quello che egli propone dovrebbe poi estendersi anche al compartimento del Piemonte.

È dunque in questo senso che era diretta la mia preghiera all'onorevole Broglio.

**BROGLIO.** Chiedo scusa. L'onorevole ministro confonde il principio del mio emendamento con quello della Commissione. L'emendamento della Commissione si fonda sulle consegne, il mio segue un tutt'altro sistema, segue un sistema di confronto dei rapporti tra le rendite catastali e le rendite effettive, senza verun bisogno di ricorrere al mezzo delle consegne. Per conseguenza il mio emendamento non dipende punto dall'adozione o dal rigetto del sistema proposto dalla Commissione.

**LEOPARDI.** Domando la parola.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Ma io non credo questo. Che cosa dice l'emendamento Broglio? Dice: le provincie d'ogni dipartimento s'intendono costituite in consorzio per il pagamento delle quote compartimentali. Sarà fatta tra le provincie la divisione di esse quote nei modi che verranno stabiliti da un decreto reale.

Ora qui non si tratta specialmente del compartimento lombardo, o piemontese, ma di tutto il regno. A me pare adunque che quando si fosse votato questo articolo, la questione come è stata presentata dalla Commissione non potrebbe più venire in discussione. Dico questo per sentimento di lealtà e di buona fede. Io dirò fra poco quali siano le ragioni per cui io mi sono indotto ad adottare l'emendamento della Commissione, emendamento che, a mio avviso, poteva aver qualche difficoltà grave di esecuzione; ora dirò solo che uno dei motivi principali si è perchè mi è sembrato che questo risponda maggiormente ai desideri ed ai voti di coloro che meglio conoscono, meglio apprezzano i bisogni delle antiche provincie, e qui sono stati eletti.

Io dunque sollevo qui una questione, direi quasi pregiudiziale, per differire la votazione dell'emendamento dell'onorevole Broglio dopo che sarà votato quello della Commissione.

Io domando se quelli che hanno studiosamente trovato quel metodo che dall'onorevole Sella fu svolto, e che oggi è redatto negli articoli 3 e 4, si troveranno contenti che il subriparto si faccia unicamente per volontà dei Consigli provinciali.

**PRESIDENTE.** Il deputato Viora ha la parola.

**VIORA.** Io ho domandato la parola per fare brevissime osservazioni sull'emendamento Broglio.

Pare all'onorevole Broglio che i comuni pei quali egli reclama, e propone un emendamento, siano in circostanze difficili tutte speciali.

Io credo che in pari critiche condizioni siano non



solo i comuni lombardi dei quali egli parlava, ma altri ancora delle antiche provincie.

Io faccio osservare a questo proposito, che ho giorni sono presentato alla Camera parecchie petizioni di comuni i quali si trovano in seno od a ridosso dei colli a poca distanza da Torino sulla destra del Po, per esempio, del comune di Casalborgone e di Rivalba: In questa ultima petizione si leggono le seguenti espressioni che sono ripetute anche in quella di Casalborgone presso a poco:

« La contribuzione ora pagata (dicono quei di Rivalba) sarebbe cotanto elevata, che per alcuni beni, stante la sofferta crittogama (più sopra hanno parlato i petenti dell'atrofia dei bachi), il prodotto non sarebbe più sufficiente a far fronte alla quota di contribuzione dalla quale sono colpiti. Questi beni sono quindi lasciati incolti per non trovare più alcun mezzaiuolo che voglia coltivarli a colonia. »

Io credo che una simile petizione avrebbero potuto presentare anche i comuni di Castagnetto, Gassino, Brusasco ed altri, se non avessero amato meglio di tenersi in una somma riserva, unicamente riposando nel loro diritto.

In tale stato di cose è evidente che i comuni lombardi pei quali reclamava l'onorevole Broglio non sono degni di maggior riguardo di quello che lo siano gli accennati comuni piemontesi che soffrirono con non minore intensità gli stessi infortuni e sono anche gravati da un'attuale imposta prediale immodica, ed anzi affatto smisurata.

Io, posto nella necessità di dover far sì che di conformità alla giustizia siano protetti gl'interessi degli accennati comuni subalpini, certamente credo che il miglior partito sia di votare contro la legge, come mi riservo in dubitativamente di fare: quindi la stessa cosa dovrebbe fare l'onorevole Broglio, ed allora provvederebbe agl'interessi che gli stanno a cuore; altrimenti mi pare che egli potrebbe attendere la votazione degli articoli 2 e 3 della legge.

**PRESIDENTE.** Il deputato Leopardi ha facoltà di parlare.

*Voci* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Si tratta dunque di andare ai voti sull'emendamento Broglio...

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Propongo la questione pregiudiziale.

Io credo che l'emendamento dell'onorevole Broglio pregiudichi la votazione degli articoli sul subriparto piemontese. Quindi io domando che sia votato dopo.

**BROGLIO.** Chiedo di parlare sull'ordine della discussione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**BROGLIO.** Io ho proposto il mio emendamento in forma generale, applicabile a tutti i compartimenti del regno, perchè credo che in tutti i compartimenti vi siano delle ragioni simili a quelle della Lombardia, le quali consigliano a fare questa subperequazione interna...

**BIANCHERI.** Domando la parola.

**BROGLIO.** Io per altro sono disposto, se allora il Ministero e la Commissione accettassero il mio emendamento, sono disposto a restringerne gli effetti al compartimento catastale lombardo. Io l'ho appunto presentato all'articolo 2, perchè in quell'articolo ci sono le parole: « Pei compartimenti 2° e 6° i contingenti verranno applicati secondo le tabelle *A* e *B*. »

Ma, ripeto, se il Ministero e la Commissione fossero d'accordo che la votazione dell'emendamento proposto ieri dalla Commissione non pregiudicasse menomamente la massima contenuta nella mia proposta ristretta alla sola Lombardia, io non ho alcuna difficoltà ad acconsentire che la votazione sul mio emendamento sia preceduta dalla votazione su quello della Commissione, purchè, ben inteso, la massima sia riservata, qualunque sia la sorte dell'emendamento proposto dalla Commissione.

Quanto poi al consiglio che mi dava l'onorevole Viora, sul modo con cui mi debbo condurre nella votazione finale della legge, egli permetterà ch'io attinga i motivi della mia condotta in que'principii e in quelle ragioni che mi paiono le migliori della mia coscienza.

**BIANCHERI.** Convengo perfettamente con quanto diceva testè il signor ministro delle finanze, che cioè nella questione dei subriparti coloro che rappresentano alcuni gruppi di provincie possono essere forniti di cognizioni più speciali per poter emettere un giudizio, il quale sia più conforme all'interesse di quelle stesse provincie.

Se adunque l'onorevole Broglio limita la sua proposta alle provincie lombarde, io non vi trovo a ridire la menoma cosa. Certamente egli è giudice più competente ch'io non sia per vedere se questa sua proposta corrisponda agl'interessi delle popolazioni lombarde; ma s'egli intendesse estendere una simile proposta a tutte le altre parti del regno, io dovrei chiedere al signor presidente la facoltà di svolgere alcune ragioni, colle quali ho speranza di poter dimostrare ad evidenza come questa proposta non risponderebbe nè ai bisogni, nè alle condizioni delle altre provincie, e specialmente di quella che rappresento.

Mi limito ora a domandare se questa proposta abbia tratto soltanto alla Lombardia, oppure se riguardi tutte le provincie del regno, poichè in quest'ultimo caso chiederei facoltà di parlare, ed il signor presidente vorrà, spero, concedermela.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Mi sembra che siamo d'accordo, poichè l'onorevole Broglio restringe alle provincie lombarde la sua proposta e consente che sia votata dopo gli articoli 3 e 4.

**PRESIDENTE.** Il deputato Broglio acconsente a che la sua proposta sia votata più tardi, purchè non sia pregiudicata.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Inoltre la restringe alle provincie lombarde.

**PRESIDENTE.** Dunque è riservata la votazione sulla proposta Broglio fin quando sarà votata la massima

di cui nell'articolo 2 della Commissione, e ciò senza che la questione rimanga per nulla pregiudicata.

Sullo stesso articolo 2 del progetto, cioè sempre sinora del progetto antecedente, v'ha un emendamento del deputato Meloni-Baille. Conformemente a quanto già dissi nella tornata di ieri, lo prego di dichiarare se persiste nel suo emendamento, senza del che io lo ritirerò abbandonato.

(Il deputato Meloni-Baille non è presente).

Ora verrebbe un'aggiunta proposta dagli onorevoli Sanguinetti e Biancheri.

Pregherei gli onorevoli Sanguinetti e Biancheri a dichiarare se insistono sulla loro proposta fatta all'articolo 2 del primitivo progetto.

**BIANCHERI.** Fra gli errori che taluni asseriscono ed altri dubitano che siano stati commessi dalla Commissione governativa, ve n'è uno sul quale il dubbio è certissimo, ed è questo, che nell'assegnare al gruppo dei circondari della Liguria una quota d'imposta maggiore di quella che era stata assegnata ad altri gruppi delle antiche provincie, non si è tenuto in alcuna considerazione che, sotto la denominazione generica di *Liguria* si comprendono attualmente molte parti di quel compartimento, le quali non sono propriamente Liguria, ma facevano parte anticamente delle provincie che già erano sotto il dominio di Casa Savoia, e più tardi, puramente per considerazioni amministrative, questi diversi comuni o aggregati di comuni furono uniti alla Liguria. Pareva a noi giustizia indubitata che quando pure si avesse voluto fare una diversità di trattamento tra la vera Liguria ed il Piemonte, quando pure questa massima fosse adottata, la qual cosa tuttavia io mi riservavo di combattere acutamente, pur tuttavia un'eccezione doveva necessariamente venire fatta a favore di quei comuni, come sarebbero l'ex-marchesato di Dolceacqua, l'ex-principato di Oneglia e diversi comuni del circondario di Savona.

Pareva dunque a noi certissimo che per questi diversi comuni, in ogni caso, l'assegnamento dell'imposta non dovesse corrispondere se non a quel tanto che era assegnato all'antico compartimento piemontese; ed io mi trovava, come pure si trovava l'onorevole deputato Sanguinetti, in questa strana situazione, che rappresentavamo ambidue una parte di quei comuni i quali erano appunto nella zona ora ligure, ma anticamente piemontese, e poi altri paesi prima ed ora propriamente della Liguria. Anzitutto, stava nel fondo del cuor nostro il pensiero di far scomparire ogni disparità di trattamento tra Liguria e Piemonte; ma se sventuratamente la proposta non fosse stata accolta dalla Camera, in allora avremmo fatto appello alla giustizia e della Camera e del Ministero, affinchè almeno, dalla misura eccezionale che si proponeva per la Liguria, venissero eccettuati quei comuni che figurano nella zona ligure e che una volta appartenevano alle provincie piemontesi.

Però dopo la proposta presentata dalla Commissione, la quale verrebbe a far scomparire la diversità di

trattamento tra Liguria e Piemonte, e sulla quale mi riserbo di dire poche parole, non è più il caso che la nostra proposta possa avere alcun effetto, perciò noi dichiariamo di ritirarla.

**SANGUINETTI.** Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Biancheri.

**PRESIDENTE.** Così sarebbero esauriti gli emendamenti che erano stati proposti al primo progetto della Commissione; ossia l'emendamento Broglio sarebbe riservato all'articolo terzo, l'emendamento Sanguinetti-Biancheri è ritirato; l'emendamento Meloni-Baille lo ritengo, siccome dissi, abbandonato; così dei vari altri che non si sono richiamati o coordinati colla nuova proposta della Commissione. Verrebbero ora gli emendamenti stati specialmente proposti all'articolo secondo del nuovo progetto.

Dovendosi adesso procedere alla votazione dell'articolo secondo della Commissione, e prima a quella degli emendamenti che vi si riferiscono, dirò che v'ha sopra un solo emendamento, ed è quello dell'onorevole Depretis.

**DEPRETIS.** Quest'emendamento non consisteva in altro che in una riserva, cioè esprimeva che la votazione dell'articolo secondo non dovesse pregiudicare altre questioni; ma essendo riservata la discussione e votazione di altri emendamenti, la mia riserva è superflua, e quindi ritiro il mio emendamento.

**SANDONNINI.** Io ho avuto l'onore di proporre un emendamento aggiuntivo all'articolo secondo tale e quale è stato proposto dalla Commissione, quindi io domanderei di potere con brevi parole sviluppare le mie idee su questa proposta.

**PRESIDENTE.** Il suo emendamento si riferisce all'articolo secondo?

**SANDONNINI.** Precisamente.

**PRESIDENTE.** Non l'ho presente, la pregherei di darne lettura.

**SANDONNINI.** Io propongo che all'articolo primo siano aggiunte queste parole:

« Quest'ultima disposizione avrà effetto sino a tanto che siano ultimate le operazioni per fissare il riparto definitivo di tutta l'imposta fondiaria applicata a tutto l'ex-ducatato di Modena di cui al seguente articolo 6. »

**PRESIDENTE.** Ha la parola per isvolgere la sua proposta.

**MINGHETTI, ministro delle finanze.** È stampato?

**SANDONNINI.** L'ho presentato ieri, non saprei...

**MINGHETTI, ministro delle finanze.** Ah, sta bene, l'emendamento è questo:

« Quest'ultima disposizione avrà effetto sino a tanto che siano ultimate le operazioni per fissare il riparto definitivo di tutta l'imposta fondiaria applicata a tutto l'ex-ducatato di Modena di cui al seguente articolo 6. »

Ma quest'emendamento è firmato *Depretis*.

**DEPRETIS.** È un errore di stampa; ve ne sono tanti in questa legge!

**MINGHETTI, ministro delle finanze.** Ma io non mi ostino a dire che sia un errore vero. (*Si ride*)

TORNATA DEL 19 MARZO

**PRESIDENTE.** Il deputato Sandonnini ha facoltà di svolgere la sua proposta.

**SANDONNINI.** Signori, quando io vidi la nuova proposta che la Commissione intende sostituire all'articolo secondo del progetto di legge, non mi potei difendere da quel sentimento di sorpresa che fu diviso anche dall'onorevole Mellana nel rilevare che, mentre per tutti i compartimenti si fissavano delle regole certe ed invariabili per venire poscia in base delle medesime al subriparto del contingente ai diversi distretti di cui quelli si compongono, solo per le provincie modenese non si fissava regola alcuna determinata, ma tutto si lasciava all'arbitrio ed alla volontà del Ministero. E tanto meno mi sono potuto difendere da tale sorpresa, inquantochè siffatta disposizione invece almeno di essere provvisoria, e di essere presentata in modo temporaneo, era all'incontro concepita in un modo assolutamente definitivo ed illimitato, sebbene portasse una forte diminuzione quanto sia ad una parte di quell'imposta che, secondo il riparto fatto dalla Commissione governativa, doveva essere aumentata ad alcune provincie di quel dipartimento, le quali avevano dato motivo a ritenere che in quel compartimento vi fosse quella *sperequazione* d'imposta che forse non v'era. Locchè mi sembrava ben grave, poichè, secondo la nuova proposta della Commissione, alcune provincie potevano venire sgravate dal Ministero di una somma ben rilevante, senza che perciò nulla si diminuisse al totale contingente, mentre anzi nello stesso tempo lo sgravio che si faceva a quelle per giustizia o per favore ponevasi a carico delle provincie limitrofe, che ne venivano aggravate indebitamente e fuori d'ogni proporzione.

L'onorevole relatore della Commissione ha accennato ai motivi per cui ha fatta questa proposta; essi sono principalmente desunti per una parte: dalla irregolarità del catasto che è vigente nelle provincie modenese, dalla disuguaglianza enorme che vi esiste nel catasto dei diversi comuni, e dalla conseguente necessità in cui si trovò la Commissione governativa di proporre che per molte di queste provincie l'imposta dovesse essere grandemente aumentata, per alcune dovesse essere diminuita, e nell'altra parte poi l'onorevole relatore non poteva disconoscere che non ostante tutto ciò diversi inconvenienti avrebbero potuto aver luogo se la proposta prima fosse stata attuata senza alcun temperamento e senza alcune modificazioni che l'avessero potuta rendere possibile ed opportuna.

Io accetto i motivi che sono stati adottati dall'onorevole relatore per provare che l'assegnamento del contingente fatto dalla Commissione governativa non era equo, non era giusto, poichè conduceva ad inconvenienti tali che esigevano fosse grandemente modificato prima che fosse applicato.

Fin qui mi trovo pienamente d'accordo coll'onorevole relatore; ma quando poi egli viene a proporre che questi temperamenti invece di essere determinati per leggi siano rimessi alla volontà del Ministero, il quale, tenendo conto alla sua maniera della diversa

indole e natura dei catasti vigenti in quelle provincie, a suo solo arbitrio venga a determinare in che modo questo contingente debba essere distribuito, io non potrei accettare siffatta proposta, perchè è troppo evidente che una deliberazione così grave ed importante quale è il riparto interno di un contingente che reca già tanti aggravii all'intero compartimento possa lasciarsi ad arbitrio di una disposizione ministeriale. Ed è troppo necessario che si proceda con tutta la ponderazione e colle maggiori garanzie a siffatto riparto, che quando fosse fatto equamente potrebbe essere l'unico rimedio per rendere, se non giusto, almeno tollerabile un aggravio già enorme che, secondo quello che ho detto altra volta, è stato fatto a quel compartimento. Senza restringere pertanto una così larga facoltà che è fatta al Ministero, non si potrebbe accettare in nessuna maniera la proposta ora fatta dalla Commissione.

Nè valga il dire che la medesima nel fare la sua proposta ha fissato dei limiti entro i quali il Ministero debba contenersi, poichè appunto per questo, appunto per le condizioni che sono annesse alla nuova proposta, mi sento in obbligo di oppormi vivamente a che sia la medesima accettata senza gli emendamenti che sono per proporvi; imperocchè invece di essere una riparazione, nei termini in cui è presentata quella proposta costituisce un ulteriore aggravio, un ulteriore inconveniente pel riparto del contingente che si verrebbe a fare nelle provincie dell'ex-ducatato di Modena.

Infatti le condizioni apposte dalla Commissione consistono unicamente in questo, che è fatta facoltà al Ministero di ridurre gli aumenti che sono stati proposti dalla Commissione governativa per alcune provincie in modo che non oltrepassino mai in verun caso il 50 per cento dell'attuale imposta. Or bene, se diminuendo l'imposta già proposta dapprima nel progetto ministeriale, si venisse a sgravare l'intero contingente, io non avrei nessuna cosa da opporre a simile proposta. Ma poichè nessuno sgravio si fa al contingente, e invece quello sgravio speciale che si viene a fare ad alcune provincie si verrebbe a far cadere tutto a peso delle provincie limitrofe già abbastanza e di troppo aggravate, io non potrei ammettere che simile riparto fosse lasciato ad arbitrio del Ministero, e molto meno poi potrei acconsentire che esso fosse determinato in un modo definitivo ed assoluto, in un modo che dovesse avere lunga durata, che non lasciasse fiducia entro breve termine di ottenere una riforma. Oltre di ciò mi convinco anche più della necessità d'insistere perchè sia accolto l'emendamento da me proposto, in quanto che gli altri onorevoli deputati, i quali appartengono ad alcune provincie che fanno parte di quel compartimento, hanno presentato per loro parte alcuni emendamenti diretti ad ottenere che alcuni particolari distretti censuari vengano separati dal compartimento modenese a cui furono aggregati, secondo il sistema della Commissione governativa, e vengano invece riuniti a quei compartimenti catastali cui appartengono per la loro

natura e per la loro origine. Il che indica chiaramente e fa vedere che l'unione di quei distretti al compartimento modenese ha recato loro un aggravio, e ch'essi sperano di ottenere un vantaggio coll'insistere per essere separati dal compartimento modenese. Il che da un lato torna sempre a prova evidente di quanto io asseriva nel caso di questa discussione, che col riparto proposto nella presente legge non si è ottenuto minimamente la perequazione che si voleva, e che invece di riparare alle disuguaglianze antiche se ne sono fatte di nuove, poichè i nuovi contingenti, certo almeno quello assegnato all'ex-ducato di Modena, è riuscito tale da essere più gravoso di quello che avesse potuto portare una giusta e vera perequazione.

Per tutti questi motivi, come io non sarei stato alieno dall'accettare per amore semplicemente di concordia, che per un brevissimo tempo, ed intanto che si potessero preparare le basi di un reparto più equo e definitivo, si procedesse ad un riparto qualunque per opera anche del Ministero, sentiti però i Consigli provinciali ed il Consiglio di Stato, tuttavia io non potrei accettare che questa misura si portasse innanzi e si proponesse come definitiva. Ed almeno avrei desiderato che quelle misure le quali sono adottate per le vecchie provincie alle quali è fatta speranza che almeno per il 1866 potranno ottenere un riparto interno il quale provveda in qualche modo migliore alle attuali disuguaglianze, che, mantenute quali sono, renderebbero assolutamente insopportabile l'aumento che si fa nel totale del contingente, fossero egualmente accolte per le provincie modenesi. Per questo io vengo a proporre che per le medesime sia adottata quella stessa misura che la Commissione si è indotta a proporre per le provincie antiche, e che si usi anche per le modenesi presso a poco un eguale trattamento. Non già che io creda che il nuovo riparto ottenuto col mezzo di semplici denuncie possa riuscire a qualche cosa di giusto e di molto soddisfacente, nè che sia per dare quei migliori risultati che potremmo desiderare. Io confesso schiettamente che non ho molta fiducia nel sistema delle denuncie, nè oso sperarne grande sollievo a render meno gravi i carichi che ci furono imposti. Ma io mi appiglio unicamente a simile sistema, perchè da una parte veggo la necessità assoluta di fare qualche cosa per render meno sentiti gl'inconvenienti di questa legge, dall'altra parte non mi si presenta per ora alcun mezzo migliore, ed afferro perciò quest'unica tavola che sola mi si presenta in questo universale naufragio, imperocchè, se non posso sperare d'esser condotto a sicuro salvamento, almeno mi sforzerò di rimanere galleggiante qualche tempo di più prima di essere sommerso.

Per questi soli motivi e con queste riserve mi sono indotto a proporre primieramente che nell'applicare il subriparto il ministro delle finanze debba sentire non solamente il Consiglio di Stato, ma debba interpellare anche i Consigli provinciali; in secondo luogo che cotesto riparto non debba aver luogo se non in via me-

ramente provvisoria, per dar luogo tra breve ad un riparto più definitivo e sopra basi più sicure.

Io non mi dilungo in altre parole perchè credo che simili argomenti basti accennarli, perchè siano compresi, e spero che la Camera farà buon viso a questo emendamento, e non vorrà condannarlo alla sorte degli altri che ho proposto fin qui. Sebbene si tratti di un piccolo compartimento, spero che la Camera vorrà interessarsi ugualmente delle condizioni che gli sono riservate con questa legge e che per ciò solo non vorrà abbandonarsi uani e piedi legati al solo arbitrio del Ministero, il quale avendo fin qui respinto inesorabilmente tutti gli emendamenti, benchè proposti a nome della più rigorosa giustizia nella discussione della presente legge, ha fatto temere che l'interesse per l'integrale mantenimento del proposto progetto e del sistema tal quale fu basato non sia per essere in lui più vivo della solita sua imparzialità, e quindi non ci ispira una fiducia così illimitata e così sicura che ci possa rendere abbastanza rassicurati.

**PRESIDENTE.** Dunque l'onorevole Sandonnini accetterebbe l'articolo 2, come sta, aggiuntevi però le parole: « sentiti i Consigli provinciali. » Poi proporrebbe un'aggiunta allo stesso articolo; il che presuppone la adozione dell'articolo 2.

Debo però annunciare che l'onorevole Sineo presentò or ora un emendamento a questo articolo. Ne darò anzitutto lettura. L'onorevole Sineo avrà quindi la parola per isvolgerlo.

« Per il compartimento n° 9 il contingente di aumento voluto dall'articolo 1 sarà distribuito esclusivamente sui beni ademprivili. »

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Perdoni, questa proposta risponde agli articoli 3 e 4.

Nell'articolo 2 si parla degli altri compartimenti e poi il compartimento al quale accenna la proposta Sineo viene all'articolo 3. Dunque abbia la bontà l'onorevole Sineo di riservare la sua parola all'articolo 3.

**SINEO.** Non ho nessuna difficoltà di riserbare la discussione del mio emendamento al luogo indicato dall'onorevole ministro, ma vorrei che si prendesse una riserva.

Qualora il mio emendamento fosse gradito alla Camera, potrebbe forse occorrere di esaminare se un qualche altro compartimento non avesse interesse a domandare una disposizione simile a quella che io domando pel primo compartimento.

Si lasci libero adito a quegli altri compartimenti che volessero riunirsi alla mia domanda. Ammessa questa riserva, accetto l'osservazione fatta dal signor ministro.

Rimane ora a discutere l'altro mio emendamento che concerne la Sardegna.

**PRESIDENTE.** Dunque rimane inteso che mediante quella riserva ella consente di riportare il suo emendamento all'articolo 3°.

Resta adunque a deliberare sull'aggiunta proposta dall'onorevole Sandonnini all'articolo 2°, cioè, che oltre

TORNATA DEL 19 MARZO

al Consiglio di Stato siano sentiti altresì i Consigli provinciali.

Il ministro e la Commissione accettano questa proposta del deputato Sandonnini?

**ALLIEVI, relatore.** Sì, sì, accettiamo, purchè si dica: sentiti i Consigli provinciali ed il Consiglio di Stato.

**PRESIDENTE.** Metto dunque ai voti l'articolo 2 così modificato, e poi dopo metteremo ai voti...

**SINEO.** Perdoni, signor presidente. Bisognerebbe che riservasse la questione sul compartimento 9.

**PRESIDENTE.** Va bene, sarà riservata.

**ALLIEVI, relatore.** È meglio che l'onorevole Sineo sviluppi immediatamente le sue idee, perchè a forza di riservare andremo fra poco in un caos. (*È vero!*)

**PRESIDENTE.** Allora darò lettura dell'emendamento dell'onorevole Sineo, il quale è così concepito:

« Pel compartimento numero 9 il contingente d'aumento voluto dall'articolo 1 sarà distribuito esclusivamente sui beni ademprivili. »

**SINEO.** Io prego la Camera...

**SALARIS.** Domando la parola.

**SINEO...** di un momento d'attenzione; non abuserò della sua sofferenza. Qui non si tratta più di questioni economiche e politiche, si tratta di giustizia, di una questione che potrebbe esser decisa dai tribunali.

Secondo lo Statuto, le questioni del mio e del tuo, le questioni che dipendono da contratti fatti col Governo non si decidono dal Parlamento, ma dai tribunali. Qui io non domando l'applicazione di questa massima. Io vi domando solo che prima di pronunziare una sentenza ascoltiate le ragioni che militano a favore di quei cittadini che sarebbero danneggiati da quella sentenza.

Vi ho già detto, signori, che la Sardegna è in una condizione speciale, perchè, quando si è ad essa imposto il tributo prediale in ragione del 12 per cento della rendita, si riconobbe da tutti che le si imponeva un peso soverchio, e per renderlo accettabile si è dichiarato che questo peso non potrebbe essere aumentato per trenta anni. In questo modo si assicurò ai Sardi un compenso nell'avvenire contro i danni del presente. Io suppongo che tutti conoscano le leggi che si sono fatte a questo riguardo per la Sardegna, per brevità ometto di darne lettura (1), ma mi riferisco alla coscienza di ciascuno di voi, che nessuno voterà in questa questione su semplici allegazioni non giustificate, come certe volte accade. Io affermo esservi un patto costituzionale stipulato nel seno del Parlamento, con cui si è detto ai Sardi: voi pagherete adesso il 12 per cento sulla vostra rendita, ma questa somma non potrà essere aumentata che dopo trenta anni.

Ora, signori, vi si propone di accrescere questo 12 per cento di una somma ragguardevole.

Ebbene, la Sardegna non dissente dal sopportare questo peso; essa vi potrà ampiamente far fronte; ma

non andate a domandare ai singoli privati un aumento contro il quale essi erano costituzionalmente garantiti. La Sardegna, purchè le concediate una breve dilazione, potrà soddisfare ampiamente a questo peso, senza toccare le proprietà private.

La Sardegna ha 400,000 ettari di beni ademprivili. (*Conversazioni su tutti i banchi*)

Io faccio di nuovo appello alla giustizia dei miei colleghi.

Non si tratta di una questione politica, di una questione economica, ma d'una questione di giustizia. Quelli che rifiutano di ascoltare, rifiutano di dare il voto con cognizione di causa.

La Sardegna ha 400,000 ettari di beni ademprivili. Questi beni, secondo l'intenzione costantemente manifestata e dal Governo e dal Parlamento, debbono essere ridotti a proprietà privata.

Di 200,000 ettari si è già disposto, e si sono attribuiti alla società costruttrice delle ferrovie.

Se questi 200,000 ettari fossero tassati nella misura in cui sono tassati molti beni della provincia di Cuneo, cioè in ragione di lire 40 per ogni ettare, darebbero 8,000,000 all'erario nazionale; darebbero 4 volte di più del tributo attuale della Sardegna.

Io voglio supporre che non avrete in mente di porre sopra la Sardegna un peso eguale a quello di cui è gravata la povera provincia di Cuneo; ma quand'anche per ogni ettare di beni ademprivili non si riscuotesse che il quarto dell'imposta anzidetta, cioè lire 10 per ogni ettare, voi avreste un aumento d'imposta di due milioni a favore dell'erario nazionale.

Oltre i 200,000 ettari assegnati ai costruttori della ferrovia sarda, dovranno anche essere sottoposti alla imposta prediale gli altri 200,000 ettari sui quali non si è ancora legislativamente discusso, ma che per implicito affidamento dato dal Parlamento debbono essere restituiti ai comuni, ai quali, secondo me, appartengono.

Avreste dunque, nell'ipotesi della ragione di dieci lire per ogni ettare, un aumento di imposta prediale di 4 milioni, che potrebbe mettersi, in un tempo non lungo, a carico della Sardegna.

Io dunque vi domando quest'atto di giustizia, io vi domando che per la Sardegna il riparto della sovrainposta, che avete già votata, lo applichiate in modo consentaneo alle leggi vigenti, cioè, non alle proprietà private, che hanno l'affidamento di non essere sottoposte per ora ad un aumento di sorta, ma lo applichiate ai beni ademprivili, a seconda che ne saranno suscettibili, una volta che siano convertiti in predii fruttiferi nelle mani dei privati. Vi propongo sostanzialmente di fare per l'isola di Sardegna, in vista di un patto solennemente stipulato, ciò che la Commissione vi propone per i circondari piemontesi d'antico censo lombardo, i quali non hanno in loro favore patto nessuno. Vi si domanda che per i terreni d'antico censo lombardo l'aumento, in quanto ecceda una determinata misura, si sconti coll'imposta che verrà messa su beni per lo ad-

(1) Leggi 15 aprile 1851, 14 luglio 1852, 23 marzo e 12 maggio 1853.

dietro non censiti. Io vi domando similmente che l'aumento d'imposta pel contingente della Sardegna, in quanto eccede la misura solennemente pattuita a favore degli attuali possessori di proprietà private, si sconti coll'imposta cui dovranno andare soggetti in tempo prossimo i beni ademprivili.

Ed invero, questi beni non possono dar luogo ad un aumento d'imposta immediato, perchè sono attualmente di una rendita quasi nulla. Ma appena lasciati alla libera industria dei privati, produrranno una rendita notevole e progressiva, e quand'anche questa non si debba imporre che in una tenue proporzione, essa darà fra pochi anni un'imposta enormemente superiore a quell'aumento di contingente che si richiede coll'attuale progetto di legge; in questo modo l'entrata voluta dalla Commissione è assicurata, e l'erario nazionale non ha scapito, ed intanto fate giustizia ai privati, i quali sono per contratto parlamentare affidati di non essere per ora maggiormente onerati.

**PRESIDENTE.** Il deputato Sineo ha proposto questa aggiunta all'articolo 2:

« Pel compartimento numero 9 il contingente d'aumento voluto dall'articolo 1° sarà distribuito esclusivamente sui beni ademprivili. »

Prego il Ministero e la Commissione di dire se accettano questa proposta.

**SALARIS.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il deputato Sella.

**SELLA.** Parli pure il deputato Salaris.

**SALARIS.** Quantunque non possa pienamente appoggiare la proposta dell'onorevole Sineo, tuttavia non potrei dissentire in moltissime cose da lui esposte. Esse sono di tale evidenza che non potrebbonsi seriamente revocare in dubbio.

Gran parte delle considerazioni dell'onorevole Sineo sono fondate su leggi che non sono abrogate, e delle quali dovevasi tener conto dalla Commissione. (*Conversioni*)

**SINEO.** Ascoltino un momento.

**PRESIDENTE.** Facciano silenzio.

**SALARIS.** Comprendo benissimo; la Camera è stanca; io non la tratterrò lungamente; sarò brevissimo.

Io non giunsi a comprendere quale sia stato il punto di partenza della Commissione per stabilire il contingente assegnato al compartimento della Sardegna. Io ho dovuto anzi convincermi che l'onorevole Commissione non ebbe base alcuna nello stabilire il contingente dell'imposta fondiaria della Sardegna.

Io non posso tacerlo; è una verità, le cose della Sardegna non furono mai abbastanza approfondite, e quindi non è a meravigliarsi, se siasi fissato alla Sardegna un contingente d'imposta fondiaria assai più grave di quello che la giustizia consentisse.

Alle onorevoli Commissioni governativa e parlamentare non furono certo presenti le varie leggi emanate dal 1851 al 1857 sull'imposta fondiaria in Sardegna; dappoichè, se sott'occhio avessero avuto le leggi sud-

dette, avrebbero avuto una base per assegnare alla Sardegna con minor inesattezza e con minor ingiustizia il contingente dell'imposta fondiaria.

La contribuzione fondiaria fissata dietro recentissimo censimento nella proporzione del decimo del reddito netto non superava la somma di lire 1,900,000. Ma abolite le decime in Sardegna nel 1853, per i sussidi da corrispondersi al clero, questa cifra veniva accresciuta per mezzo di centesimi addizionali fino alla somma di lire 2,111,400.

Per convincersi di questa verità basterà che si legga l'articolo 5 della legge 23 marzo 1853, in cui è detto che « qualora il prodotto della contribuzione prediale dell'isola di Sardegna stabilita con legge 14 luglio 1852 non raggiunga la somma di lire 2,111,400, sarà provveduto alla deficienza mediante centesimi addizionali in aggiunta a quelli stabiliti dall'articolo 2 della legge citata. »

E qui mi occorrerebbe osservare come codesta gravanza avesse dovuto cessare dopo la legge del 1855 con cui, sopresse le corporazioni religiose, si creava la Cassa ecclesiastica, dal cui fondo doveansi corrispondere al clero i sussidi. Tuttavolta quella gravanza continuò fino al presente, nè di essa fu tenuto conto in questa legge, che si dice di perequazione dell'imposta fondiaria. Evidentemente essa dovea sopprimersi, peccchè colpisce indebitamente la sola Sardegna.

Ma non voglio allontanarmi dalla questione; a me piace insistere nel desiderio di conoscere su quale base siasi voluto determinare il contingente dell'imposta fondiaria per la Sardegna.

Di certo non fu la rendita catastale, dappoichè allora sarebbe inesplicabile che ambe le Commissioni non abbiano ottenuto un eguale risultamento.

La rendita catastale dunque non fu tenuta in conto nè dalla Commissione governativa, nè dalla parlamentare. E di certo se questa fosse stata la base, non sarebbesi potuto allora fissare un contingente così enorme per la Sardegna. Eppure la rendita catastale, che si ritiene in Sardegna superiore alla rendita reale per gli arbitrii degli agenti governativi che eseguirono le operazioni del censimento, non sarebbesi potuta rifiutare dalle onorevoli Commissioni. Ma quand'anche non avessero voluto tener conto della rendita catastale ed avessero ritenuta per base la cifra di lire 2,111,400 fissata nell'articolo 5 della legge 23 marzo 1853, senza dubbio il contingente d'imposta per la Sardegna sarebbe stato minore di quello che lo si vorrebbe da questa legge. La cifra di lire 2,111,400 non potea non prendersi in seria considerazione dalla Commissione; peccchè questa cifra, fissata da una legge, rassicurava i contribuenti meglio che i vaghi criteri e le oscure operazioni di calcoli ignoti, mercè i quali si volle arbitrariamente fissare la rendita reale imponibile in Sardegna.

Tanto più, o signori, la Commissione non doveva seguire codesto sistema, in quanto che doveva ritenere che per la disposizione degli articoli 12 e 13 della legge

TORNATA DEL 19 MARZO

15 aprile 1851 il valore estimativo non poteva essere mutato in Sardegna se non dopo il decorso di anni 30 o 60, secondo che si trattava di terreni ridotti allora a coltura o da ridursi o da bonificarsi.

Alla Sardegna dunque non fu assegnato il contingente d'imposta fondiaria che le si dovea per giustizia; ma con calcoli senza base, con criteri vaghissimi, non si pensò che ad accrescere le gravanze, per le quali tanto giustamente quanto intilmente non si cessò mai di porgere innumerevoli reclami.

La Camera ben vede cotesta ingiustizia, e voglio lusingarmi d'una riparazione.

Intanto però non è risoluto il dubbio sollevato dall'onorevole Sineo.

Questo dubbio rendevami intranquillo, ed a dissi-parlo, or sono pochi giorni, mi rivolgea alla cortesia dell'onorevole ministro delle finanze; il quale però compiacevasi darmi una risposta generica per modo, che il dubbio non si potesse da me considerer risolto.

Ora è bene che una risposta chiara e precisa sia data. Nel contingente assegnato alla Sardegna sono o no comprese le imposte da pagarsi sui terreni ademprivili? Il signor ministro non ignora che il demanio non pagava l'imposta principale di codesti terreni, ma solo le sovrimposte principali e comunali; ora se, l'imposta principale gravitante su questi terreni formerà parte del contingente assegnato alla Sardegna, la gravanza sarà minore di quella che non sia ove ne fosse esclusa.

La Camera comprende che i rappresentanti della Sardegna hanna diritto a codesta dichiarazione, ed in questo senso trovo fondato il dubbio sollevato dall'onorevole Sineo, e che non deve lasciarsi in una legge d'imposta, di cui non ultimo pregio dev'essere la chiarezza e la precisione.

Non credo sia una certezza; ad ogni modo, la più esplicita dichiarazione del signor ministro o della Commissione mi darà questa certezza.

Non sarebbe poi giusto, o signori, che tutto l'aumento dell'imposta gravitasse sui terreni ademprivili; tanto la società della ferrovia, quanto i comuni ai quali essi appartengono, non sono che proprietari, e non potrebbero essere gravati che nella stessa misura degli altri proprietari.

Attenderò dunque la dichiarazione che ho richiesta; perocchè non vorrei che la gravanza fosse anche maggiore di quella che si enuncia in questa legge.

Dalle cose dette la Camera apprese come della Sardegna non siasi dato serio pensiero nè il signor ministro, nè le onorevoli Commissioni governativa e parlamentare.

Era necessità fissare una cifra, e questa fu fissata; su qual base non importa; purchè si paghi il contingente dell'imposta assegnato. Ella è questa la giustizia della perequazione dell'imposta fondiaria? Io non iscorgo che un ingiusto provvedimento; io respingo

questa legge, e rifiuterò ad essa il mio voto, col profondo convincimento di compiere un supremo dovere verso la Sardegna e verso la nazione.

**RABBINI, commissario regio.** Io devo informare la Camera riguardo al modo con cui fu stabilita la rendita reale del compartimento della Sardegna, del quale tanto si lagna l'onorevole Salaris, come se la Commissione governativa e quella parlamentare non si fossero preoccupate per nulla dello stabilimento di questo estimo, di questa rendita reale.

La Commissione governativa aveva conoscenza che il nuovo catasto dell'isola era stato compiuto nel 1853, e che per ciò per la Sardegna si poteva ritenere non esservi una gran differenza tra la rendita censuaria e la reale, la qual cosa con leggerissima differenza si è verificata per la Sicilia, nella quale havvi pure un catasto assai recente.

A questa conclusione concorsero poscia i calcoli fatti successivamente sullo spoglio dei contratti di compra e vendita, dai quali si ottennero in fatti i seguenti risultamenti.

La rendita censuaria quale risulta dalla relazione Arnò e quale è iscritta nel nuovo catasto della Sardegna, per i terreni, è di lire 16,476,452; la rendita reale stabilita coi calcoli della Commissione (ultimo calcolo Del Maino) è fissata in lire 17,700,302.

Questi due risultati presentano una differenza di lire 1,223,850, la quale rappresenta gli aumenti probabili che devono essere avvenuti dal 1853 a questa parte nell'isola di Sardegna.

Io devo esporre queste circostanze alla Camera perchè, a detta dell'onorevole Salaris, sembra che la Commissione governativa non si sia punto occupata della Sardegna, inquantochè la rendita reale fu per quest'isola stabilita colle stesse norme e colle stesse cautele usate per gli altri compartimenti, ed io credo che non si possa muovere lagnanza pel piccolo aumento di lire 1,223,850 di rendita, tanto più se si riguarda ai considerevoli aumenti fatti in altri compartimenti.

**SALARIS.** Domando la parola.

**RABBINI, commissario regio.** Ora dirò poche parole riguardo ai beni ademprivili.

Mi pare che a questi provveda sufficientemente la legge che si sta discutendo. Questi beni, se non isbaglio, sono esenti dall'imposta perchè demaniali. Ora, se avvenga che taluni di essi beni passi a qualche privato o società qualunque, essendo essi già stimati col nuovo catasto, saranno essi assoggettati all'imposta sulla base del rispettivo loro estimo.

Riguardo poi ai rimanenti beni demaniali avvi nella legge, come ben pensate, un articolo il quale dichiara che tutte le esenzioni e tutti i privilegi sono aboliti, perciò saranno anch'essi assoggettati all'imposta come i beni de' privati.

Non intratterrò più oltre la Camera su quest'argomento, parendomi sufficientemente chiarita la questione.



**PRESENTAZIONE DI DISEGNI DI LEGGE: LAVORI MARITTIMI; OPERE DI DIFESA E DI NAVIGAZIONE A FIUMI E LAGHI; LAVORI PER PONTI E STRADE.**

**PRESIDENTE.** Ha la parola il ministro dei lavori pubblici per presentare alcuni progetti di legge.

**MENABREA, ministro dei lavori pubblici.** Ho l'onore di presentare alla Camera i seguenti progetti di legge: il primo per staziamento di fondi nei bilanci 1864, 1865 e seguenti per esequimento di lavori straordinari marittimi; un secondo progetto di legge analogo per opere straordinarie di difesa e di navigazione a fiumi e laghi; un terzo progetto di legge, analogo ai precedenti, per lavori straordinari di strade e ponti.

Queste spese sono già contemplate nel bilancio 1864.

**PRESIDENTE.** Si dà atto al signor ministro della presentazione di questi progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti.

**SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE SUL CONGUAGLIO DELL'IMPOSTA FONDIARIA.**

**SELLA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Parli.

**SELLA.** La Commissione è dolente di non poter accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Sineo per due ragioni che io enuncerò in pochissime parole, parendomi oramai da tutti sentita la necessità che la discussione si accori il più che sia possibile. L'onorevole Sineo propone che l'aumento d'imposta che si vorrebbe portare sopra la Sardegna sia tutto portato sopra i terreni ademprivili.

*Una voce.* No!

*Altre voci.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Questi sono veramente i termini dello emendamento.

**SELLA.** Io pregherei l'onorevole nostro presidente a voler dare nuovamente lettura dell'emendamento su cui si ragiona, perchè parmi che gli onorevoli Sineo e Salaris non siano d'accordo.

**PRESIDENTE.** « Pel compartimento numero 9 il contingente d'aumento voluto dall'articolo primo sarà distribuito esclusivamente sui beni ademprivili. »

Questo è veramente il tenore dell'emendamento.

**SELLA.** Diceva infatti l'onorevole Sineo non potersi portare altro aumento sopra alcuni dei terreni che attualmente pagano imposta perchè le leggi precedenti hanno garantito i possessori di quei terreni che altri aumenti sopra i medesimi non sarebbero stati recati. Ora, voglia la Camera udire lettura dell'articolo 12 della legge del 1851 sopra questa materia:

« Il censimento prediale provvisorio starà in vigore finchè con altra legge non siasi istituito il censimento stabile parcellare. In ogni caso però il valore estimativo dell'unità di misura d'ogni proprietà assegnato ora provvisoriamente non potrà essere mutato se non dopo 30 anni almeno. »

Consegue da quest'articolo che quando si volessero mutare le unità d'estimo, se si volessero, per esempio, mutare i rapporti fra l'imposta dei vari contribuenti nell'isola, facendo mutazioni nell'estimo a cui questa legge si riferisce, allora l'onorevole Sineo avrebbe qualche ragione per elevare i dubbi che eleva; ma questo articolo non toglie per nulla al legislatore la libertà d'accrescere l'imposta totale.

**SALARIS. (Interrompendo)** L'aumento non lo ricusiamo. (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Non interrompa, parlerà a suo tempo; lasci che ciascuno svolga le sue idee.

**SALARIS.** Domando la parola.

**SELLA.** Io concludo dunque risultare colla massima evidenza dalla lettura di quest'articolo, che il legislatore ha pienissima facoltà di accrescere l'imposta sopra questi terreni, purchè l'accresca contemporaneamente e nella stessa misura sopra tutti gli altri terreni dell'isola.

La seconda obbiezione che avrei a fare all'emendamento Sineo, il quale vorrebbe che tutti questi aumenti si portassero su questi terreni ademprivili, sta nella legge di concessione delle strade ferrate dell'isola, in cui è detto che 200 mila ettari di questi terreni ademprivili saranno dati in concessione alla società che s'incarica della costruzione di queste strade ferrate. Ivi si dice infatti che questi terreni saranno, per ciò che riguarda il loro possesso, sottoposti alle leggi generali dello Stato, e ad essi debbonsi quindi applicare le stesse contribuzioni dirette che si applicano a tutti gli altri terreni. Non sarebbe quindi, per quanto io penso, nè equo, nè opportuno lo applicare ai terreni concessi alla società che deve costruire queste ferrovie un trattamento particolare, un trattamento anormale, venendo a distribuire sui medesimi un'imposta che non fosse contemporaneamente distribuita su tutti gli altri terreni.

Concludo dunque col dire che per queste due principali ragioni la Commissione non accetta l'emendamento Sineo.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Salaris.

*Voci.* Ai voti! ai voti! (*Vivissimi segni d'impatienza*)

**PRESIDENTE.** Interrogo la Camera se appoggi l'emendamento Sineo.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato...

**SALARIS.** Mi consenta la Camera una brevissima risposta all'onorevole Sella. Io spero non si vorrà votare sotto l'impressione delle sue parole.

Io, rappresentante della Sardegna, dichiaro solennemente che la Sardegna non rifiuta l'aumento della imposta allorquando suprema necessità dello Stato lo domanda, e l'onorevole Sella sa per prova che la Sardegna non indietreggiò di fronte a sacrifici di sangue e di denaro.

Ma, o signori, non è questa la questione. L'aumento dell'imposta richiesta dal signor ministro graviti equa-



TORNATA DEL 19 MARZO

mente su tutte le parti del regno, la Sardegna non chiede di essere esente; pagherà anch'essa la sua quota; ma la pagherà nella misura che le si conviene per giustizia.

La Commissione doveva perequare anzitutto l'imposta fondiaria, e accertata questa cifra in giusta proporzione, imporre l'aumento.

Nello stabilire la rendita imponibile per la Sardegna, non poteva mutare il valore estimativo, e questo valore appunto cambiò arbitrariamente la Commissione di cui fa parte l'onorevole Sella, e mal potrebb'egli giustificare questo fatto.

Affermi, se lo può, l'onorevole Sella di non aver cambiato il valore estimativo, od affermi come lo si potesse fare in onta alla prescrizione dell'articolo 12 della legge 15 aprile 1851 di cui si compiacque l'onorevole Sella dar lettura alla Camera. Egli non potrà ciò affermare, e quindi è dimostrato che fu variato il valore estimativo dei fondi ai quali ne fu attribuito un altro dalla Commissione con eccesso di arbitrio; e quindi è dimostrata la ingiustizia della gravezza imposta alla Sardegna.

Separi l'onorevole Sella le due questioni, dappoichè sull'aumento dell'imposta richiesta dal ministro delle finanze non cade dubbio.

L'ingiustizia sta nell'aver voluto cambiare il valore estimativo de' fondi per accrescerne la rendita imponibile, nell'aver per ciò stesso nel modo più manifesto violato il disposto dell'articolo 12 dall'onorevole Sella citato.

L'ingiustizia è manifesta, evidente è la gravezza imposta arbitrariamente alla Sardegna, e confido che la rettitudine de' rappresentanti della nazione non vorranno sanzionarla col loro suffragio.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Sineo propone un'aggiunta al suo primo emendamento, la quale sarebbe del tenore seguente: *salvo ciò che è disposto nel contratto coi concessionari della ferrovia.*

**GRIXONI.** Faccio riflettere all'onorevole Sineo che l'imposta che egli vorrebbe imporre sui terreni ademprivili che sono di proprietà o che rimarranno di proprietà dei comuni diverrebbe un'imposta gravosissima a quei soli comuni i quali avranno la parte loro spettante dei termini ademprivili con beneficio agli altri comuni che non pagherebbero nulla e con danno insopportabile a questi, che, invece di una proprietà, acquisterebbero un onere.

Faccio solo riflettere questo all'onorevole Sineo.

**SINEO.** Domando la parola.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**SINEO.** L'onorevole Grixoni non ha afferrato....

*Voci.* Ai voti! ai voti! (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Interrogo la Camera se appoggia la chiusura di questa discussione.

(È appoggiata.)

**SINEO.** Domando la parola contro la chiusura.

Non si può chiudere una questione finchè i termini di essa non sono esattamente stabiliti.

Io non ho inteso di proporre, come suppone l'onorevole Grixoni, che si metta una sovrimposta sui beni ademprivili prima che siano resi fruttiferi coll'industria privata. Non si tratta dunque di gravare i comuni.

Non si tratta neanche di gravare la società costruttrice delle ferrovie. Essa non dovrà pagare niente di più di ciò che si è convenuto col suo contratto.

Eliminate queste due obiezioni, vediamo se è giusto quello che propongo, e se è utile alla Sardegna, cosa di cui mi pare dubiti ancora l'onorevole Grixoni. Vi sono 400,000 ettari.... (*Rumori*)

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Perdoni; la Camera, come sente, vuole andare ai voti, se non parla contro la chiusura....

**SINEO.** Parlo precisamente contro la chiusura. (*Con impeto*) In tutti i paesi del mondo, quando si parla contro la chiusura, si ha diritto di dimostrare che la questione ha bisogno di essere ulteriormente discussa; sono perfettamente nel regolamento. Vi sono 400,000 ettari....

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Perdoni l'onorevole Sineo; esso invece di parlare contro la chiusura, svolge le sue idee in merito.

**SINEO.** Ma non so in che modo si possa parlare contro la chiusura, salvo che dimostrando che la questione non è matura.

**PRESIDENTE.** Dimostri che la questione non è matura, ma non si faccia a dimostrare il merito del suo emendamento.

**SINEO.** Non è onesto di giudicare... (*Rumori vivissimi e voci di disapprovazione*) Non è onesto di giudicare senza sentire le parti.

**PRESIDENTE.** Questo è trasmodare nei termini. (*Nuovi rumori*)

Parli solo contro la chiusura; procediamo ordinati e calmi.

**SINEO.** Ho diritto di fare appello all'onestà della Camera e di confidare che essa non vorrà giudicare prima che la questione sia richiamata a' suoi veri termini.

Davanti alla questione quale io la pongo non sussiste la difficoltà suscitata dall'onorevole Sella, nè quella suscitata dall'onorevole Grixoni.

Io propongo unicamente di scontare l'aumento decretato da questa Camera con quello cui andrebbero soggetti, indipendentemente da questa legge, beni che attualmente pagano o poco o nulla, beni che, quando anche continuassero ad essere assoggettati a tenuissime imposte, in proporzione dei prodotti di cui sono suscettibili, basterebbero sempre per far fronte all'aumento di contingente che si vuole addossare alla Sardegna.

Basta che gli acquirenti di beni ademprivili si adattino a pagare due lire per ogni ettare, ed avremo senza gran dilazione un'entrata a favore dell'erario nazionale di lire 800,000.

Vedete dunque come sia facile di ottenere che l'au-

mento del contingente della Sardegna sia ben presto assorbito dall'imposta cui dovranno sottoporsi i beni adempribili una volta che siano pienamente allodializzati, senza correre nessun rischio nè di derogare al contratto che abbiamo fatto coi costruttori delle ferrovie, il quale sarà salvo in ogni sua parte, nè di porre soverchi carichi ai comuni, come temeva l'onorevole Grixoni.

In quanto ai comuni, credo che queste spiegazioni varranno a tranquillizzarli; in quanto alla società delle ferrovie, per maggiore di lei appagamento, ho proposto un'aggiunta dichiarativa al mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Metto adunque ai voti l'emendamento dell'onorevole Sineo.

(Non è approvato.)

Non rimane ora che votare l'articolo 2, e quindi l'aggiunta proposta dall'onorevole Sandonnini.

(L'articolo 2 è approvato.)

Ora viene l'aggiunta del deputato Sandonnini.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Io prego l'onorevole Sandonnini a considerare che la sua aggiunta non aggiunge nulla all'emendamento da lui inviato per l'articolo 6, quindi potrebbe abbandonarla quando nell'articolo 6 fosse introdotta la disposizione che egli propone.

Io trovo che quest'aggiunta è assolutamente esuberante.

**SANDONNINI.** Io convengo che in parte l'onorevole signor ministro ha ragione, perchè in sostanza le parole aggiuntive all'articolo 3 si possono assai bene aggiungere all'articolo 6.

Con questa riserva non ho difficoltà di abbandonare per ora la mia proposta, con che però resti inteso che non è per nulla pregiudicato l'emendamento stesso che io credo logico e conveniente.

**PRESIDENTE.** Si passa all'articolo 3.

« Art. 3. La imposta principale sui fabbricati urbani in Piemonte e nella Lombardia di vecchio censo è stabilita nella misura di 12 1/2 per cento delle rendite dichiarate e diminuite del 25 per cento.

« L'aumento d'imposta sui terreni del compartimento n. 1 sarà nel 1864 distribuito in contingenti speciali sui comuni o consorzi stabiliti per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile in ragione delle loro quote attuali.

« Però nei comuni o consorzi di censo lombardo il contingente sarà limitato in guisa che il totale sull'imposta principale non ecceda 14 centesimi per ogni scuto dell'estimo comunale o consorziale.

« La eccedenza d'imposta non distribuita per la precedente limitazione sarà compensata all'erario coi proventi dei beni incensiti delle antiche provincie.

« Questa disposizione avrà effetto insino a tanto che sieno ultimate le operazioni di cui nel seguente articolo. »

Conformemente al metodo che ho ieri indicato, interrogherò i vari oratori iscritti su quest'articolo, se essi persistono a voler la parola o se vi rinunciano.

Il deputato Biancheri?

**BIANCHERI.** Apprezzando la giusta impazienza della Camera di terminare questa discussione, rinuncio alla parola.

**PRESIDENTE.** Il deputato Castagnola?

**CASTAGNOLA.** Rinuncio anch'io per lo stesso motivo.

**PRESIDENTE.** Il deputato Boggio?

**BOGGIO.** Rinuncio alla parola per le stesse ragioni.

**PRESIDENTE.** Il deputato Ercole?

**ERCOLE.** Dovrei dire poche parole. (*Movimento di impazienza*)

**PRESIDENTE.** Parli.

**ERCOLE.** L'emendamento che all'articolo 3 del primitivo progetto della Commissione fu da me presentato nei primi giorni in cui il progetto medesimo venne in discussione è del tenore seguente:

« Il riparto interno del contingente compartimentale fra le rispettive provincie, i circondari ed i comuni per le provincie piemontesi, liguri e modenesi, sarà variato secondo i risultati di una stima provvisoria da eseguirsi fra un anno sulla base delle stesse norme adottate per la tassa sui fabbricati nelle antiche provincie con legge del 31 marzo 1851, e nei modi che verranno determinati con decreto reale.

« Compiuta la stima provvisoria, si farà luogo secondo i risultati della medesima alle rettificazioni ed ai compensi dovuti tra le provincie, i circondari, i comuni ed i singoli contribuenti. »

Questo mio emendamento aveva per iscopo di soddisfare ai voti espressi nelle numerose petizioni rassegnate alla Camera, e nei vari organi della stampa di queste provincie, voti raccomandati da tutte le ragioni di giustizia e di convenienza.

Non mi farò ora certamente, dopo la votazione del principio fondamentale della legge, ad esporre queste ragioni, d'altronde ben note al Parlamento; mi sia soltanto permesso di ricordare alla Camera le conclusioni della petizione dei 34 comuni del circondario d'Alessandria che io mi compiaccio di citare a loro onore.

« Animati sempre da spirito patriottico, essi sopportano in pace le servitù militari, come già sopportarono i danni ed i pesi di due patrie guerre. Lamentandosi, essi non intendono di opporsi o combattere una legge che riconoscono di necessità finanziaria e di somma importanza politica; ma, senza fare l'apologia delle basi adottate dalla Commissione ministeriale, si credono in diritto di chiedere una legge informata a più sani criteri di vera giustizia distributiva, in cui trovisi adottato nella perequazione in genere e nel riparto in specie un principio razionale che possa venire applicato alla perequazione eziandio dei circondari e dei comuni fra di loro.

« Essendo generalmente conosciuta la superficie dei terreni, dovrebbero facilmente trovare modo di perequarne gli estimi catastali che ne esprimano la rendita, ad analogia di quanto si è fatto in Piemonte per i fabbricati con semplice consegna, con tanto vantaggio

TORNATA DEL 19 MARZO

della pubblica finanza, senza grave spesa, in brevissime termine e senza resistenze. »

Ora la Commissione nella novella sua redazione sottoposta all'adozione della Camera, avendo accolto il principio informatore del mio emendamento, sebbene io sia convinto che l'intero sistema adottato colla legge 31 marzo 1851 sui fabbricati, per la sua semplicità e speditezza, applicato al caso concreto, e colla stima provvisoria dei terreni desiderata da gran tempo in queste provincie, avrebbe più facilmente raggiunto lo scopo che la Commissione medesima si è prefisso; desideroso tuttavia di por termine a questa troppo lunga discussione, stimo opportuno di associarmi in massima ai nuovi articoli formulati dalla Commissione, e ritiro conseguentemente il mio emendamento, seguendo l'esempio dato dagli oratori che mi hanno preceduto.

**PRESIDENTE.** Il deputato Nisco è iscritto sull'articolo 3.

*Voci. Non c'è!*

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Mazza.

**MAZZA.** Io volevo specialmente presentare alcune osservazioni in proposito del circondario che mi fa l'onore di mandarmi in Parlamento, per dimostrare quanto era sproporzionatamente aggravato non solo dalla proposta ministeriale, ma da quella stessa della Commissione che riduceva d'alquanto la prima. Ora però che, per effetto delle proposte Sella, non si fa più differenza di zone catastali, e che tutti, nelle antiche provincie, concorrono nella stessa aliquota d'aumento pel 1864, salvo a proporzionare in seguito il contingente alle rendite nette, denunziate e verificate, io non avrei qui buon garbo a contrastare quel termine d'accordo che fu trovato per cessare ogni gara tra le varie parti del Piemonte, e quindi anch'io rinuncio alla parola.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Leardi.

**LEARDI.** Io volevo dimostrare che la Commissione, la quale aveva già riconosciuto una gradazione nella aliquota del censo dei comuni di catasto ex-lombardo, doveva stabilire una conveniente graduazione nel *maximum* che deve essere il termine di rapporto tra questi comuni e la Lombardia. I 14 centesimi stabiliti dalla Commissione sono una guarentigia illusoria pei circondari che hanno e debbono avere un'aliquota minore per ogni scudo. (*Rumori*)

**ARA.** Domando la parola.

**LEARDI.** Ma non si spaventi la Camera, chè io non entrerò in questo labirinto. Io intendo anzi di rinunciare a questa mia dimostrazione, e ciò per due ragioni.

Anzitutto, lo dico schiettamente, perchè non posso supporre che un emendamento da me proposto a quest'ora possa essere votato. Io credo che tutti gli emendamenti potrebbero indirizzare alla Commissione quel celebre motto: *Cesar morituri te salutant*. Non voglio condannare il mio emendamento a morire cogli altri.

Il secondo motivo per cui io rinuncio alla mia dimostrazione ed all'emendamento che ne sarebbe la

conseguenza, egli è perchè io vorrei guadagnarvi, piuttosto che l'antipatia, la simpatia della Camera, poichè io sono d'avviso, o signori, che, allorquando questa legge sarà posta in esecuzione, si manifesteranno inconvenienti così gravi, che noi dovremo allora con migliori argomenti venirvi a chiedere che si tolgano almeno in parte questi inconvenienti gravissimi. Egli è perciò che per non togliermi quella simpatia a cui farò appello quando sarà venuto questo momento, che io prevedo; egli è, dico, per non togliermi questa simpatia, che io credo d'interpretare e certamente interpreto il voto della Camera, rinunciando agli emendamenti che io volevo proporre, che allora soltanto saranno accettati quando i fatti, più eloquenti delle mie parole, verranno in mio aiuto.

**PRESIDENTE.** Esaurita così la nota degli oratori iscritti sull'antico articolo 3, vengono ora quelli che hanno domandata la parola sul nuovo articolo 3 della Commissione.

Importa però che di questo articolo si dia lettura.

« Art. 3. L'imposta principale sui fabbricati urbani in Piemonte e nella Lombardia di vecchio censo è stabilita nella misura di 12 1/2 per cento delle rendite dichiarate e diminuite del 25 per cento.

« L'aumento d'imposta sui terreni del compartimento numero 1, sarà nel 1864 distribuito in contingenti speciali sui comuni o consorzi stabiliti per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile in ragione delle loro quote attuali.

« Però nei comuni o consorzi di censo lombardo il contingente sarà limitato in guisa che il totale sulla imposta principale non ecceda 14 centesimi per ogni scudo dell'estimo comunale o consorziale.

« La eccedenza d'imposta non distribuita per la precedente limitazione sarà compensata all'erario coi avventi dei beni incensiti delle antiche provincie.

« Questa disposizione avrà effetto insino a tanto che sieno ultimate le operazioni di cui nel seguente articolo. »

Il deputato Cavallini ha facoltà di parlare.

**SELLA.** Domanderei la parola per una questione di redazione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**SELLA.** Nella prima parte dell'articolo è detto:

« L'imposta principale sui fabbricati urbani in Piemonte e nella Lombardia di vecchio censo è stabilita nella misura di 12 1/2 per cento delle rendite dichiarate e diminuite del 25 per cento. »

Ora, siccome la legge del 1851 diminuisce del 25 per cento la rendita dei fabbricati in generale, ma del terzo quella degli opifici, così a togliere ogni equivoco, dopo la parola *rendite*, invece di dire: *dichiarate e diminuite del 25 per cento*, bisognerebbe sostituirvi: *imponibili determinate a norma della legge 31 marzo 1851 vigente nelle antiche provincie*.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** E nella Lombardia?

**SELLA.** Questa disposizione si trova estesa anche alla Lombardia per il fatto della redazione dell'alinea.

**PRESIDENTE.** Allora il primo capoverso dell'articolo terzo resterebbe così redatto :

« L'imposta principale sui fabbricati urbani in Piemonte e nella Lombardia di vecchio censo è stabilita nella misura di 12 1/2 per cento delle rendite imponibili determinate a norma della legge 31 marzo 1851 vigente nelle antiche provincie. »

*Voci.* E nella Lombardia ?

**PRESIDENTE.** La Commissione ha inteso appunto di estendere ad essa questa disposizione, colla dichiarazione: *a norma della legge del 31 marzo 1851 vigente nelle antiche provincie.*

**SELLA.** C'è anche una piccola variazione che non è che di forma. Per coordinare quest'articolo 3° converrebbe sostituire nel penultimo capoverso alle parole *nelle antiche provincie* le parole *del compartimento numero 1.*

**PRESIDENTE.** Dunque si dirà: *nel compartimento numero 1.*

**SELLA.** Bisogna eliminare l'espressione: *vigente nelle antiche provincie*, là dove si parla dell'eccedenza dell'imposta non distribuita sui circondari di censo lombardo. Invece di dire che l'erario sarà compensato coi proventi dei beni incensiti delle antiche provincie, siccome questa disposizione non si riferisce alla Sardegna, bisogna dire invece: *del compartimento numero 1.*

**SALARIS.** *Compartimento numero 9.*

**SELLA.** No, *numero 1.*

**PRESIDENTE.** Si eccettua la Sardegna, perchè questa disposizione non vi si riferisce.

**MAZZA.** Chiedo di parlare sull'articolo 3.

**PRESIDENTE.** Allora debbo dare la parola a chi è iscritto prima.

**MAZZA.** È per uno schiarimento su questa questione.

**PRESIDENTE.** Se è sulla redazione, posso darle la parola, altrimenti no.

**MAZZA.** L'espressione: « il 12 1/2 per cento della rendita dichiarata imponibile a termine della legge sui fabbricati del 1851 » si applicherebbe egualmente ai fabbricati della Lombardia, pei quali attualmente la riduzione si fa in una proporzione diversa.

Quale è l'intendimento preciso della Commissione a questo riguardo ?

**ALLIEVI, relatore.** Chiedo di parlare.

Lo scopo di questa prima parte dell'articolo è di stabilire la parità di trattamento tra i fabbricati urbani del Piemonte ed i fabbricati urbani di vecchio censo della Lombardia.

Questi ultimi pagano due imposte, l'imposta fondiaria, più un'imposta addizionale sulle rendite dichiarate. Quest'imposta addizionale si paga sulla misura di una rendita imponibile, la quale si determina colla deduzione del 15 per cento.

Ora, siccome vogliamo introdurre la parità di tratta-

mento, abbiamo voluto che le deduzioni fossero eguali nell'uno e nell'altro compartimento.

Ecco la ragione per cui è stata introdotta questa prima parte dell'articolo.

**MAZZA.** Domanderei ancora se indicandosi semplicemente la legge del 1851 in questo primo articolo, per effetto di questa semplice indicazione, debbasi intendere abolita in Lombardia quella disposizione di legge, per cui la riduzione che quivi si fa sulla rendita dei fabbricati è del 25 per cento, e applicatavi invece la sola riduzione del 15 per cento, che è formata dalla detta legge del 1851.

**PRESIDENTE.** Io direi, poichè il pensiero è ben determinato, che la Commissione può tenerne conto nel corso della discussione, e si vedrà se il tenore della formola rappresenta esattamente questo pensiero ; procediamo pertanto, e la Commissione intanto vedrà se queste parole siano sufficienti ad esprimere il suo concetto.

**SELLA.** Io credo che una parola sola basta a togliere ogni dubbio ; non si tratta certamente di estendere alla Lombardia tutta la legge del 31 marzo 1851, o di stabilirvi delle formalità e procedure diverse da quelle che sono stabilite attualmente dalle leggi vigenti in Lombardia, ma si vuole soltanto che nella determinazione delle rendite imponibili sieno fatte le stesse deduzioni alle dichiarazioni che nelle antiche provincie. Quindi è che a giudizio della Commissione la redazione proposta basta per conseguire il voluto effetto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cavallini ha la parola sull'articolo 3.

**CAVALLINI.** Signori, in una quistione cotanto grave, quale è quella che ci preoccupa da tanti giorni, e che tocca così da vicino gl'interessi di tutti i contribuenti, io, che pur soglio prendere la parola sì rare volte, crederei di mancare gravemente al mio mandato se non mi facessi a chiedere dalla vostra cortesia una benevole attenzione per pochi istanti.

Io, tuttochè non abbia potuto esprimere mai prima d'ora la mia opinione intorno ai principii che regolano questo schema di legge, tuttavia al punto in cui siamo giunti, abbandono, sebbene a malincuore, tutto ciò che ha tratto alla discussione generale, e scendo dritto dritto alla questione che forma il soggetto delle disposizioni che si contengono nel novello progetto, che venne ora formulato dalla Commissione.

L'articolo 2° del primitivo progetto, sì del Ministero che della Commissione, faceva a noi delle antiche provincie una brutta situazione; ci collocava sopra un doloroso spinaio, ci gettava sopra un letto di Procuste, nel quale io non so se il signor ministro delle finanze nella sua mitezza avrebbe avuto il coraggio di segare le mani e i piedi di coloro che non avrebbero potuto adagiarsi. Stavano di fronte gli uni contro gli altri i circondari di tutto il Piemonte e della Liguria ; essi avrebbero dovuto contendere fra loro e disputarsi il terreno palmo a palmo ; fu provvido consiglio ritrarci da una via, nella quale niuno, per quanto io pensi,

## TORNATA DEL 19 MARZO

avrebbe trovato il proprio tornaconto, e non nè avrebbero guadagnato se non i nostri comuni nemici, ed io non posso non far plauso alla concordia.

Non attenderò io al certo a codesta, ed anzi mi guarderò bene di rompere o guastare l'economia di quel processo, che se non è vagheggiato, mi sembra per lo meno tornare non ingrato a parecchie delle antiche provincie.

Siccome però io veggio che mentre la Commissione governativa da prima e Ministero di poi e Commissione parlamentare per ultimo avevano sempre e costantemente adottato per quattro circondari, i circondari del catasto ex-lombardo, cioè di Pallanza, Novara, Lomellina e Voghera, un sistema che ora viene ad un tratto abbandonato, così a noi, rappresentanti d'Italia, ma eletti da quei circondari, corre il debito di dichiararvi che la posizione che in oggi la Commissione ci propone noi non la possiamo accettare.

Signori, dopo di averci portati di sbalzo al livello della Lombardia per il 1864, ci rimanda per gli anni successivi ai risultamenti delle denunce.

Noi, sebbene non ci si usi quel riguardo che pure è stato accordato a tutti coloro che per forza di questa legge deggiono subire un aggravio; sebbene non ci vediamo chiamati, contro ogni principio di giustizia e di equità, noi parimente, a partecipare al beneficio della diminuzione, ammessa dall'emendamento Jacini, in un milione e quattrocento mila lire rotonde per ciascuno dei primi tre anni 1864, 1865 e 1866, e ce ne vediamo anzi, e noi soli, proprio i soli esclusi, ciò nondimeno non ne moviamo lagnanze d'averci portati addirittura al *maximum* dell'imposta, cioè a quella che si paga dalla Lombardia.

Quello che non possiamo però in niun modo ammettere è di volere altresì assoggettarci al sistema delle consegne.

Non è già, o signori, che noi ripugniamo per principio, per massima, in modo assoluto al sistema delle denunce, per quanto c'ispiri poca fiducia. Noi anzi faremmo di buon grado questo esperimento; ma per farlo converrebbe che il compartimento piemontese-ligure-ex-lombardo si trovasse intieramente ed in ogni sua parte nelle stesse condizioni, vale a dire che in nessuno de' suoi circondari esistesse un catasto regolare.

Ho detto che il sistema delle consegne ispira poca fiducia. E qui lasciatemi che di passaggio vi faccia osservare, come per me sia veramente inconcepibile e come debba parere strano assai che il sistema delle consegne, combattuto, rifiutato e condannato da tutti, se non siccome impossibile affatto, di esecuzione però altamente difficilissima ed intricatissima, e di risultati ancora più incerti, come, dico, dopo una censura sì amara che il relatore ed il signor ministro delle finanze in questi stessi giorni hanno reiteratamente fatto di tale sistema, maggiore quando si trattasse di applicarlo proprio là dove è vigente un catasto regolare, tutto ad un tratto, improvvisamente ci venga ritirato

l'antico ed anche il posteriore progetto, e ci si presenti oggi, oggi soltanto' il sistema delle consegne, e ci si dica: oggi è divenuto buono, accettatelo; ve lo diciamo oggi noi, e vi basti così, e come se tutte le difficoltà fossero per incanto sparite, e come se l'attuazione pratica, da ardua e malagevole che era, fosse diventata la più ovvia del mondo.

**BOGGIO.** Chiedo di parlare.

**CAVALLINI.** Eppure, noi accetteremmo, lo ripeto, anche codesto esperimento, se le condizioni nel compartimento fossero identiche.

Ma la cosa non è così. Nel compartimento piemontese vi sono quattro circondari che hanno un censo regolare, tanto regolare che potete sin d'ora misurare la loro imposta, e dire ad essi, pagherete tanto, e con tanto sarete equiparati alla Lombardia.

Ora, a che cosa servirebbe per questi circondari la consegna? Per farci pagare come la Lombardia? Ma non ne avete bisogno, e noi alla nostra volta siamo disposti a pagare il *maximum* dell'imposta, e subito.

Per farci per avventura pagar meno? Ma l'ora delle diminuzioni non è ancora venuta per noi, ed i nostri sacrifici durano e dureranno Dio sa quando, e noi, che per lo addietro abbiamo pagato molto più degli altri, e che pure in tanto bisogno di fare l'Italia, e di provvedere alle stringenti angustie del pubblico erario, non ci siamo mai permesso di accennare a diminuzione di imposta, noi non vi chiediamo, nè vi possiamo chiedere neppur questo! (*Bravo!*)

Non possiamo pertanto immaginarci che le consegne non siano che uno strumento e non abbiano a servire ad altro, tranne che ad accrescere la nostra quota d'imposta, a gravarci ancora di più; in una parola, permettetemi l'espressione, a consumare una solenne ingiustizia.

**LEARDI.** Domando la parola.

**CAVALLINI.** Voi, Commissione, non avete il diritto di trattare gli stessi enti catastali con due pesi e con due misure.

**SINEO.** Benissimo!

**CAVALLINI.** Voi, Commissione, non potete non essere coerente con voi stessa; voi dovete esser logica, e, od estendere le consegne da per tutto, in tutto lo Stato, in tutti i compartimenti, in tutte le provincie, in tutti i circondari indistintamente, in ogni angolo del regno d'Italia; o, se voi non credete di accettarle, non le accettate per la Toscana, per la Romagna, per le provincie meridionali, per la Lombardia, dove, e solo perchè ivi havvi un catasto regolare, voi, sino al promesso conguaglio definitivo, non le potete nemmeno applicare nelle provincie ex-lombarde, cioè a Voghera, Lomellina, Novara e Pallanza, perchè esse pure hanno un regolare catasto, hanno lo stesso catasto lombardo, al quale si tributano pure tante lodi.

E che sia così, e che non possa essere altrimenti che così, vi convincerete facilmente se, essendovi da una parte una garanzia, un controllo, un ripartitore immanchevole, irrefragabile, certo nel catasto, e dall'al-

tra non essendovi che le incertezze, le inesattezze, le imperfezioni, e, se volete, anche le infedeltà delle consegne, e queste infedeltà, pur troppo, non faranno difetto, e le diminuzioni nella estimazione della rendita, che ne deriveranno irremissibilmente, non potranno a meno che venire sinistramente a danno dei quattro circondari aventi il catasto il più regolare, e portarci ad un'imposta non in ragione, come nella finitima Lombardia, del 12 per cento della rendita, ma ad un aumento del 20, del 30, del 40 per cento della rendita prediale....

**SINEO.** Anche l'80

**CAVALLINI.** Accetto l'interruzione, e forse anche l'80 e più ancora, ad un aumento insomma spaventevole.

In vista di questo bell'avvenire che ci presenta in oggi la Commissione, la Camera troverà ben naturale che i rappresentanti che appartengono ai circondari di Pallanza, Novara, Lomellina e Voghera, si alzino tutti come un sol uomo e dimandino: ma che abbiamo fatto noi? Che volete da noi? Che mai volete fare di noi? Chi siamo noi? Ci volete Lombardi, o ci volete Piemontesi?

*Una voce.* Siamo Italiani.

**CAVALLINI.** Se siamo Italiani, fateci la posizione che fate a tutti gli altri Italiani, ma la Commissione non ce la fa, e posti tra il Piemonte e la Lombardia, siamo destinati a portare il male di tutti e due i compartimenti.

Egli è per ciò, o signori, che noi, a costo anche di fare un salto troppo sensibile, acconsentiamo al *maximum* proposto dalla Commissione, ma perchè, fortuna o sventura che sia, abbiamo noi pure un catasto regolare, ci troviamo in una condizione diversa dagli altri, in una condizione di certezza e di stabilità, ma non condannateci a subire l'incertezza delle consegne, le consegne di cui non potete avere bisogno, incertezza che non può non influire e non portare oscillazioni nel valore delle nostre terre, e che inesorabilmente ci recherà aggravii, che non temono e non possono temere gli altri compartimenti che hanno pure un catasto regolare, ma che frattanto voi non volete ugualmente assoggettare alle consegne.

Questi brevi cenni, che vi esprimono il mio profondo convincimento, sono così evidenti, che non dubitiamo abbiano a portarlo anche nelle vostre coscienze, così che vorrete approvare la proposta che in nome anche de' miei colleghi tutti dei circondari di Pallanza, Novara, Lomellina e Voghera vi faccio dell'emendamento che depongo nelle mani del signor presidente; col quale emendamento i circondari con catasto ex-lombardo, accettando tutta la parte d'amarezza che loro è propinata da questa legge, lasciano ad integrale ed esclusivo profitto del resto del compartimento i benefici della riduzione dalla Camera già approvata, e della proposta che fa ora la Commissione.

Confido che il relatore, che ha sì valorosamente sostenuto in questa ultima tornata lo stesso assunto che

attualmente ho io propugnato e che per le stesse considerazioni ieri ancora ha combattuto l'emendamento del deputato Zanardelli, e che anche il signor ministro delle finanze, il quale ha pure in questa stessa discussione esposti gli stessi principii e rigettate le stesse conseguenze perniciose delle consegne, quando si applichino e si estendano dove havvi un regolare catasto, vorranno coll'autorevole loro voce venire in sostegno della mia proposta, che abbandonano al giudizio della Camera. (*Bene!*)

**ABA.** Iscritto nella discussione della legge, non è venuto il mio turno per poter dire le ragioni, per le quali io credeva di dover votare contro.

Io voto contro la legge, perchè la credo impolitica, inopportuna, ingiusta. Una delle maggiori ingiustizie io la scorgeva nelle disposizioni dell'articolo 3 come era stato proposto e dal Ministero e dalla Commissione, perchè dopo di avere coll'articolo 1° staccate le antiche provincie dal resto d'Italia, con tale articolo si dividevano i diversi circondari delle antiche provincie tra loro.

Io trovava in quell'articolo un germe di discordia, perchè si era diviso il censo ligure dal lombardo, dal piemontese.

La prudenza dei deputati delle antiche provincie, come ha notato l'onorevole Cavallini, ha, secondo me, fatto in modo da togliere quella diversità che non si deve ammettere. La Commissione, informata del buon accordo dei deputati delle antiche provincie, propose l'articolo 3 che ora si discute, ma la medesima nella compilazione di detto articolo vi aggiunse una disposizione che, a mio senso, importa un nuovo aggravio a carico di queste antiche provincie in vantaggio delle finanze.

Infatti, onde evitare l'inconveniente che ne sarebbe addivenuto a carico delle provincie antiche aventi censo lombardo, che dovessero pagare di più di quanto saranno per pagare le provincie della Lombardia, la Commissione propose che l'imposta principale non eccedesse 14 centesimi per ogni scudo dell'estimo comunale o consorziale.

Tale proposta però, diminuendo l'introito del contingente stabilito a carico delle antiche provincie, importò la necessità di un compenso in favore dell'erario, onde non distribuirlo fra gli altri contribuenti delle antiche provincie. E ciò si volle fare proponendo di portare al 12 1/2 per cento la rendita relativamente all'imposta principale sui fabbricati urbani in Piemonte e nella Lombardia.

Mi pare anche di trovare questo nell'articolo 3, dove è detto che l'eccedenza d'imposta non distribuita per la precedente limitazione sia compensata all'erario coi proventi dei beni incensiti delle antiche provincie.

Amesso il sistema che si è adottato dalla Commissione per togliere la differenza tra i diversi censi delle antiche provincie, mi pare che non si poteva e non si doveva dalla Commissione proporre un mezzo così largo in favore dell'erario.

Io ammetto che si dovesse dalla Commissione pensare a provvedere a quanto era mancante a che tutti i contingenti fossero soddisfatti, compensando anche della differenza che si doveva fare collettivamente ai beni di censo lombardo, ma non ammetto che in modo indefinito si debba dare all'erario tutto il prodotto dei beni censiti e non censiti. Perchè non l'ammetto? Perchè dai ragionamenti stati fatti in occasione che si dovevano fissare e stabilire i contingenti mi è sembrato di poter partire da una base certa che per fissare il valore venale si è necessariamente dovuto tener conto, nei diversi compartimenti, del valore dei beni ancorchè non fossero censiti. Ora questo prezzo maggiore che si deve pagare in ciascun compartimento, in vista del maggior valore dei beni venali, pei beni censibili e non censiti, sarà sopportato da quei compartimenti, ed intanto l'erario verrebbe egli solo a godere il vantaggio.

Io dunque credo che la Camera non dovrebbe avere difficoltà di variare l'espressione così concepita: l'eccedenza d'imposta non distribuita per la precedente limitazione, dove dice sarà compensato l'erario coi proventi dei beni incensiti delle antiche provincie, di limitarla alla sola parte necessaria a compensare l'erario coll'ammontare corrispondente mediante l'imposta sui beni incensiti delle antiche provincie.

Ma il sovrappiù? Il sovrappiù non deve essere a carico dei beni incensiti delle antiche provincie.

Io non vedo come in un atto di concordia dei deputati delle antiche provincie debba venire il Governo a guadagnare; io ritengo che dal momento che si è fatto un sacrificio da ciascuno dei deputati delle antiche provincie pel proprio circondario, per il collegio elettorale che rappresenta, ed io, per esempio, non ho fatta la questione circa l'errore di aver considerato Oneglia come avente censo ligure, quando il marchese d'Oneglia, come osservava già l'onorevole mio amico Biancheri, non fece parte della repubblica ligure, ed apparteneva alle antiche provincie prima dell'annessione della Liguria, non debba il Governo venire a lucrare sui contingenti, come farebbe lasciando l'inciso, ossia il quarto alinea dell'articolo 3 dalla Commissione proposto.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Io non comprendo quest'ultima parte del discorso dell'onorevole preopinante.

Trovo strana la formola che il Governo venga a lucrare; il Governo riscuote le imposte, non lucra; ma se l'onorevole Ara pone mente alla proposta della Commissione di cui all'articolo 12, vedrà che sino a che non sia fatta la perequazione definitiva, il provento dei beni censiti sarà tutto a beneficio del rispettivo contingente compartimentale.

Con questo io credo di aver adempiuto la promessa che feci il primo giorno che parlai su questo argomento, vale a dire che all'articolo 9, divenuto oggi 12, sarei stato il più che fosse possibile accondiscendente.

Il provento dei beni non censiti, il quale, secondo l'antico progetto, doveva andare a pro del tesoro, e

che, secondo il progetto della Commissione, doveva dividersi in tre parti, di cui una parte andava sempre all'erario, sull'articolo quale oggi è redatto dalla Commissione va intieramente a disgravio del contingente compartimentale.

Ora l'onorevole preopinante sa che codesto è un rilevante vantaggio anche solo pel periodo che dovrà passare sino ad una perequazione definitiva.

**ARA.** Non sono stato ben inteso dal signor ministro, inquantochè egli dice che non sa comprendere come io abbia detto che l'erario lucra, quando invece l'erario non lucra.

Rispondo: ma se l'erario domanda 110 milioni e invece in ipotesi ne prendesse 111 per la stessa legge, e che questo milione di più andasse a carico delle antiche provincie, io dico che lucrerebbe. Sarà impropria la locuzione, ma intanto l'erario verrebbe di fatto a prendere un milione di più a carico delle antiche provincie, le quali avendo adottato questo mezzo per evitare i subriparti, hanno fatto un atto di prudenza.

Quanto all'altra osservazione fatta dall'onorevole ministro che all'articolo 12 si parla dei beni non censiti a' quali sarà applicata l'imposta, e che questa andrà a favore dei compartimenti, io la ammetterei, se venisse soppresso questo inciso che parla appunto dei beni incensiti.

E qui io ritengo che sarebbe molto più conveniente di sospendere la votazione di questo 4° alinea e portarlo intieramente all'articolo 12 dove si parla dei beni censibili e non censiti, perchè del resto troveremmo nominati beni non censiti nell'articolo 3, da applicarsi tutti a favore dell'erario, mentre poi all'articolo 12 vi è un'eccezione.

Per conseguenza, in seguito alle osservazioni del signor ministro, io farei istanza perchè venisse riservata la votazione del 4° alinea di questo articolo 3°.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Chieggo scusa all'onorevole preopinante, ma mi sembra che vi sia da sua parte un equivoco.

Il Governo riscuote dal tributo principale 110 milioni, secondo il riparto che è fissato all'articolo 1°. Il progetto ministeriale proponeva un subriparto nel quale naturalmente l'aumento per le provincie di censo lombardo era minore dell'aumento per le provincie piemontesi e liguri, siccome quelle che per avventura appaiono meno gravate. Ma è detto: l'aumento sia eguale per tutto il compartimento, e da questo eguale subriparto, le provincie di censo lombardo riuscivano più aggravate. Allora, per correggere questo sconcio perchè le provincie di censo lombardo non siano gravate al di là di una certa misura, si è stabilito il limite di 14 centesimi per ogni scuto d'estimo comunale. Con questo limite esse non pagano tutto quanto il contingente che loro competerebbe, supposto eguale il riparto, ma ne viene per l'erario uno scapito che sta fra le lire 200,000 e le lire 300,000.

Ora queste lire 300,000 d'onde si debbono ritirare? Noi abbiamo detto, che essendovi masse di beni incen-



siti in questo compartimento, così il provento loro venisse innanzi tratto a pareggiare questa perdita.

L'erario dunque ha i 110 milioni. Il compartimento piemontese non ha un centesimo di più d'aggiunta; imperocchè il milione che accennava l'onorevole Ara non esiste; ma le provincie di censo lombardo pagando solo 14 centesimi per scudo, lasciano una differenza di circa 300,000 lire a scapito dell'erario, le quali si prendono sopra il prodotto dei beni incensiti del compartimento medesimo.

Mi sembra che le cose in questi termini non lasciano dubbiezze.

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole Boggio.

**BOGGIO** Ho chiesto facoltà di parlare, quando udii dire all'onorevole Cavallini ch'egli nell'articolo 3° non poteva vedere che un solo scopo, quello di far pagare ai collegi elettorali, ai circondari dirò meglio, che hanno il catasto lombardo, assai più di quanto pagheranno gli altri circondari delle antiche provincie. E soggiunse che con ciò si commetterebbe una enorme ingiustizia.

Se la sua premessa fosse vera, le conseguenze lo sarebbero altresì.

Ma è questa premessa dell'onorevole Cavallini ch'io non credo vera. Bensì è tale premessa che mi addolora sentirla posta innanzi da lui; perchè mi addolora qualunque proposta, qualunque osservazione che possa avere per effetto di diminuire l'accordo tra tutti i rappresentanti delle antiche provincie. (*Mormorio a destra*) Sì, mi addolora qualunque proposta sia tale da diminuire l'accordo fra tutti i rappresentanti appartenenti alle antiche provincie, poichè ormai ci è forza accettare la posizione che ci fa questa legge.

Questa legge ci divide in regioni, per tutto ciò che concerne la tassa fondiaria. Per conseguenza, in tutto ciò che si riferisce all'applicazione di questa legge si sono creati interessi finanziari regionali, ed è necessità ineluttabile che questi vengano coordinati in ciascuna regione, fra le varie frazioni che la costituiscono.

Tant'è che l'articolo 3 ha principalmente per oggetto di provvedere al riparto del contingente complessivo della regione Piemonte, coi mezzi che questo stesso articolo pone innanzi, e che sono completati dagli articoli successivi.

Coloro i quali risposero *no* all'articolo 1 della legge, cioè a quell'articolo che fissava i contingenti per regione, sarebbero conseguenti a quel voto, quando per avventura combattessero quest'articolo 3.

Ma invece coloro i quali, al pari dell'onorevole Cavallini, hanno risposto *sì* all'articolo 1, che creò queste regioni finanziarie, evidentemente essi peccano contro la logica, se poi vengano impugnando questo modo di riparto interno per ciascuna regione...

**CAVALLINI.** Domando la parola.

**BOGGIO...** tanto più che gli argomenti addotti dall'onorevole Cavallini per giustificare questa sua gravissima accusa d'ingiustizia si riducono a due, anzi ad uno solo, che è questo: il sistema delle consegne è un cattivo sistema.

Io mi prenderò ben guardia di rientrare nella discussione del sistema; starò pago ad una semplice osservazione.

Per corroborare il suo giudizio, che allo stato delle cose quasi quasi potrei chiamare postumo (*Si ride*), l'onorevole Cavallini vi ha detto: come potete aver fede nelle consegne che l'onorevole Minghetti vi ha mostrato essere una cosa cattiva? O come potete credere sincera la conversione *in limine mortis*, come direbbe un canonista, dell'onorevole relatore della Commissione?

Or bene, quanto all'opinione dell'onorevole Minghetti, basti una sola osservazione.

Se l'onorevole Cavallini vuole dar peso (e farà benissimo a darlo) all'opinione del signor ministro, guardi di sapere quale è l'ultima di lui opinione, l'opinione attuale.

Se faccia questa indagine, troverà che l'opinione attuale del signor ministro è favorevole alle consegne, perchè egli accetta questo sistema. Se egli le credesse una cattiva cosa, non darebbe certo il suo consenso a che si voti la legge con quest'articolo, perchè questa proposta legge il signor ministro dovrà sottoporla alla firma del Re, quando i due rami del Parlamento l'abbiano votata.

Ma se le consegne costituissero un cattivo sistema, il signor ministro non vorrebbe presentarle alla firma reale, ed aggiungervi la sua controfirma; giacchè in questa materia, se non altro, saremmo tutti d'accordo nel riconoscere che è caso di responsabilità ministeriale.

Adunque sia pure che l'onorevole Cavallini dia tanto peso all'opinione del signor ministro; ma avverta di non fare anacronismi; avverta che oggi, 19 marzo, l'onorevole ministro crede che il sistema delle consegne è buono.

Quanto poi alle censure dirette dall'onorevole Cavallini al relatore Allievi, io domanderò all'onorevole Cavallini, perchè mai egli voglia la morte del peccatore, anzichè la sua conversione. (*Si ride*)

Io invece ci credo a questa conversione e me ne sono rallegrato; io che ho sempre creduto alla bontà del sistema delle consegne, mi sono affrettato ad accettare la respiscenza anche tarda, se si vuole, dell'onorevole relatore, il quale accettando questo sistema, e proponendolo egli stesso a nome della Commissione, aggiunge il peso della sua autorità agli argomenti che confutano le obiezioni dell'onorevole Cavallini.

Un'ultima osservazione.

Disse l'onorevole Cavallini che i circondari, per i quali egli parlava, avendo un catasto perfetto, il sistema delle consegne deve colà riescire pericoloso ed ingiusto.

Io rappresento un collegio elettorale, il quale in parte ha questo medesimo catasto lombardo; ciò malgrado io so d'interpretare i desiderii dei miei elettori dando il voto favorevole alle consegne, e perchè?

Perchè laddove esiste un catasto regolare il sistema



delle consegne perde ogni pericolo, e ne sono grandemente diminuiti i possibili inconvenienti.

Infatti un catasto regolare e ben fatto, rendendo uguale la constatazione della vera rendita, offre per ciò stesso il mezzo più pronto e sicuro di sindacare le consegne, di rettificare gli errori, di correggere le infedeltà.

Laonde io spero che la Camera non si lascerà smuovere dalle obiezioni dell'onorevole Cavallini, e spero anzi ch'egli medesimo, ripensando come abbia accettato l'articolo cardinale della legge che crea il funesto sistema regionale nell'imposta fondiaria, non vorrà certo con un suo emendamento renderne più gravi e dolorose le conseguenze.

L'articolo 1° della legge ha già diviso il regno in nove frazioni distinte ed isolate: vorremo ora suddividerlo in altrettante minori circoscrizioni, quante sono le diversità dei catasti locali? Al punto in cui l'articolo 1° ha condotto le cose, noi siamo giunti a tale che se usciamo dal sistema che la Commissione propone a questo articolo 3°, dovremo entrare appunto in quel vespaio che ci spaventava nel progetto ministeriale; dovremo discendere a distinzioni fra provincia e provincia, fra circondario e circondario; anzi per essere logici dovremo spingere le cose sino all'ultimo punto, cioè far distinzioni fin anche fra comune e comune.

**SELLA.** Domando la parola.

**BOGGIO.** Quanto poi alla questione sollevata dal mio egregio amico, l'onorevole Ara, io credo che egli è perfettamente nel vero, inquantochè la locuzione adoperata al penultimo paragrafo dell'articolo 3 può lasciar luogo a dubbi.

Io quindi mi lusingo che Ministero e Commissione si metteranno facilmente d'accordo per consentire ad una locuzione più chiara e più precisa, la quale tolga ogni ambiguità, la quale, cioè, ponga in sodo che prenderà il Governo sulla rendita dei beni non censiti quella sola parte o somma che sia necessaria per compensarlo di quella parte del contingente che non potrà percepire direttamente in seguito all'adozione dell'articolo 3.

Per queste considerazioni, mentre io prego la Camera a volere accettare l'articolo terzo nella sua sostanza, quale fu proposto dalla Commissione, spero ad un tempo che la Commissione stessa consiglierà una locuzione diretta a rendere più chiaro e più preciso il significato dell'articolo.

**CAVALLINI.** Chiedo di parlare per un fatto personale.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**CAVALLINI.** L'onorevole mio amico Boggio mi ha fatto appunti per le poche parole che io ho avuto l'onore di pronunciare. A me pare che non ne valesse la pena, specialmente rapporto alla votazione che ebbe luogo alcuni giorni sono.

Egli disse d'aver io dichiarato, come nelle provincie di Novara e di Lomellina, che hanno un catasto stabile, la consegna fosse inapplicabile.

Io non ho mai detto questo, e non lo avrei potuto dire, perchè è manifesto che se la consegna può applicarsi in tutti i luoghi, la si può senza alcun dubbio attuare anche in quelle provincie, ed appunto perchè si può pure ad esse estendere, io mi faceva a ripudiarla, per la convinzione che ho, che il risultamento della consegna avrebbe ivi fatto sì che sarebbe stata loro richiesta una somma maggiore di quella che si dovrebbe pagare nelle altre provincie aventi lo stesso catasto, alle quali però non si vuole pur anco estendere il sistema della consegna.

Egli è per questo che io dichiarava che un principio evidente di giustizia non avrebbe permesso che venisse adottato tale un sistema che mettesse a fascio i compartimenti aventi un catasto regolare coi compartimenti che non ne hanno alcuno, o che ne hanno uno meno regolare.

Il deputato Boggio mi sembrò avere voluto quasi insinuare che io potessi aver lusinga che il mio emendamento, che giudicai opportuno solo dopo la nuova proposta fatta ieri dalla Commissione, sia per essere approvato dalla Camera, perchè mi pronunciai in favore dell'emendamento Jacini, messo in votazione nella precedente settimana...

**BOGGIO.** No! no! Non ho detto questo!

**CAVALLINI.** Io accetto ben di buon grado questa dichiarazione del deputato Boggio.

Io ho approvato l'emendamento Jacini in seguito alla solenne dichiarazione fatta dal mio amico Lanza, secondo la quale ciascuno di noi era pienamente libero di pronunciarsi nella finale votazione pro o contro la legge.

Io rispetto le opinioni di tutti: epperò non faccio il benchè menomo rimprovero a coloro che hanno creduto di scostarsi da questa via; però ritengo di aver anch'io diritto che tutti i miei colleghi rispettino la mia opinione, non che la mia buona fede.

Dichiaro pertanto francamente che dal momento in cui accettava la seconda parte dell'emendamento Jacini mi sono ritenuto vincolato ad approvarne anche la prima, giacchè essendovi, a mio avviso, un nesso indissolubile tra l'una e l'altra, il voto sul complesso dell'articolo altro più non ne era che una inevitabile logica conseguenza.

**PRESIDENTE.** Il deputato Sella ha facoltà di parlare.

**SELLA.** La questione del subriparto nel Piemonte è, in poche parole, la seguente.

V'ha una grandissima disuguaglianza nel riparto dell'attuale imposta, per modo che non solo, se si va ad enti piccoli, come sarebbero i comuni, od anche peggio, i contribuenti stessi; ma anche, se ci limitiamo soltanto al circondario, si vede dagli studi fatti, che per giungere ad una perequazione, bisognerebbe applicare un trattamento diversissimo ai diversi circondari.

La Commissione governativa ha trovato che in alcuni circondari si doveva triplicare la imposta, mentre in altri non si doveva fare aumento sensibile. Però, siccome gli studi fatti non potevano essere altrimenti che grossolani, i risultati dei medesimi non potevano

essere accettati in tutte le loro consegne; imperocchè le incertezze dei metodi applicati rendevano veramente pericolosa l'applicazione genuina dei risultati dei metodi medesimi. Per il che, fin dal principio, quando la Commissione della Camera prese a studiare questa questione, conobbe la necessità di fare dei gruppi di parecchi circondari, essa si era limitata a fare tre gruppi di circondari, la Liguria, il Piemonte propriamente detto, ed i circondari dov'è applicato il censimento lombardo.

Ciò non ostante ne derivava per la Liguria un aumento notevolissimo, il quale nell'attuale inegualissima distribuzione d'imposte, non solo ai deputati liguri, ma anche a quelli del Piemonte non pareva applicabile. Perciò parecchi deputati di queste provincie convennero in questo concetto, che fosse il caso di fondere insieme tutti questi circondari componenti il Piemonte in guisa che in questa fusione avrebbero naturalmente avuto giovamento diretto i circondari, cui sarebbe spettato un più notevole aumento, e avrebbero avuto danno i circondari cui sarebbe spettato un aumento meno notevole della media.

Convenivano tutti questi deputati che quando si fosse proceduto immediatamente all'accertamento della rendita in guisa da poter su questa distribuire l'aumento d'imposta, e poi più tardi il complesso dell'imposta, era molto minore inconveniente il venire senz'altro ad una distribuzione, come quella che è attualmente proposta dalla Commissione, anzichè venire ad aumenti nelle quote dei circondari così grandi, come erano quelli proposti e nel progetto della Commissione della Camera, ed anche peggio nella proposizione del Ministero; quindi è che furono d'avviso che la cosa fosse a farsi nel metodo che è ora proposto dalla Commissione.

Ora, contro questo metodo furono mosse alcune obiezioni generali per ciò che riguarda il metodo delle consegne. Non parlerò nuovamente in difesa del metodo delle consegne; imperocchè la sarebbe una lunga questione, la quale ci trascinerebbe troppo innanzi. Mi limiterò soltanto a fare una semplicissima osservazione, ed è che il metodo delle consegne, quale venne proposto, si applica contemporaneamente e parallelamente alla legge d'imposta sopra i redditi della ricchezza mobile.

Ora non vuoi dimenticare che per l'attuazione di questa legge è indispensabile l'accertamento della rendita agraria dappertutto, dove vige il sistema degli affitti e delle mezzadrie, imperocchè, secondo la legge sulla ricchezza mobile, devono essere tassati per la loro rendita tanto i fittaiuoli, quanto i mezzadri.

Ora, per accertare la rendita netta di questi contribuenti vuoi necessariamente conoscere il frutto che si ricava dal terreno, onde detrarre il fitto o la quota che si paga al proprietario. Non v'ha quindi alcun dubbio che in questi casi è indispensabile lo accertamento della rendita del fondo stesso.

Or dunque, se un certo numero di provincie che si

trovano in condizioni di così ineguale distribuzione delle imposte, devono, in occasione di un notevole aumento di queste, pensare a migliorare l'assetto delle medesime, io non credo possa seriamente contestarsi che minori sono gl'inconvenienti derivanti dall'applicazione del sistema delle consegne, anzichè dal portare gli aumenti direttamente sopra i contribuenti.

Qui devo osservare all'onorevole Boggio, come non reggano gli appunti da lui fatti alla maggioranza della Commissione, e in questa parte anche al ministro, perchè non accettando il sistema delle consegne per tutto il regno, lo adottino invece per le antiche provincie.

La mia opinione in proposito delle consegne l'ho già manifestata e la mantengo; io credo che di gran lunga miglior partito sarebbe stato l'estendere il sistema delle consegne a tutto il regno.....

*(Il presidente del Consiglio fa segni negativi.)*

..... È la mia opinione personale, e credo che i fatti mi daranno ampiamente ragione; attendo il signor ministro allorchè dovrà presentare un nuovo progetto di conguaglio; l'avvenire giustificherà le mie previsioni. Ma intanto io qui parlo in difesa del Ministero e della maggioranza.....

**BOGGIO.** Generoso sempre!

**ALLIEVI, relatore.** Qui non c'entra la generosità.

**SELLA.....** della Commissione, e dico che intendo benissimo come non avendo esteso il sistema delle consegne a tutto il regno, possiamo, senza essere tacciati di essere illogici, accettarlo per alcune provincie, per la ragione che in queste l'aumento portato dalla legge conduce a tali immediati assurdi, che forza è l'applicare immediatamente dei rimedi che conducano ad una diminuzione, se non altro, del male che si lamenta.

Giunti a questo punto, io debbo fare pochissime osservazioni a quanto dissero gli onorevoli Cavallini e Depretis. Essi dicono: badate, noi siamo in questa posizione, abbiamo un catasto tanto regolare, come l'hanno talune delle provincie lombarde, dove c'è il vecchio censo; quindi, perchè volete obbligarci al sistema delle consegne?

Io risponderò immediatamente che se le provincie di censo lombardo, oggi comprese in quel compartimento numero 1, fossero state nei calcoli della Commissione governativa incluse colla Lombardia; se invece della parola *Lombardia* si fosse detto invece: *censo vecchio lombardo e censo nuovo lombardo*, ed entro al censo vecchio fossero state incluse queste provincie, e gli accertamenti di rendita, gli spogli dei contratti di vendita, e tutte quante le operazioni fossero state fatte aggruppando quei circondari colle altre provincie lombarde, io in tal caso non avrei avuto ad opporre alcuna obiezione al sistema proposto dagli onorevoli Cavallini e Depretis. Aggiungerò anzi che forse sarebbe stato meglio che la cosa si fosse fatta a questo modo; ma attualmente, nella posizione in cui ci troviamo, è un fatto sancito dalla Camera che si abbia da una parte Lombardia, dall'altra Piemonte, e

col Piemonte stiano anche i circondari di censo lombardo in discorso. Or bene, questo significa che tutti i circondari e i comuni che sono entro al Piemonte debbono essere trattati in un modo analogo. E ciò perchè le cifre d'aumento riflettenti questo compartimento sono state insieme valutate e quindi debbono insieme essere distribuite.

Infatti, o signori, se alcuno sostiene che ai circondari di censo lombardo spetta un aumento men notevole, e per questa ragione invocate la loro separazione dagli altri circondari cui spetta un aumento più notevole; ebbene, io vi dirò che ve ne ha parecchi altri nelle antiche provincie, i quali non hanno censo lombardo, ed a cui spetta, secondo tutti i lavori che furono fatti, un aumento anche meno notevole di ciò che tocchi ai circondari di censo lombardo.

Se dovessi parlare in causa propria, direi che pel circondario di Biella riuscirebbe più vantaggioso l'antico disegno ministeriale.

Da tutti i lavori che furono fatti risulta ad evidenza che a questo circondario spetta un aumento molto meno notevole che non ai circondari di censo lombardo. Tuttavia nell'interesse generale io mi guardo di farvi la proposizione che si separi questo circondario dagli altri, imperocchè entrando in questa via di parlare dei circondari, non vi ha dubbio che se ebbe luogo una discussione di un mese, essendoci limitati a ragionare di compartimento e compartimento, sarebbe inevitabile una discussione di due mesi per discorrere di circondario e circondario. (*Bene!*)

Dirò poi che io non comprendo la portata delle obiezioni elevate contro il sistema delle consegne per parte di alcuni (e notate bene che non dico di tutti, ma di alcuni) rappresentanti di questi circondari.

Io ho letto scritti autorevolissimi di rappresentanti di taluno di questi circondari. Citerò, ad esempio, una dotta memoria stampata in un giornale molto accreditato da un membro del Consiglio provinciale di Novara, il conte Gibellini Tornielli. Ivi si dimostra la necessità della immediata estimazione delle rendite dei terreni di questi circondari prima di applicarsi il voluto aumento d'imposta, imperocchè le disuguaglianze nell'attuale distribuzione dell'imposta non sono meno gravi di quelle esistenti negli altri circondari. Quando si fanno lavori d'irrigazione, quando si fanno dei canali analoghi al canale *Cavour*, che fra breve si aprirà in quelle provincie, ma credete voi che la produzione ivi rimanga la stessa che nelle colline?

Che vogliono dunque dire queste opposizioni contro il sistema delle consegne? Si ha forse paura di far vedere quali sieno le rendite di queste varie parti di territorio? Se fosse vero quello che si diceva, cioè che la conseguenza del sistema delle consegne applicato alla Lomellina sarebbe quella di far pagare ivi un'imposta del 20, e si osava anche asserire del 40 per cento, ma che cosa vorrebbe dire questo? Vorrebbe forse dire che nell'applicazione del sistema delle consegne non si userà buona fede, e che si andrà a gravare più

il circondario di Lomellina che non gli altri circondari del Piemonte? Oppure vorrebbe forse dire che l'imposta, quale si ammette oggi nel progetto di legge per le antiche provincie, debba giungere al 40 per 100 della rendita di queste provincie? Per verità, nè l'una, nè l'altra di queste deduzioni io posso ammettere.

Io capisco l'opposizione che hanno fatto taluni dei nostri colleghi, e come per convinzioni teoriche possano non essere amici delle consegne, ed anche credendo sufficienti i catastri dei luoghi da essi rappresentati, non credano utile la variazione del sistema di ripartizione dell'imposta. Però io mantengo che nello stato attuale delle cose non è più possibile la separazione di questo circondario dagli altri del Piemonte senza disfare l'articolo prima che con tanta fatica avete votato; imperocchè bisognerebbe trasportare questo circondario nel compartimento lombardo e rifare i contingenti da voi votati.

Quindi è che, per parte mia, e in ciò ho la fortuna d'essere d'accordo colla grandissima maggioranza dei deputati delle antiche provincie, io prego la Camera di non ammettere distinzione alcuna fra un circondario e l'altro del Piemonte.

Io la prego di voler applicare l'aumento che è voluto dal disegno di legge in base alle quote attuali sui comuni e consorzi, e di provvedere a che si venga immediatamente all'accertamento della rendita dei terreni per fare sopra di essa la distribuzione prima dell'aumento dell'imposta e finalmente di tutta la imposta.

Però, o signori, non abbiamo dimenticato che, seguendo questo sistema, senz'altro temperamento, si giungerebbe per alcuni circondari di censo lombardo ad un vero assurdo.

Questo assurdo consisterebbe in ciò che, accrescendo ivi le imposte nella stessa ragione degli altri circondari del Piemonte, vi si pagherebbe, rispetto all'estimo, una porzione maggiore di quella che si paghi sull'identico estimo dall'altra parte del Ticino. Quindi è che abbiamo proposto un limite, determinando che l'aumento d'imposta che si farebbe in questo circondario aggiunto all'imposta attuale non solo non raggiunga l'imposta normale della Lombardia, ma non debba eccedere i 14 centesimi di scuto.

Crediamo inoltre di aver provveduto ad una specie di necessità, in cui io stimo essere la Camera, cioè di non entrare in una discussione di quello che spetti al tale o tal altro circondario, discussione per la quale la Camera, a parer mio, non avrebbe allo stato attuale delle cose, gli elementi sufficienti per potere con perfetta conoscenza di causa dare il suo voto.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**MINGHETTI**, ministro per le finanze. Io comprendo la giusta impazienza della Camera dopo una sì lunga e faticosa discussione, ma la prego di permettermi di esporre alcune idee su questa quistione molto grave, il che è tanto più necessario dopo quello che disse testè l'onorevole Boggio.

Signori, io credo, in questa legge, di essere stato sempre non solo nei termini di giustizia e d'equità, ma eziandio di perfetta coerenza coi principii che accennai la prima volta che ebbi l'onore di discorrere alla Camera.

Io dissi allora che intendevo di mantener fermi i punti sostanziali della legge, ma che in quanto alle quistioni accessorie sarei stato grandemente conciliativo. Credo di averlo dimostrato nel primo articolo, accettando l'applicazione degli aggravii con una gradazione; credo di averlo mostrato nell'articolo 12, dove si parla dei beni non censiti, lasciandone il provento interamente a vantaggio del Piemonte; credo di mostrarlo nell'articolo attuale, accettando il progetto della Commissione.

**DEPRETIS.** Domando la parola.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Io parto da questo principio, che l'inconveniente della perequazione attuale non istà già, per il Piemonte, nella quota del contingente complessivo che gli è assegnato, ma sibbene nella necessità d'un subriparto razionale fra le provincie, i circondari, i comuni, i contribuenti. Checchè si dica di ciò, e quantunque ieri abbia udito alcuni oratori metterlo in dubbio, io stimo su questo punto di rappresentare meglio di essi la verità delle cose ed il sentimento generale di queste provincie, ritenendo che un subriparto sia assolutamente necessario.

Ma quali sono i mezzi più acconci per arrivare a questo subriparto? Qui mi giova ricordare che il sistema delle denunce, come unico o fondamentale, fu da me escluso per tutti quei compartimenti che aveano un catasto regolare, sia perchè ho maggior fede in una operazione scientifica ed imparziale, sia perchè mi perito assai della fedeltà delle denunce e della facilità di sindacarle. Questo sistema ho io sempre ricisamente rifiutato, quando si volle estenderlo a tutta intera l'Italia; ma nello stesso tempo dichiarai fin da principio essere disposto ad accettarlo, laddove non esiste catasto, soprattutto se congiunto ad altre operazioni peritali in quelle provincie, le quali, per la maturità delle loro abitudini politiche e per esperienze analoghe fatte già antecedentemente in queste materie, potevan offrire maggior probabilità di riuscita. Aggiunsi esplicitamente che non mi repugnava accordarmi col progetto dell'onorevole Sella, quando egli lo restringesse solo al compartimento piemontese, e quando ciò potesse parere utile ai deputati che rappresentano queste provincie; m'inganno, perchè tutti rappresentano l'Italia, ma essendo inviati al Parlamento da queste provincie, meglio debbono conoscerne e giudicarne l'indole ed i bisogni.

Ammissa la necessità di un subriparto efficace, vi erano due vie da seguire.

Io confesso sinceramente che, se avessi avuto piena libertà di azione, avrei prescelto la via di fare un subriparto sulla base di operazioni istituite per istabilire il valore dei terreni sugli affitti adeguati, reali e presunti col sussidio eziandio delle denunce dei possi-

denti, rivedute da appositi commissari circondariali e comunali.

Per me questa era l'idea la più semplice, la più netta, la più agevole, lasciare al Ministero tutta la larghezza, perchè esso procedesse ad una stima, come ho detto, delle varie colture di terreni, sulla base degli affitti adeguati, reali o presunti, col sussidio delle denunce dei possessori.

**SINEO.** Bravo! Siamo dunque d'accordo.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** I risultati di queste stime avrebbero servito di base pel riparto del contingente generale per le provincie, i circondari, i comuni ed i possidenti del compartimento suddetto.

Ma tale riparto non poteva attuarsi immediatamente; io dissi altra volta che era impossibile il fare in un momento una operazione di tal genere, se pure non si fosse accettato quello che molti trovavano imperfetto del Comitato speciale nominato a tal uopo e presentato nel progetto ministeriale.

Che cosa dunque doveva farsi durante il tempo nel quale questa operazione si compieva? Secondo me, non si poteva fare altro che applicare un'aliquota eguale d'imposta secondo i ruoli attualmente stabiliti, qualunque essi ruoli fossero. Ed anche questo era semplicissimo.

Tale temperamento avrebbe potuto durare un anno, o forse due, per arrivare fino al subriparto del contingente generale nei contingenti circondariali, provinciali, comunali e fino alla quota del possidente, col mezzo che ho indicato.

Però qui sorgeva una grave obbiezione. Si diceva: la quota che per questo modo viene a gravare il contribuente è nella presente disuguaglianza in alcuni luoghi insopportabile. I paesi, per esempio, a cui alludeva l'onorevole Cavallini avrebbero avuto per questo riparto oltrepassata perfino la quota di Lombardia. A questo punto venne in seno della Commissione discussa la proposta dell'onorevole Sella, e dopo molte considerazioni io mi risolsi di accettarla per le seguenti ragioni.

Primo, perchè essa mi era presentata come frutto dei desideri e del convincimento, se non di tutti, almeno della massima parte dei deputati piemontesi che meglio conoscono ed apprezzano i bisogni di queste provincie; e questa per me era già ragione grandissima, anzi preponderante.

Secondo, perchè il sistema dell'onorevole Sella, il quale in massima non sarebbe, a mio avviso, nè buono, nè accettabile, se fosse un provvedimento stabile, era preso come un espediente temporaneo, anzi come un mezzo, una macchina, uno strumento per arrivare più rapidamente al fine del subriparto.

Ed di vero il sistema dell'onorevole Sella, accolto con tanto favore da molti suoi colleghi, non si applica già a tutta intera l'imposta prediale, ma soltanto all'aumento sulle quote attuali.

Per conseguenza la parte d'imposta che esiste attualmente rimane immutata; in quanto al metodo di applicare la parte nuova o di aumento è mestieri di

spiegarla; questo punto è molto importante e spero che la Camera mi perdonerà se mi vi trattengo un poco, e poniamo ben mente che si tratta solo dell'aumento dell'imposta e precisamente dell'aumento sopra i terreni.

Quest'aumento d'imposta, dice la proposta, voi lo distribuite per contingenti comunali e consorziali secondo i comuni e consorzi che avrete fatto per l'applicazione della legge sulla ricchezza mobile, e lo distribuite in ragione dell'imposta fondiaria che presentemente vi si paga.

E qui si convalida praticamente la possibilità dell'attuazione mostrando che le Commissioni comunali e consorziali che debbono fare la loro operazione per la ricchezza mobile debbono eziandio in parte investigare anche la ricchezza fondiaria, quando si tratta di determinare quello che deve pagare il mezzadro e l'affittuario. Si farà anche di più. L'aumento d'imposta fondiaria si ripartirà fra i proprietari dei fondi, secondo le loro denunce del 1864.

Questa prima operazione diventa il mezzo perchè nel 1865 si faccia un primo riparto per provincia e circondario che avrà una base più equa dell'attuale, quella delle denunce. Ma anch'esso sarebbe provvisorio, ed io non l'avrei accettato, se non fosse provvisorio, e se io non avessi indotto la Commissione ad introdurre alcune clausole.

Quali sono le nuove clausole introdotte in quest'emendamento? Quali sono le condizioni alle quali io l'ho accettato?

Esse sono due.

La prima è che quando nel 1866 il ministro delle finanze dovrà stabilire definitivamente il subriparto per tutto il Piemonte lo farà non solo sulla base delle predette operazioni di denunce, ma tenendo conto eziandio degli altri elementi raccolti sul valore dei fondi e sugli affitti reali o presunti.

Pertanto la legge lascia al ministro la facoltà di fare in questo tempo altre operazioni che possano servire di complemento e sindacato a quella delle denunce.

La seconda clausola che io presi per condizione fu, che fosse tutelato l'interesse dell'erario; in quanto che se al 30 novembre del 1864 e del 1865 le operazioni prescritte non sono compiute, si procede al riparto sulla base dei ruoli attuali.

Pertanto, accettando il presente emendamento, io non ho punto modificato il concetto fondamentale che ho da principio espresso alla Camera. Il sistema delle denunce che qui si adotta ristrettivamente al compartimento piemontese è un sistema temporaneo, un mezzo per arrivare, coll'aiuto e colla scorta di tutti gli altri elementi che ho indicati, ad un subriparto generale, e l'aumento d'imposta pel 1866 sarà definitivamente congiunto e compenetrato nel tributo principale: non rimarrà più un'imposta speciale sulla rendita, come gli onorevoli Mazza e Chiaves chiedevano nei loro emendamenti.

Io concludo, che nell'accettare questo emendamento, mentre ho condisceso ai desiderii dei deputati piemontesi,

non ho punto mancato al concetto che da principio aveva espresso.

Ora viene l'onorevole Cavallini e dice: la logica vi condurrebbe pur nondimeno a fare un'eccezione nel compartimento piemontese per le provincie di censo lombardo, poichè voi avete detto che i paesi i quali hanno un censo regolare non dovrebbero sottoporsi a denuncia, e noi non la desideriamo.

La logica inesorabilmente sta per l'onorevole Cavallini; ma da un'altra parte è da considerare che si vuol giungere ad un nuovo e definitivo subriparto per tutto il compartimento, comprese le provincie alle quali egli accenna.

In secondo luogo si tratta di scegliere dei temperamenti che rendano più attuabile la legge in tutto intero il compartimento piemontese, delle transazioni che diminuiscano gl'inconvenienti che si temono parzialmente poterne derivare; si tratta di soddisfare il voto quasi unanime di coloro che debbono meglio apprezzare le condizioni generali del compartimento di che si tratta.

Perciò avendo accettato la proposta della Commissione, io, con rammarico, non posso ora accettare l'emendamento dell'onorevole Cavallini. La proposta della Commissione, lo ripeto, non è che un espediente temporaneo pel 1864 e 1865, che al 1866 lascia al Ministero la facoltà di fare un subriparto non solo sulle denunce, ma altresì sul valore dei fondi e sugli affitti reali o presunti. Essa è ancora un passo (e questo fu pure per me uno dei grandi motivi di accettarlo) in quella via conciliativa dalla quale nessun attacco, nessun sofisma, nessuna ingiusta accusa potè deviarci, e nella quale intendo di perseverare sino al compimento di questa legge.

Voci. Ai voti! ai voti!

**CAVALLINI.** Prego la Camera a volermi permettere brevissime osservazioni.

**PRESIDENTE.** Perdoni l'onorevole Cavallini, bisogna che io domandi alla Camera se consente che egli parta per la seconda volta.

Voci. Parli! parli!

**PRESIDENTE.** La Camera consente.

**CAVALLINI.** Sarò brevissimo, ne accerto la Camera, apprezzando la sua ragionevole impazienza.

E premetterò (*Con vivacità*) che mi reca molto stupore, e mi spiace grandemente che il signor ministro, il quale mentre riconosce e dichiara che il mio emendamento è logico, tuttavia si metta in contraddizione colla logica, respingendolo; dal che direttamente consegue che in Lombardia si pagherà un'imposta non maggiore del dodicesimo della rendita, locchè equivarrà ad una imposta di centesimi 13,766 per ogni scudo d'estimo, e che invece in Lomellina, a Novara, a Pallanza ed a Voghera l'imposta sarà di gran lunga maggiore.

L'onorevole Sella ha detto: ma per voi del catasto ex-lombardo fu fissato un limite che non si può eccedere, cioè quello di centesimi 14 per ogni scudo d'estimo; dunque nulla avete a temere; voi avete un limite che non potete oltrepassare.

Rispondo, che se questo fosse vero, io accetterei subito l'articolo della Commissione: ma siccome non lo è, perchè quel limite non riguarda che in via puramente provvisoria i soli anni 1864 e 1865, ed il signor Sella non vuole che si applichi nel 1866 e successivi anni, nei quali il suo sistema generale andrà definitivamente in vigore, così non istà proprio la sua osservazione; ed è perciò ben comprovato che viene fatto ai circondari del catasto ex-lombardo un trattamento ben diverso e più grave che non ai circondari di Lombardia.

**SELLA.** Domando la parola.

**CAVALLINI.** Ciò posto, l'ingiustizia apparirebbe troppo evidente e flagrante.

Il deputato Sella pare abbia accennato, come noi del catasto ex-lombardo volessimo rigettare il principio delle consegne, quasi avessimo paura che le nostre rendite venissero scoperte, o non volessimo torre di mezzo le ineguaglianze tra proprietari e proprietari.

Lungi da noi questo pensiero; noi vogliamo le consegne per tutti coloro che si trovano nella stessa condizione, o per nessuno. Noi non vogliamo sopportare i pesi degli altri. Ecco tutto.

Il deputato Sella volle quasi imputare a me che i circondari dell'ex-censo lombardo siano stati considerati isolatamente e collocati in un gruppo speciale; perchè, egli soggiunge, se essi fossero stati compresi fra quelli di Lombardia di vecchio censo, non si avrebbe avuto difficoltà di usare loro lo stesso trattamento.

Gli rammento: 1° che a me non si può al certo imputare se i lavori e gli studi della Commissione governativa siano stati assunti in un modo piuttosto che in un altro; 2° che egli facendo tale dichiarazione ha più che virtualmente ammesso che i nostri circondari dovevano seguire la sorte di quelli di Lombardia e non altra; 3° in fine che sta in fatto che la condizione dei circondari del catasto ex-lombardo fu presa in considerazione separatamente da qualunque altro circondario, sia ligure sia piemontese, e che perciò laddove essi venissero ricollocati in un gruppo speciale, come lo furono sempre sino a ieri, e prima della proposta Sella, niun detrimento sarebbe per derivarne agli altri circondari del Piemonte e della Liguria, per i quali i lavori furono assunti affatto distintamente. Dirò di più che i circondari del catasto ex-lombardo furono presi in modo così separato e distinto da ogni altro, che quando a loro si fosse applicato qualunque dei tre sistemi messi in campo dalla Commissione governativa, la loro quota d'imposta avrebbe dovuto essere minore di quella determinata per la Lombardia.

Finalmente l'onorevole Sella ha accennato al circondario di Biella.

Mi perdoni, da un uomo come l'onorevole Sella non mi attendeva che si pareggiasse Biella coi circondari del catasto ex-lombardo. Biella ha forse un catasto regolare, ha forse come noi il catasto lombardo? Il confronto adunque non regge; Biella non ha che a guadagnare, i nostri circondari non hanno che a temere.

*(Con calore)* Da tutto questo è ad esuberanza provato che per noi l'imposta non ha alcun limite, che per noi non v'ha garanzia alcuna, che la garanzia che vi domandiamo ci viene negata dal Ministero e dalla Commissione; che perciò il trattamento che voi ci fate è totalmente eccezionale, e che ridotta a questo punto la vostra legge, è già bell'e giudicata.

**PRESIDENTE.** Il deputato Rattazzi ha la parola.

**RATTAZZI.** Non intendo di combattere, nè di approvare l'emendamento proposto dall'onorevole Cavallini. Non intendo del pari di esaminare se l'onorevole ministro delle finanze cada o no in contraddizione, accettando da un canto il sistema delle consegne per quei compartimenti in cui non vi è catasto, e dove per conseguenza esse consegne non possono avere questo controllo, e respingendolo invece per gli altri compartimenti, dove, esistendovi un catasto, le consegne sono assai più facili. Ciò non mi riguarda, riflette bensì il ministro di finanze, e non muta d'altra parte la questione attuale. Io desidero soltanto di fare una dichiarazione.

Quantunque inviato in questo Parlamento da un circondario dove esiste il censo lombardo, dove l'aumento si rende più grave e più sensibile, e nel quale per conseguenza dovrebbero valere le stesse ragioni adottate dall'onorevole deputato Cavallini, mentre avevo divisato di combattere la prima proposta della Commissione, mi sono tuttavia acquietato a quella che venne recentemente fatta. Mi sono acquietato non già perchè in questa proposta venisse introdotta la consegna; no, signori, non m'acquietai per questa considerazione, poichè io ammetto la consegna, quando si estenda a tutte le parti del regno e per tutti i contribuenti dello Stato, ma non posso ammetterla e riconoscerla conveniente quando sia applicata soltanto ad uno o due compartimenti, e quando rispetto agli altri si proceda con altre norme. Non l'ammetto e non la riconosco in questo caso, poichè, non essendo la consegna generale per tutto il regno, lungi d'introdursi in questo modo la perequazione che noi tutti dichiariamo di voler istabilire, non facciamo invece altro che sanzionare un principio di sperequazione e disuguaglianza tra compartimento e compartimento, tra contribuente e contribuente. Ma, malgrado questo, ripeto, io mi acquietai all'ultima proposta della Commissione, la quale si fonda sul principio della consegna per le antiche provincie, perchè in questa guisa io credeva che si fosse trovato un mezzo di conciliare tutti i voti dei deputati appartenenti alle antiche provincie, e d'impedire così che sorgessero fra loro nuovi e maggiori dissidi, rinnovando anche fra loro l'esempio di una lotta dolorosa. *(Bravo!)*

Mosso da questo desiderio, io rinunciai di buon grado a far valere quelle speciali ragioni che potevano addursi a pro del circondario da cui sono stato eletto, nè ho voluto muovere particolare lagnanza sebbene si trovasse fra i più aggravati. Ma egli è certo che se per avventura la Camera non approvasse questo sistema,

TORNATA DEL 19 MARZO

non tenendo fermo il principio delle consegne per tutto indistintamente il compartimento designato col nome di *piemontese*, e volesse entrare nella via in cui sarebbe indotta coll'accettazione dell'emendamento Cavallini, io pure mi troverei nella necessità di fare una proposta speciale per il circondario d'Alessandria.

Io quindi prendo riserva, nel caso in cui la Camera approvasse questo emendamento, di proporre una modificazione particolare per il circondario stesso.

**PRESIDENTE.** Il deputato Leardi ha facoltà di parlare.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**LEARDI.** Io comincio con una dichiarazione che credo possa essere un argomento in favore della mia tesi.

La città che mi ha mandato a sedere in questa Camera appartiene..... (*Rumori*)

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**LEARDI.** Io racconto un fatto, o signori.

La città che mi ha mandato a sedere in quest'aula appartiene all'antico censo lombardo. Credo che non potrò essere contraddetto dall'onorevole Cavallini quando dirò che la posizione fatta a questa località, che conosco molto bene, dall'emendamento presentato dalla Commissione è peggiore di quella ch'è stata fatta alla Lomellina.

Ciò non ostante, signori, voterò la proposta della Commissione, e prego i miei onorevoli colleghi di volerla accogliere.

La legge attuale carica su tutti i contribuenti del compartimento piemontese un aumento del 44 per 100 coll'imperfezione famosa e notoria di tutti i nostri catasti, se non si trova un mezzo prontissimo che ci aiuti a suddividere questo enorme carico su tutti i proprietari. Intanto che staremo attendendo il conguaglio definitivo, i contribuenti che si trovano più degli altri caricati, saranno letteralmente schiacciati da questo aumento. (*Conversazioni*)

L'emendamento della Commissione provvede a ciò, ed io accetto come un minor male quell'emendamento, quantunque sia persuaso che accrescerà il totale del contingente della città di Tortona. Ma mentre lo accresce di una parte minima, questo emendamento farà sì che tutti coloro che realmente sono pochissimo tassati, da buoni fratelli verranno in nostro aiuto, e diminuiranno con ciò l'ingiustizia della legge.

Ciò si verificherà anche nella Lomellina, che io credo in miglior condizione di Tortona, per esempio, e di Alessandria. Io so che anche colà cospicui proprietari sono, per ispeciali circostanze, poco tassati; col sistema delle consegne essi saranno chiamati a concorrere a sopportar quel peso fatale che ci vuol addossare a dispetto della nostra energica opposizione.

L'onorevole presidente dei ministri disse che la logica militava in favore dell'emendamento Cavallini; io credo che in favore della Commissione militino l'equità, la giustizia e la vera democrazia.

Nelle tristi contingenze in cui versiamo, noi dob-

biamo accettare tutti quei temperamenti che valgono a togliere le enormi disuguaglianze del catasto, le quali, se possono essere proficue ai grandi proprietari che non sono sufficientemente tassati, sarebbero fatali, con questo sistema di un'altra tassazione, alla falange numerosa ed infelice dei piccoli proprietari.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**BIANCHERI.** Chiedo di parlare.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**BIANCHERI.** È per fare una dichiarazione.

**PRESIDENTE.** Poichè si chiede la chiusura, domando se essa è appoggiata.

(È appoggiata).

**DEPRETIS.** Domando la parola contro la chiusura.

**PRESIDENTE.** Lo stato della discussione si è alquanto complicato; egli è perciò necessario ch'io lo riassuma.

Aperta la discussione in genere sull'articolo terzo, ebbe primo la parola l'onorevole Cavallini; se non che a corollario del suo discorso egli propose un grave emendamento; indi avvenne che attesa appunto l'importanza sua, la discussione dell'articolo terzo tutta si voltò, si trasfuse, direi, nella discussione di quell'emendamento.

Ma intanto non bisogna dimenticare, che vi hanno molti altri emendamenti sopra quest'articolo terzo, i quali colpiscono questa o quell'altra parte del medesimo, e alcuni di essi si riferiscono a parti dell'articolo stesso anteriori a quella cui si riferisce l'emendamento Cavallini.

Importa che la Camera conosca tutti questi emendamenti, e comprenda per tal guisa, come la discussione non si trovi già ristretta all'emendamento Cavallini, nè si tratti soltanto di deliberare sovra esso o sull'articolo terzo, ma bensì si debba deliberare sui vari emendamenti che vi si riferiscono, e ciò, com'io crederei più opportuno, secondo l'ordine graficamente indicato dalle varie parti dell'articolo, alle quali i singoli emendamenti si riferiscono.

Questo, o signori, è lo stato della questione. Ciò premesso, percorriamo l'articolo terzo e i singoli emendamenti.

Alla prima parte dell'articolo non fu proposto nessun emendamento; solo ricordo la modificazione proposta nel corso della discussione dalla Commissione medesima, ove cioè dopo le parole: *12 1/2 per cento delle rendite*, si direbbe: « imponibili determinate a norma della legge del 31 marzo 1851 vigente nelle antiche provincie. »

Viene dopo la seconda parte dell'articolo terzo coll'emendamento Sineo, il quale si riferisce a queste parole: *l'aumento d'imposta sui terreni del compartimento numero 1*, ecc. — Qui dunque cade l'emendamento Sineo, di cui darò lettura:

« Pel compartimento numero primo, il riparto della sovraimposta sarà eseguito da una Commissione di due delegati per ciascuna provincia. »

Dopo l'emendamento Sineo vien l'emendamento



Depretis, il quale consiste nel dire, invece delle parole *compartimento primo*, così: *compartimento primo e secondo*. Ora ognuno sa che il compartimento secondo è la Lombardia.

E qui cade perciò l'emendamento Broglio conformemente alla riserva ch'egli ne ha fatto; inquantochè esso verrebbe a colpire appunto le parole *compartimento secondo* proposte dall'onorevole Depretis.

Quindi è che qui sarebbero due emendamenti in conflitto, inquantochè l'uno, quello cioè dell'onorevole Depretis, tende ad estendere le consegne alla Lombardia; l'altro, quello cioè dell'onorevole Broglio, mira ad un sistema affatto contrario.

Dopo ciò, seguendo sempre l'ordine materiale e grafico del terzo articolo, viene l'emendamento Cavallini, col quale, fermi i due primi periodi dell'articolo stesso, si proseguirebbe così:

« Però, nei circondari di Pallanza, Novara, Lomellina e Voghera di censo lombardo, il loro contingente che resta fissato in lire 2,810,000 si distribuirà fino a concorrenza della imposta attuale come in presente; il di più verrà distribuito per una metà secondo la imposta attuale e per l'altra metà aggiungendo la medesima quota a tutti quattro i circondari. »

Viene in seguito un emendamento dell'onorevole Marchetti, per cui, dopo le parole del terzo periodo « sulla imposta principale » si vorrebbero aggiunte le parole seguenti: « compreso il decimo di guerra e le spese di riscossione. »

Poi segue un altro emendamento dell'onorevole Depretis, il quale alle parole di questo stesso periodo terzo « non ecceda 14 centesimi per ogni scuto di estimo » sostituirebbe queste altre: « non ecceda in media 13 centesimi per ogni scuto di estimo. »

Dopo quest'emendamento Depretis verrebbe una proposta dell'onorevole Ara, la quale è diretta a modificare, a chiarire, come egli si esprime, la redazione della quarta parte di quest'articolo ove è detto:

« La eccedenza d'imposta non distribuita per la precedente limitazione sarà compensata all'erario coi proventi dei beni incensiti delle antiche provincie, e per cui si rimetterebbe alla condizione medesima. »

A qual riguardo credo che la Commissione acconsenta.

**SELLA.** Nel concetto, sì.

**ALLIEVI, relatore.** La modificazione proposta dall'onorevole Ara troverà il suo posto all'articolo 12.

Credo che egli non avrà nessuna difficoltà a rimandarla a quella sede della legge.

**ARA.** Acconsento.

**PRESIDENTE.** Così è esaurita l'esposizione di tutti gli emendamenti che di mano in mano colpiscono, per così dire, quest'articolo terzo.

Ciò premesso, dobbiamo procedere a deliberare sopra questi emendamenti, ed io credo si debba procedere nell'ordine grafico testè da me indicato.

Or dunque, il primo emendamento che si presenta sarebbe quello dell'onorevole Sineo.

Egli ha la parola per isvolgere il suo emendamento.  
*Voci.* No! no! (*Rumori*)

**SELLA.** Domando la parola sull'ordine della discussione.

**PRESIDENTE.** Parli.

**SELLA.** Io trovo perfettamente logico l'ordine di discussione e di votazione di questi emendamenti che ci ha proposto l'onorevole nostro presidente, ma ve ne ha taiuno fra questi, il quale già fu discusso, svolto e combattuto, in guisa che può dirsi perfettamente maturo per la votazione; quindi parmi che quand'anche la logica volesse che per la votazione di qualcuno di questi emendamenti si dovesse far precedere quella di alcuni altri, sia invece opportuno consiglio, per procedere più sollecitamente, l'invocare le deliberazioni della Camera sopra gli emendamenti man mano che vengono discussi.

**SINEO.** Non si può invertire l'ordine logico.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PLUTINO AGOSTINO.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Sineo.

**SINEO.** Il mio emendamento...

**PLUTINO AGOSTINO.** Ma io ho chiesta la parola per una mozione d'ordine!

*Molte voci che coprono la voce dell'oratore.* Ai voti! ai voti! (*Vivissimi sgni d'impazienza*)

**SINEO.** (*Con forza*) Non si può interrompere l'oratore. Signor presidente, faccia eseguire il regolamento.

**CRISPI ed altre voci a sinistra.** Parli! parli!

*Voci a destra.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Lascino che parli il deputato Sineo, egli non farà, spero, un lungo discorso. (*Si ride*)

**SINEO.** Il mio emendamento fu anticipatamente sviluppato dagli onorevoli Cavallini e Sella, dall'onorevole ministro delle finanze e da tutti gli oratori che presero la parola in quest'ultima parte della discussione; io vi prego soltanto di applicare le conseguenze logiche dei discorsi che avete sentiti poc'anzi.

Tutti gli oratori che parlarono testè sono d'accordo nel dire che nell'interno di ciascun compartimento si deve giungere, per quanto è possibile, ad un riparto giusto in proporzione dei valori e delle rendite. Ebbene, io posso dirvi, a nome dei rappresentanti del primo compartimento, che assolutamente il riparto proposto dalla Commissione è vizioso, che conduce ad inique conseguenze. Non è dunque quello il mezzo termine sul quale ci dobbiamo fondare. Qui non havvi più contrarietà d'interessi fra i vari compartimenti; non si tratta che di vedere quale sia il peso che dovrà gravitare sopra ciascun contribuente del primo compartimento. Dunque, da giudici imparziali, prendete la via che può condurre ad un riparto giusto. (*Conversazioni*)

Io ripudio il sistema proposto dalla Commissione per molti motivi. Ne addurrò uno soltanto.

La Commissione vorrebbe introdurre in questa legge i consorzi dei comuni che furono creati per l'imposta



sulla ricchezza mobile. Sarebbe grave imprudenza. Voi non conoscete ancora quale sia la conseguenza del sistema affatto nuovo in Europa di questi consorzi. Sistema assolutamente capriccioso e pieno di pericoli anche per la ricchezza mobile, assolutamente intollerabile per l'imposta sopra gli stabili.

Un comune in cui è tenue l'imposta posto in consorzio con altro soverchiamente aggravato ci ricorda quelle scene del terrore rivoluzionario quando i proscritti si legavano a' cadaveri e così gettavansi nel fiume.

Quando si tratta di pareggiare tutti i possessori di terre in tutto il regno, o almeno tutti i contribuenti di uno stesso compartimento, quelli che avranno da esserne pregiudicati si rassegneranno perchè avranno sorte comune con quella dei loro concittadini.

Questo pareggio, eseguito sopra una larga scala, lascierebbe luogo a compensi, per cui verrebbero attenuate le differenze. Ben diversa si presenta la cosa in piccoli avventizi consorzi. Dipenderebbe da chi ha l'incarico di costituire questi consorzi il trarre in rovina alcune famiglie, esacerbando per giunta gli animi con iniqui confronti. (*Rumori — Voci: Ai voti! ai voti!*)

Poichè vi preme di venire ai voti, mi limiterò a notare che la Commissione si prese essa stessa la cura di dimostrare l'incoerenza delle sue proposte.

La Commissione concede un massimo ad alcuni circondari; perchè non a tutti?

Vi fa pena il pensare che alcune provincie di antico censo lombardo possano pagare più del 14 per cento sull'estimo censuario. Perchè non vi fa egualmente pena il pensare che in altre provincie si possa pagare il 40 od il 50 per cento della rendita effettiva dei beni?

Voi avete guarentito i contribuenti di un compartimento contro il pericolo che potrebbero correre di vedersi aumentare l'imposta oltre del 50 per 100. Perchè mai rifiutereste di dare la stessa guarentigia ai contribuenti del primo compartimento?

Noi qui tutti deputati che apparteniamo come contribuenti alla provincia di Cuneo possiamo affermare e domando la testimonianza dell'onorevole Lovera, che ha rifatto questi calcoli, che l'aumento finale imposto dal progetto della Commissione sarebbe del 64 per 100 sull'imposta attuale.

Noi dobbiamo far giustizia a tutti, eliminare gli assurdità per tutti.

Si è molte volte ripetuto, e la Commissione in questo fu d'accordo con alcuni deputati che appartengono a speciali circondari, si è ripetuto che sarebbe assurdo che i comuni del censo lombardo, situati al di qua del Ticino venissero a pagare di più di quello che si paga al di là di quel fiume.

Ma, o signori, se è assurdo questo, è egualmente assurdo che un peso soverchio, un peso assorbente la rendita si ponga sopra altri circondari. Anzi il confronto tra le due sponde del Ticino è la controprova che debbe giustificare i richiami di questo compartimento.

Se vi sono alcuni circondari, che, coll'applicazione del sistema proposto dalla Commissione, temono di essere sovrimesti al di là di quello che è sovrimesta la Lombardia, e se voi riconoscete che dovete impedire questa conseguenza, perchè non impedirete anche per gli altri circondari conseguenze dello stesso genere?

Io domando che la Camera, in un argomento che concerne soltanto il riparto del primo compartimento, si accordi in quel metodo che solo può conciliarsi colla giustizia.

Io vi domando, o signori, che delegati speciali di ciascuna provincia, uomini che abbiano la fiducia del paese, si trovino insieme, che vengano a combinare quel disimpegno che potrà convenire meglio a questo compartimento. Ci vogliono qui degli arbitri; gli arbitri volete esserlo voi? Ma voi, o signori, non avete le cognizioni necessarie per poter giudicare sulle convenienze di questo compartimento.

*Voci. Ai voti! ai voti! (Rumori)*

**SINEO.** Prima che andiate ai voti, io sono in dovere di ripetervi che i contribuenti della mia provincia vi domandano degli arbitri istruiti ed imparziali. Non intendo di sviluppare più ampiamente la mia proposta, dappoichè, come accennai in principio, essa non è che il corollario dei discorsi che avete sentiti prima che io prendessi la parola. (*Rumori prolungati*)

Ben so che questo dispiace a certuni; ma è pura verità. La nazione leggerà i discorsi degli onorevoli Sella, Minghetti e Cavallini; e se essa giudicherà che la conseguenza logica di quei discorsi non si trovi nel mio emendamento, io sarò lieto che esso non sia stato accolto dalla Camera.

**LANZA.** Chiedo la parola per una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** Parli.

**LANZA.** Intendo unicamente di rivolgere una preghiera ai miei colleghi, particolarmente delle antiche provincie.

La Camera è stanca e riesce assolutamente inutile il prolungare la discussione...

*Molte voci. No! no!*

**LANZA...** forse taluni non riflettono sufficientemente alle conseguenze di una deliberazione la quale getti il perturbamento nelle antiche provincie per fare il sub-riparto dell'imposta. Noi abbiamo levata la voce per far sentire quali siano queste conseguenze; pare che la Camera ne sia abbastanza edotta (*Con forza*) Ebbene, tacciamo e si voti; se poi nell'applicazione accadranno spiacevoli conseguenze, la responsabilità cada su chi ha impedito che questa questione sia esaurita. (*Bravo! Bene!* — *Movimenti in senso diverso — Agitazione*)

**CRISPI.** Domando la parola su questo incidente.

Ammiro la sagacia dell'onorevole deputato Lanza, della quale non tutti possono andar lieti. Deputato, mandato qui da provincie che non hanno interesse speciale nella questione che si discute, dovrò intanto osservare che non si può subire un rimprovero che

verrebbe non solo ai deputati delle provincie che sono meno gravate, ma a tutta la Camera che vota.

Quindi io prego gl'impazienti a voler una volta dar prova di pazienza...

*Una voce.* La diamo sempre.

**CRISPI.**... dico almeno una volta, perchè non sempre date prova di pazienza. Lasciate che cotesta questione, la quale concerne le provincie piemontesi, le quali sono delle più gravate, sia maturamente discussa, affinchè ciascuno di noi possa con piena cognizione di causa dare il suo voto. Non perchè si tratti di uno speciale compartimento catastale dobbiamo mostrarcene poco zelanti. Avvertite che gl'interessi di ogni singolare provincia sono gl'interessi di tutta la nazione.

**DEPRETIS.** Io credeva, o signori, che in questa questione del subriparto piemontese, nella quale tutte le altre provincie d'Italia sono disinteressate, e voi, o signori, potete esser giudici impassibili ed imparziali, io sperava che almeno in questa discussione ci fosse lasciata libertà di parola per dire le ragioni sulle quali debba essere la controversia giudicata. Ma dappoichè l'impazienza mal dissimulata della Camera ci costringe a chiudere la discussione.....

*Voci.* No! Parli! parli!

**ALLIEVI, relatore.** La Commissione protesta. Domando la parola.

**DEPRETIS.**... io seguirò il consiglio che mi è dato dall'onorevole mio amico e collega Lanza, e rinuncierò alla parola. Rinuncierò quantunque io dovessi rispondere alle molte inesattezze dell'onorevole Sella, il quale ha posto la questione dell'emendamento Cavallini sopra un terreno sul quale assolutamente non dovrebbe rimanere. In mezzo alle impazienze della Camera, io non aggiungerò parola.

*Voci.* Parli! parli!

**CRISPI. (Con forza)** E' un partito; qui non c'entra la Camera.

*Una voce.* E' la maggioranza.

**CRISPI.** E' un partito, non la Camera.

**SALARIS. (Con calore)** E' il partito che sostiene la legge. (*Movimenti in senso diverso*)

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Quando io ho esposto il mio pensiero alla Camera sopra questo emendamento, ho detto che una delle ragioni precipue per le quali io l'aveva accettato era che mi era stato espresso che in questo sentimento concorrevano la massima parte, se non tutti, di coloro che nativi di queste provincie meglio ne conoscono e giudicano i bisogni. Io ho accennato questa come una delle ragioni per le quali aveva accettato, dopo matura discussione, l'emendamento che la Commissione mi aveva proposto. Ma poichè l'onorevole Depretis crede di dover rispondere all'onorevole Sella e annunzia di aver nuove ragioni da svolgere, per quanto sia grande e giusta la necessità di affrettarsi, io prego la Camera di permettere che l'onorevole Depretis svolga le idee che ci ha accennate.

(*Alcuni deputati domandano la parola.*)

**PRESIDENTE.** Adesso si tratta di mettere ai voti l'emendamento Sineo.

**DEPRETIS.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** L'avrà a suo tempo. Procediamo con ordine.

Interrogo la Camera se appoggia l'emendamento Sineo.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

(Non è approvato.)

Viene ora il primo emendamento Depretis, col quale si chiede che invece delle parole: *del compartimento primo*, si dica: *dei compartimenti primo e secondo*.

**DEPRETIS.** Lo ritiro, e mi unisco all'emendamento Broglio.

**PRESIDENTE.** Allora viene l'emendamento dell'onorevole Broglio.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Noi non lo accettiamo, poichè sarà così di ogni compartimento.

Come l'onorevole Depretis mi pare che si unisca all'emendamento dell'onorevole Broglio, così sarebbe il caso di dire: *le provincie del primo e secondo compartimento*.

**DEPRETIS.** Io accetto l'emendamento Broglio anche quale fu da esso modificato.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Broglio parmi ha dichiarato che restringeva il suo emendamento al compartimento 2°.

**DEPRETIS.** Accetto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Broglio ha nulla da dire?

**BROGLIO.** Io non posso avere nulla a dire. (*ilarità*)

**CRISPI.** Ripiglio l'emendamento Broglio, cioè che sia detto: *le provincie di ogni compartimento*.

**PRESIDENTE.** Allora do lettura dell'emendamento Broglio:

« Le provincie d'ogni compartimento s'intendono costituite in consorzio pel pagamento della quota compartimentale.

« Sarà fatta tra le provincie la distribuzione di essa quota nei modi che verranno stabiliti da un decreto reale, tenuto conto della rendita effettiva delle varie provincie in confronto colla rendita censuaria.

« Così i comuni d'ogni provincia s'intendono costituiti in consorzio per la distribuzione della quota provinciale.

« Finchè non siano fatti questi subriparti, la quota compartimentale sarà distribuita ed esatta a norma degli specchi di subriparto A, numeri 1, 2, 3 e 4, uniti alla presente legge. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

**BROGLIO.** È ben inteso che quest'ultima parte sarà coordinata quando la legge sia approvata, perchè bisognerà riformarla.

Invece di dire *degli specchi di subriparto A*, saranno quelli che saranno...

**PRESIDENTE.** Questo è conforme alla riserva generale perchè la legge sia coordinata in tutte le sue parti.

TORNATA DEL 19 MARZO

Essendo questo emendamento stato appoggiato, lo pongo ai voti.

**SCALINI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Parli.

**SCALINI.** Dacchè l'onorevole Broglio ha dichiarato di essere disposto a limitare il suo emendamento al compartimento lombardo, io mi credo in dovere, nell'interesse di quelle provincie, di appoggiarlo.

Io dirò in poche parole l'effetto del subriparto lombardo. La Commissione parlamentare ha accolto, salvo poche modificazioni, le proposte della Commissione governativa, la quale stabiliva un rapporto tra il censo nuovo ed il censo vecchio di Lombardia assai più largo di quello che ora esiste. La conseguenza che ne nasce è questa, che tanto l'aumento assoluto a cui va sottoposto il contingente lombardo, quanto lo sgravio che per questa perequazione vengono ad avere le provincie a nuovo censo, vengono a cadere sulla parte del territorio lombardo a vecchio censo.

Certamente io non voglio rientrare in questa questione del rapporto tra l'uno e l'altro censo, perchè dovrei rifare la storia dei medesimi, ciò che mi menerebbe a lungo. Ma io credo di non errare opinando che qualche influenza sull'animo dei commissari l'abbia avuto la circostanza di trovarsi la maggior parte dei 400 mila ettari di terreni irrigui di Lombardia nella parte di territorio a censo antico. (*Conversazioni particolari e segni d'impazienza*)

Ma se dei 400,000 ettari che possiede la Lombardia di terreno irriguo, buona parte si trovano nel territorio a censo antico, non ve ne sono meno di altri 600,000 che o non hanno questo beneficio, o per la loro condizione montuosa sono incolti.

Ebbene, tanto sugli uni, quanto sugli altri, viene a gravitare tanto l'aumento assoluto, di cui ho parlato, di circa 400,000 lire, quanto lo sgravio di oltre 500,000 che si va ad operare sulla zona a censo nuovo. (*Rumori più forti*)

Ma io non sono sentito.

**PRESIDENTE.** (*Agitando vivamente il campanello*) Continui, e procuri d'essere breve.

**SCALINI.** Io faccio osservare alla Camera che la condizione che viene fatta ad una parte della Lombardia è abbastanza grave da meritare la sua attenzione.

Se l'onorevole mio amico Zanardelli avesse ieri considerato seriamente le conseguenze di metodo tenuto dalle due Commissioni nel suddividere il contingente lombardo, avrebbe facilmente rilevato, che se vi fu, non dico favore, ma benigna contemplazione, questa si fu per la parte di Lombardia da lui difesa. E se io volessi entrare a parlare delle condizioni in cui si trova, per esempio la provincia di Como, che appartiene al censo antico, potrei forse farne un quadro più lugubre di quello da lui delineato della provincia di Brescia, avendo la predetta provincia un solo decimo del suo territorio in pianura.

Se i possidenti delle terre del Piemonte si lagnano, se trovano, per esempio, esorbitante il *maximum* di

centesimi 14 per scuto stabilito dall'articolo 2 per il territorio a censo milanese, che pur comprende gli ubertosi piani di Novara e Lomellina, che dovrò dire del territorio montuoso e per metà incolto della provincia di Como, che verrà a pagare col decimo di guerra centesimi 17,30 per ogni unità di scuto pari a quella che colpisce le provincie di Piemonte a censo milanese? Da ciò ne viene la necessaria conseguenza, che se lo emendamento Broglio ci offre opportunità di temperare gli effetti, di raddolcirli un poco mettendo in comune le parti meno travagliate della Lombardia con quelle più malconce, io credo che sia di buona prudenza, di buona politica l'accettarlo. Ne credo che sia troppo difficile l'applicazione, attesa l'eccellenza del nostro sistema catastale e la regolarità dei nostri uffici del censo. (*Conversazioni generali*)

**PRESIDENTE.** Prego la Camera di far silenzio onde si possa sentire l'oratore.

**SCALINI.** D'altronde questa operazione non rifletterebbe che i terreni, giacchè in quanto ai fabbricati urbani non faccio altri voti che questo, ossia che gli altri compartimenti vengano a pagare quanto il compartimento lombardo. Ho fatto il conto che il nuovo contingente porta una tassa di lire 1,50 per abitante, comprese però le addizionali del decimo e le spese di riscossione.

Eppure si è più volte qui ripetuto che i fabbricati comunali di Lombardia che servono ad uso pubblico non pagano imposta. Posso assicurare la Camera che nella zona del vecchio censo non vi è esenzione alcuna, e in quella di nuovo censo non sono esenti che quei fabbricati ad uso di ufficio per quei comuni che avevano ufficio proprio, ossia per le sole città, le scuole pubbliche delle medesime e gli ospitali provinciali.

Non mi dilungherò di più per dimostrare la convenienza, l'opportunità dell'emendamento del mio amico l'onorevole Broglio, emendamento che, secondo me, non può incontrare seria opposizione. D'altronde esso non tocca l'arca santa del contingente. Ma un fatto mi importa di esporre che rivela lo stato penoso in cui si trova la parte alta della Lombardia.

Prego l'onorevole ministro dell'interno di prestarmi attenzione in quest'argomento. È un'osservazione sola che voglio aggiungere per dimostrare sempre più la convenienza del temperamento consigliato dall'onorevole Broglio.

I comuni a cui ha accennato, specialmente quelli della provincia di Como, vanno spopolandosi. L'onorevole ministro dell'interno sa meglio di me che l'emigrazione si fa quasi in massa. Vi sono dei mandamenti in cui la popolazione è diminuita del 24 per cento. Eppure quella popolazione non era abituata ad emigrare; ora è cacciata fuori di casa dalla fame.

Aggiungerò anche questa circostanza, che nell'ultima leva mancarono non meno di 255 iscritti, e questa renitenza alla leva militare non dipende da *avversione al servizio militare*, giacchè vi erano da lunga pezza

abituati, ma dalla necessità di procurarsi un sostentamento che in casa non trovano.

Al certo non è questa la stretta conseguenza della gravità delle imposte, ma non si può nemmeno negare che esse pure non concorrano a produrre un dissesto economico gravido delle più serie conseguenze.

Io quindi desidero che l'emendamento Broglio trovi applicazione nelle provincie lombarde. (*Conversazioni animate*)

**SELLA.** (*Con forza*) Prego l'onorevole presidente di far fare silenzio o di levare la seduta. Non si addice al decoro della Camera il continuare in questo modo. (*Bravo!*)

**PRESIDENTE.** L'oratore ha finito. Ha facoltà di parlare il deputato Toscanelli.

**TOSCANELLI.** La Camera essendo stanca, io dirò pochissime parole.

Io sono convinto che, qualora fosse accettato l'emendamento Broglio, nascerebbero gravi perturbamenti in molti dei compartimenti del regno. (*Rumori*) Per conseguenza propongo un sotto-emendamento, che l'onorevole Broglio ha già dichiarato di accettare, il quale consisterebbe nel sostituire le parole *compartimento lombardo* alle parole *compartimenti del regno*.

Domando che questo sotto-emendamento sia messo ai voti.

*Voci.* Questo verrà dopo.

**PERUZZI, ministro per l'interno.** Chiedo di parlare.

L'onorevole Scalini avendo fatto appello al ministro dell'interno, debbo dichiarare che non posso riconoscere alcuna utilità in quest'emendamento. Quand'anche il medesimo potesse togliere qualcuno dei lievi inconvenienti accennati dall'onorevole Scalini, ai quali si potrà ovviare altrimenti, a taluni dei quali si potrà rimediare, ad esempio, per mezzo della legge provinciale-comunale, non si dovrebbe per questo accettare, perchè getterebbe la confusione nella maggior parte dei compartimenti del regno, abbandonando ai Consigli provinciali e comunali l'esecuzione d'una legge ch'è da annoverare fra le più difficili. Per conseguenza prego la Camera di respingere questo emendamento.

**PLUTINO AGOSTINO.** Chiedo di parlare.

Respingo con tutte le mie forze quest'emendamento, perchè porterebbe la più terribile perturbazione nei ruoli esecutivi del Napolitano (*Rumori*) ed in tutta la popolazione. Questo sarebbe un gravissimo danno per l'erario dello Stato: il censo è ripartito fra i contribuenti in modo giusto; si sono sempre fatte le verifiche dai controllori, ed il riparto fra le provincie del Napolitano è regolarissimo. Quindi respingo con tutte le mie forze quest'emendamento.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**BOGGIO.** Preghevi il signor ministro dell'interno di voler darci uno schiarimento.

Rispondendo al deputato Scalini, egli ha detto di voler rimediare al male indicato dallo stesso deputato colla legge provinciale e comunale. Desidererei d'averne una spiegazione in proposito.

*Voci.* No! no! Ai voti! ai voti!

**FIorenZI.** Io sono contrario all'emendamento proposto dall'onorevole deputato Broglio, perchè porterebbe la confusione in tutti i compartimenti, e così si finirebbe per fare la stessa cosa che voleva il Ministero, e che la Camera ha respinto... (*No! no!*)

*Voci.* Chi non lo vuole, non lo voti!

**PRESIDENTE.** Si tratta ora di mettere ai voti l'emendamento già proposto dall'onorevole Broglio, ed ora ripreso dall'onorevole Crispi.

Ricordo però alla Camera che l'onorevole Broglio non ha abbandonato intieramente quel suo emendamento, ma lo ha soltanto modificato.

Fra il primo suo emendamento, che ora l'onorevole Crispi ha fatto suo, ed il secondo vi ha questa differenza, che nel primo era detto così: « Le provincie di ogni compartimento, » nel secondo, l'onorevole Broglio a luogo delle parole: *le provincie di ogni compartimento*, egli ora direbbe: *le provincie del secondo compartimento*.

Questo è l'emendamento Broglio, al quale si è associato l'onorevole Depretis.

Metterò pertanto anzitutto a partito, come più largo, il primo emendamento Broglio, ora Crispi.

**CRISPI.** Dovrò sottomettere poche osservazioni a coloro i quali credono che dall'emendamento Broglio stato ripreso da me verrebbe un grave conturbamento a tutte le provincie del regno. Come ognuno sa, ciascun compartimento catastale è obbligato a dare la sua quota, e non è mai possibile che esso dia meno di quello che è indicato all'articolo 1°. Il valore della somma impostagli, vuoi o non vuoi, deve uscire dalla borsa dei proprietari locali. In tale stato di cose bisogna trovar modo a far la giustizia in mezzo a loro. Se in qualche compartimento c'è un contribuente, il quale paghi più di un altro, ragion vuole che gli si dia la possibilità di esserne sgravato e che il peso cada sul suo vicino. Cerchiamo dunque di mettere l'eguaglianza tra contribuente e contribuente d'uno stesso compartimento.

**PLUTINO AGOSTINO.** Si fa un catasto nuovo!

**PRESIDENTE.** Non interrompano,

**CRISPI.** Coloro i quali si oppongono, o non hanno ancora ben compreso il senso del mio emendamento, o vogliono favorire i proprietari che pagano meno di quanto dovrebbero, epperò temono che sia scoperta la vera loro rendita imponibile.

Quella giustizia che sventuratamente non abbiamo potuto ottenere con questa legge per tutti i contribuenti del regno facciamo che almeno si ottenga fra i contribuenti della rispettiva provincia.

Io non capisco poi perchè questo emendamento possa essere utile in Lombardia e cattivo a Napoli, o in Sicilia. Se è cosa buona, lo sarà tanto in un compartimento che nell'altro. Se poi non lo è, sia respinto, e nissuna parte d'Italia ne senta le conseguenze.

Quindi insisto perchè venga approvato, e prego coloro i quali si oppongono a ben riflettervi, e vedranno

TORNATA DEL 19 MARZO

che dal sistema dei consorzi non verrà pregiudizio ad alcuno; ma se ne avrà il vantaggio di sgravare molti di coloro che pagano più di quel che devono.

**SELLA.** Intendo soltanto di fare una dichiarazione.

La Commissione prega la Camera di respingere questo emendamento.

**SINEO.** Ma bravo!

**SELLA.** Sì, signore, prego la Camera di respingere questo emendamento. Voglia essa ben considerare quello che è espresso in tale proposta.

**SINEO.** Temono la luce!

**SELLA.** Non vogliamo l'arbitrio...

**SINEO.** La luce! la luce!

**PRESIDENTE.** Non interrompa.

**SELLA.**... perciò noi ci opponiamo a quest'emendamento.

Esso dice in sostanza che il ministro delle finanze sarà egli che farà tra tutte le provincie del regno il riparto di ciascun contingente compartimentale senza che norma alcuna di procedimento gli sia prescritta: or bene, noi che vogliamo lo Statuto, noi che vogliamo le imposte votate dalla Camera e non messe ad arbitrio del Ministero, ci opponiamo recisamente, assolutamente ad una disposizione che riteniamo contraria ad ogni massima di buon Governo. (*Bene!*)

Io sono convinto che non è possibile un'amministrazione costituzionale se senza fissare un sistema potrà il Governo distribuire un'imposta ad arbitrio e dietro criteri ch'egli prescriva senza intervento del potere legislativo.

Che cosa avrebbe detto la Camera se, per esempio, il riparto dei 110 milioni fosse con decreto reale stato fatto sulla base del lavoro della prima Commissione governativa? Or bene, vorrete forse, o signori, dare al potere esecutivo la facoltà di fare la distribuzione del contingente compartimentale tra le provincie dietro gli accertamenti di rendita effettiva che esso potere esecutivo farà senza che siano statuite le norme con cui questo accertamento si possa fare?

Noi crediamo che questo sia assolutamente contrario allo Statuto, e per conseguenza preghiamo caldamente la Camera a non volerlo accettare. (*Bravo!*)

**PRESIDENTE.** Il deputato Lovito ha facoltà di parlare.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**LOVITO.** Io convergo perfettamente colle osservazioni fatte dall'onorevole Sella; aggiungerò soltanto una risposta all'onorevole Crispi, che appuntava gli oppositori dell'emendamento Broglio di voler occultare quella parte del tributo fondiario che non fu esattamente iscritta nei catasti; io risponderò che in una parte considerevole del regno (ai cui deputati forse vuol fare allusione) dal 1811 fino al 1829 seguirono continuate rettifiche per lo spazio di 28 anni.

Quello poi di che io sono molto meravigliato si è come uomini di senno possano pensare che sotto il rapporto politico essi non abbiano per nulla a preoccuparsi delle perturbazioni che si andrebbero a creare

fra provincie e provincie del medesimo compartimento onde sapere se una abbia pagato più di un'altra, se una sia più dell'altra gravata. E c'è un'altra ragione ancora.

Io domando all'onorevole Broglio e all'onorevole Crispi che hanno proposto quest'emendamento in qual modo il Governo accetterà la rendita effettiva la quale dovrà essere messa in confronto colla rendita censuaria, poichè al secondo alinea di questo emendamento sta scritto: « tenuto conto della rendita effettiva. »

Ma in che modo si appurerà questa rendita effettiva? Con le consegne o con i catasti? Su quale dei due sistemi si è pronunziata la Camera? E la decisione di questo importante quesito, dibattuto per quaranta giorni, sebbene indirettamente, ad occasione di questa legge, volete voi abbandonarla alla sanzione di un decreto reale?

Per queste ragioni adunque io respingo l'emendamento Broglio, che Crispi si compiacque far suo.

*Voci.* Ai voti!

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Non ho bisogno di dire che io mi associo alla Commissione, e sebbene con quest'emendamento sia dato al ministro delle finanze un potere esorbitante, io credo che la Camera debba respingere l'emendamento Broglio ripreso dall'onorevole Crispi.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento di cui ho data lettura.

(Fatta prova e controprova, è rigettato.)

Vuolsi ora mettere ai voti lo stesso articolo colla sola modificazione proposta dagli onorevoli Broglio e Depretis, cioè invece delle parole: *le provincie di ogni compartimento*, queste altre: *le provincie del secondo compartimento*.

**BIANCHERI.** Domando la parola per una dichiarazione.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**BIANCHERI.** Prima che si avvenga alla votazione di questo articolo della legge, mi corre obbligo, sento un sacro dovere di fare innanzi alla Camera una dichiarazione.

La grave difficoltà che sorgeva nella questione del subriparto, ossia nella distribuzione del contingente che era stato assegnato alle antiche provincie, fra le diverse parti di esse, proveniva appunto dacchè la Liguria, che si era creduto di collocare in un gruppo in disparte, trovavasi grandemente gravata d'imposta, ed enormemente sovraccarica a fronte degli altri compartimenti, diversamente insieme aggruppati.

Avevamo nella nostra coscienza la certezza che quel peso era soverchio, era schiacciante, sicchè noi ci sentivamo rigorosamente obbligati a combattere la disposizione della legge che concerneva le nostre provincie, e dimostrare ad evidenza che la somma d'imposta che ad esse era stata addossata era assolutamente eccessiva. Che, se tale questione non fosse stata favorevolmente risolta dalla Camera, noi ce ne saremmo amareggiati grandemente, e, amo il dirlo, sarebbe riescito

doloroso eziandio agli onorevoli nostri colleghi, rappresentanti delle antiche provincie. Ed infatti, non appena avemmo occasione di parlare su questo argomento in privati convegni, tutti i rappresentanti di queste antiche provincie, mi reco a debito di dichiararlo, non ebbero che un solo desiderio, non obbedirono che ad un solo sentimento, quello di mantenere fra noi la concordia e l'unione, anzichè scinderci in odiosi conflitti ed armeggiare con ingrati confronti. (*Bravo! Bene!*)

Fu quasi unanime avviso che quella parte delle antiche provincie, la quale trovavasi in una condizione resa cotanto dalla legge peggiore, dalle altre parti delle stesse provincie che avevano una posizione migliore, dovesse essere aiutata e sorretta.

La Liguria è piccola zona di terra; noi eravamo pochi, ma, lo dichiaro altamente, i nostri colleghi delle antiche provincie non si prevalsero del numero, essi non si contarono se non allorchè trattossi di distribuire tra loro quella parte soverchiante di peso di che ci sollevavano con mano fraterna.

Io credo che la Camera si compiacerà di questo nobile esempio, ed il paese ne proverà una ben viva soddisfazione, poichè, se la presente legge potesse fatalmente lasciare un qualche germe di tristi dissidi (e prego Dio che ciò non avvenga), varrà sempre l'esempio dato dai rappresentanti di queste antiche provincie, i quali seppero, nell'avversa come nella lieta fortuna, ancor più fortemente stringersi insieme ed anteporre ad ogni altro interesse, il sentimento più elevato di mantenere fra loro la concordia e l'unione. (*Bravo! Bene!*)

Signori, io sorsi a parlare (*Con calore*) perchè stimai sacro dovere, a nome pure dei miei colleghi deputati della Liguria e delle nostre native provincie, di rendere questa pubblica e solenne testimonianza di gratitudine ed affetto che noi dobbiamo ai rappresentanti di queste antiche provincie. (*Bravo! Bene!*)

**PRESIDENTE.** Interrogo la Camera se appoggia l'emendamento Broglio modificato nel modo di cui ho fatto cenno.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo metto ai voti.

(Non è approvato.)

Viene ora in deliberazione l'emendamento Cavallini. Non essendo stampato, la Camera non avrà discaro che io ne dia nuovamente lettura.

« Però nei circondari di Pallanza, Novara, Lomellina e Voghera, di censo lombardo, il loro contingente che resta fissato in lire 2,810,000 si distribuirà fino a concorrenza dell'imposta attuale come in presente; il di più verrà distribuito per una metà secondo l'imposta attuale, e per l'altra metà aggiungendo la medesima quota a tutti quattro i circondari. »

**DEBETIS.** Poichè la Camera lo consente, io dirò con tutta calma brevissime parole, le quali spiegheranno e metteranno in chiaro la posizione che si vorrebbe fare a chi ha presentato ed a chi voterà questo emendamento.

Signori, la proposta della Commissione, che noi combattiamo, contiene due parti distinte.

Nella prima parte, la Commissione sostituisce ad una perequazione qualunque, l'aumento proporzionale all'imposta presente. Ciò vuol dire che nel subriparto piemontese, non solo non vi è sperequazione, ma è accresciuta e resa più grave la perequazione attuale.

Io non ho bisogno, o signori, di fermarmi per dimostrare i difetti di questo sistema, e mi basterà di fare una interrogazione.

Io vorrei domandare al Ministero ed alla Commissione, se credono che alcuno avrebbe mai osato di presentare nè per l'Italia, nè per le antiche provincie, un progetto di riparto fondato sopra questo sistema: io li sfido a rispondermi affermativamente.

Ma ci si dice dall'onorevole Sella, il quale mi permetterà di dirgli che una parte delle sue parole potrebbero meritare una risposta forse anche un poco acerba, ci si dice dunque dall'onorevole Sella, noi abbiamo accettato questo sistema per la sua pratica semplicità: ne ammettiamo i difetti, ma li abbiamo temperati col metodo delle consegne che abbiamo introdotto nella legge. E qui l'onorevole Sella parlando dell'emendamento Cavallini, mi accusava d'essere avverso al sistema delle consegne.

Io prego l'onorevole Sella di ricordarsi delle parole che ho dette in questa discussione. Io ho ripetutamente dichiarato che sono favorevole al sistema dell'imposta sulla rendita, ma ho dichiarato in che termini, e con quali limiti io accetto questo sistema.

Ho ripetutamente dichiarato che se non accettava il principio delle consegne quale venne proposto dalla Commissione, egli è perchè credo che nel progetto della Commissione questo principio delle consegne è falsato dal contingente che vi è associato, è falsato dall'enormità del contingente stesso e dalle condizioni del paese che dovrà subire il doloroso esperimento. Ho dichiarato che non accettava il sistema della Commissione, perchè credeva, come credo, ch'esso metterebbe le nostre popolazioni ad una delle più difficili prove cui possa un popolo esser sottoposto.

Del resto, o signori, senza insistere e ripetere quello che ho detto sul sistema della Commissione, noi che respingiamo questo sistema l'abbiamo forse respinto per quello che ci riguarda? Noi lo respingiamo nell'interesse generale, noi lo respingiamo per tutti come provvedimento improvvido e pericoloso. Nè vale quello che ci si dice intorno al giudizio portato su questo espediente dalla maggioranza dei deputati delle provincie subalpine, i quali lo accettano nella disperazione di trovare altro modo di distribuire fra loro l'enorme quota d'imposta loro assegnata.

Io credo che questa opinione non ha fondamento.

Io tengo per fermo che il sistema più attuabile praticamente sia il sistema che ci fu brevemente spiegato dall'onorevole ministro, al quale se si fosse, o signori, aggiunta una disposizione per la quale le provincie gravate avessero potuto sopperire al loro carico

contraendo un prestito dalla Cassa dei depositi, prestito che avrebbero sicuramente in queste circostanze ottenuto a miti condizioni, prestito che avrebbero potuto restituire in tempi più felici, e quando la perequazione, fatta con metodi più regolari, fosse nel suo pieno assetto, io domando, o signori, se questo sistema che si potrebbe formulare facilmente in altrettanti articoli di legge, lo domando in ispecie all'onorevole ministro se egli non crede che questo sistema sarebbe di gran lunga preferibile a quello proposto dalla Commissione.

E, signori, se mi occorressero testimonianze, io non avrei che a volgermi intorno per citare i molti deputati delle altre provincie d'Italia, i quali chiamati ad accettare sistemi simili a quello della Commissione, ed anzi assai più razionali ed applicabili in condizioni di tempo e di luogo meno pericolose, si sono pronunciati in modo così aperto per riprovarli.

Dunque noi non respingiamo il sistema per quello che ci riguarda, noi lo respingiamo perchè lo crediamo cattivo per tutti. Ma dal momento che un numero considerevole di deputati hanno una diversa opinione, in quale posizione ci mettiamo noi, e quale è la nostra domanda che parve tanto irragionevole e tale da metterci in sospetto di non volere la concordia nella vecchia famiglia subalpina?

Ma la nostra domanda, o signori, mi pare semplicissima e modestissima. Noi diciamo: a voi pare buono questo sistema; ebbene, abbiatele per voi; noi lo deploriamo, ma non cercheremo di contrastare al vostro desiderio; abbiatele per voi, perchè lo volete; ma non ce le date a noi, che ci troviamo in una condizione affatto diversa dalla vostra.

A me pare, o signori, che in questa domanda non vi sia nulla di quello che si cercò e si cerca di far credere e di colorire con molto studio dagli onorevoli propugnatori di questo sistema; chi respinge il sistema, lo respinge perchè lo crede erroneo e pericoloso, non per altri fini, non perchè alieno da sentimenti di conciliazione e di concordia.

Del resto, io credo, o signori, che nessuno vorrà appuntarci, e nessuno vorrà appuntare me in ispecie, di essere meno che altri inclinato e disposto ad ogni sacrificio per mantenere la concordia fra noi tutti; nessuno, in ispecie fra i Liguri, vorrà farmi questa imputazione, e meno di ogni altro l'onorevole Biancheri, il quale sa benissimo che quando in privati convegni si è discussa la questione fra noi, io fui il primo a proporre che fosse sollevata la Liguria di una parte del suo contingente, e che questa parte fosse addossata alle rimanenti provincie del regno subalpino.

**SELLA.** Eccetto Voghera e la Lomellina.

**DEPRETIS.** Su tutte le provincie, signor Sella, non eccettuate Voghera e Lomellina.

Se non che l'onorevole Sella ci dice: Ma che? Voi volete staccare i quattro circondari del consorzio subalpino. Ma che cosa fate voi? L'operazione che ha determinata la tassa delle antiche provincie fu un'opera-

zione complessa: i valori venali dei quattro circondari recalcitranti a questo ottimo metodo delle consegne che sarà giudicato dall'esperienza (e aspetto il giudizio con piena sicurezza), ebbene questi quattro circondari avendo riuniti i loro valori agli altri e quindi non solo determinato in giusta proporzione, ma ingrossato il contingente subalpino, adesso lascierebbero l'aumento sulle altre provincie subalpine, per ritirarsi in disparte a chiedere una diminuzione della loro quota d'imposta.

Se quest'accusa fosse vera, o signori, l'onorevole Sella avrebbe ragione, ma io ho ragione invece di meravigliarmi dell'onorevole Sella, il quale è stato uno dei più operosi architetti di questo progetto di legge, il quale, finchè non è legge, mi sia lecito di qualificarlo come uno dei più iniqui e mostruosi progetti di legge che Parlamento abbia mai potuto discutere, ho ragione, dico, di meravigliarmi dell'onorevole Sella, il quale deve benissimo sapere che la verità è il contrario di quello che egli ha asserito.

I valori venali che furono determinati...

**SELLA.** Domando la parola.

**DEPRETIS...** sui quattro circondari si fondano sopra un'operazione che io ho già dimostrato alla Camera inevitabilmente sbagliata. Ma sia pure regolare la operazione che ha determinati questi valori, o signori, a che misura essi arrivano per questi circondari? È tale la misura da portare un aumento nell'imposta del compartimento subalpino? No, o signori, l'imposte che sarebbe loro toccata in base dei valori venali era assai minore di quella che fu loro addossata, e se la base dei valori venali addossava a questi circondari un'imposta minore, ciò vuol dire, e la cosa parmi di una verità matematica, ciò vuol dire che l'unione dei circondari ex-lombardi ai circondari subalpini, e in una valutazione comune, ebbe per conseguenza non di aumentare, ma di diminuire il contingente d'imposta a questi ultimi assegnato.

Del resto, per non dilungarmi in questa troppo dolorosa discussione ch'è non voglio in piccola cerchia rammentare i contrasti che pur troppo tra varie parti d'Italia vennero in campo in questa discussione, non risponderò per minuto ai ragionamenti dell'onorevole Sella, non farò confronti tra circondari e circondari, non seguirò il suo esempio laddove ha ricordato i canali della Lomellina, non noterò che altri circondari non hanno canali, non ebbero altri vantaggi, fecero le strade ferrate a loro spese, e non solo non ebbero dallo Stato garanzie, ma dovettero pagargli un fitto esagerato per l'uso delle stazioni alle quali portavano maggior numero di viaggiatori e di merci.

Non mi fermerò su questo spiacevole terreno dei confronti; ma mi permetta l'onorevole Sella di dirgli che seguitando la china de' suoi ragionamenti, ed applicandone di simili al sistema delle consegne, chi lo volesse guardare per minuto potrebbe dire: salve le intenzioni, perchè conosco l'onorevole Sella, e so che non è certo guidato da nessun interesse, ma tuttavia si

potrebbe dire che il suo sistema è quello che più conviene alla provincia di Biella di cui egli ha parlato.

**SELLA.** Domando la parola per un fatto personale.

**DEPRETIS.** Del resto la posizione fatta al compar-  
timento ex-lombardo, qual è?

Due sono le determinazioni della Camera che fissano la posizione di questi circondari.

Il contingente non fu determinato in relazione ai valori venali; invece fu determinato in relazione alla somiglianza dei catasti. Questo è il fatto: fu determinata la parificazione tra il censo lombardo ed il censo ex-lombardo, perchè i catasti erano simili.

Questa deliberazione condusse la Commissione ad un'altra. Essa stabilì che il massimo dell'imposta di questi circondari non potesse superare il massimo della Lombardia. Questa è una prima determinazione.

Ma, o signori, evvi un'altra deliberazione adottata dalla Camera per tutto il paese, ed è che i diversi circondari tassati non passassero dallo stato attuale al massimo immediatamente, ma dovesse esservi per tutti una gradazione.

Egli è per ottenere una parificazione di trattamento, dopo una parificazione d'imposta, e per ottenere che anche a questi circondari si applicasse una graduazione, che noi abbiamo reclamato.

Ma che facciamo noi con queste nostre dimande?

Noi non facciamo che chiedere l'esecuzione a nostro riguardo delle deliberazioni della Camera.

Del resto io sino a un certo punto, o signori, capirei le obiezioni che si fanno a questa proposta, se ci fosse un danno qualunque per altre provincie, o per altri circondari; ma dal momento che questa separazione, questo *maximum*, questa gradazione può farsi con nessun pregiudizio di altri circondari, dal momento che la piccola somma che si detrae può ripartirsi sui beni non censiti, perchè non applicare intiere le deliberazioni della Camera anche a questi circondari, perchè metterli in una posizione eccezionale?

Io non farò altre osservazioni. Io credo d'aver dimostrato nel mio discorso di ieri e nelle poche osservazioni aggiunte quest'oggi, che se io ho preso la parola, non è perchè sia diminuito in me il sentimento che mi ha sempre animato a fare ogni sacrificio alla concordia fra le diverse parti dello Stato, ma unicamente per domandarvi che fosse mantenuta una qualche armonia fra le diverse deliberazioni che la Camera ha sanzionate, e per domandarvi un atto di rigorosa giustizia.

Dirò una parola, o signori, dell'emendamento da me presentato, se la Camera me lo permette, perchè dallo stato degli animi e dal desiderio che, se per cortesia non è manifestato, certo è nel cuore di tutti sentito di finire questa discussione, io m'avvedo che mi è forza esser breve.

Io, o signori, ho presentato in poche parole un emendamento, che avrebbe estesò ai sei circondari ex-lombardi una parte dell'emendamento Cavallini. Il limite d'imposta da me indicato di 13 centesimi in totale per ogni scuto d'estimo, porta un alleviamento graduale

ai sei circondari di censo lombardo, quantunque due di essi siano lontani dal *maximum* assegnato ai quattro circondari contemplati nell'emendamento Cavallini.

Il limite da me proposto era possibile con modico sacrificio, e faceva ragione a giustissime domande.

Ma poichè io vedo che queste idee o non si capiscono o sono accolte con riserva o con ripugnanza, per non prolungare questa discussione ritiro volentieri il mio emendamento, e voterò quello dell'onorevole Cavallini, il quale, a mio avviso, non fa altro che reclamare l'esecuzione delle deliberazioni della Camera.

Signori, le nostre dimande sono appoggiate sulla giustizia e sulle vostre deliberazioni: su di esse giudichi la Camera e giudichi il paese.

**PRESIDENTE.** Il deputato Sella ha facoltà di parlare per un fatto personale.

**SELLA.** Io non soglio prender sovente la parola per fatti personali imperocchè abbandono molto volentieri all'avvenire il giudizio sopra le cose che dico e faccio.

Ma l'onorevole Depretis mi ha testè indirettamente appuntato di preferire il sistema delle consegne, perchè è quello che può per avventura tornar più utile al circondario che io ho l'onore di rappresentare in questa Camera.

Io non gli chiederò quale sia il sistema che convenga meglio al circondario che egli rappresenta, ma mi limiterò a parlare di ciò che riguarda il mio circondario, e gli dirò che io avrei grandissimo interesse ad invocare dalla Camera l'approvazione del primitivo progetto ministeriale, imperocchè, secondo esso, la sola perequazione non vi cagionerebbe aumento d'imposta, e non vi sarebbe quindi altro accrescimento di tributo se non quello proveniente dall'aumento generale di tutta l'imposta fondiaria del regno.

Giudichi quindi la Camera quanto sia fondata la domanda che faceva l'onorevole Depretis, se propugnando il sistema oggi proposto dalla Commissione io sia mosso dall'interesse del circondario che ho l'onore di rappresentare in questa Camera.

In secondo luogo io mi permisi un'interruzione all'onorevole Depretis, ed ebbi torto, allorquando diceva che egli era fra quei deputati delle antiche provincie, i quali avevano invocato che il maggior aggravio attribuito alla Liguria fosse diviso egualmente e senza distinzione sopra tutto il Piemonte.

Io mi permisi allora d'interromperlo e di dirgli che egli escludeva taluni di questi circondari che egli più direttamente rappresenta, ed egli affermò allora che io diceva cosa che sapeva essere contraria al vero.

Or bene, io sono in debito di rilevare questa espressione e di mantenere la mia asserzione in questi termini: l'onorevole Depretis conveniva benissimo che l'aumento dell'imposta del Piemonte dovesse distribuirsi egualmente su tutte le provincie, ma aggiungeva che nei circondari di Lomellina e Novara l'aumento non dovesse mai giungere all'imposta normale spet-



TORNATA DEL 19 MARZO

tante alla Lombardia, e chiedeva principalmente che pel circondario di Voghera l'aumento dovesse stare sempre al disotto di ciò che sarebbe per la Lomellina ed il Novarese.

Inoltre egli non voleva in alcun modo che nel riparto definitivo del contingente totale assegnato a questo compartimento si accomunassero le sorti di tutti quanti i circondari.

Spero che l'onorevole Depretis non avrà a qualificare d'inesatti questi fatti che mantengo.

Affermò l'onorevole Depretis che io fui il principale architetto...

**DEPRETIS.** No, non il principale.

**SELLA.** Voglia rettificare la sua espressione, vedrò se debbo rilevarla.

**DEPRETIS.** Uno dei principali architetti.

**SELLA.** Uno dei principali architetti di questo progetto.

Mi duole dover dire all'onorevole Depretis che il mio intervento nell'architettura di questo progetto di legge consiste essenzialmente in un'azione di cui divido con lui la responsabilità, ed è l'aver mantenuto la Commissione nominata dall'onorevole Bastogi per l'allestimento di questo disegno di legge.

**DEPRETIS.** Chiedo di parlare per un fatto personale.

*Voci.* No! no!

**PRESIDENTE.** Ha la parola per un fatto personale.

**DEPRETIS.** Voglio solo far notare all'onorevole Sella che non ho inteso di chiamarlo cooperatore molto operoso di questo disegno di legge nel tempo in cui l'onorevole Sella era ministro, ed il progetto era nelle officine della Commissione governativa. Io sono lungi dal pensare che in quell'epoca egli se ne sia minimamente occupato. Ma l'onorevole Sella, membro della Commissione parlamentare, la quale ha pure faticato molti mesi, ha fatto un lavoro architettonico di molta mole, ha introdotto grandissime variazioni nel disegno di legge, ed ha studiato, come aveva l'obbligo di studiare, gli elementi sui quali il progetto era fondato, e quindi doveva conoscere i valori venali dei terreni delle diverse parti dello Stato, che formano appunto l'argomento della mia allusione all'onorevole Sella.

Sulle altre parti della sua risposta, io mi permetterò di tacere per non prolungare questa sorta di discussione.

**PRESIDENTE.** Si tratta ora di votare sull'emendamento Cavallini e Depretis, il quale è già stato appoggiato.

Chi approva quest'emendamento, sorga.

(Non è approvato.)

Ora verrebbe l'emendamento dell'onorevole Marchetti, di cui pure ho già fatto cenno alla Camera; esso consisterebbe, come già notai, nell'aggiungere al terzo periodo dell'articolo 3 proposto dalla Commissione, dopo le parole: *sull'imposta principale*, le seguenti: *compreso il decimo di guerra e le spese di riscossione*.

L'onorevole Marchetti intende svolgere questo emendamento?

**MARCHETTI.** Non creda la Camera che sia per intrattenerla a lungo...

**SELLA.** Domando la parola su questo emendamento a nome della Commissione.

**MARCHETTI.** Se non può ancora sapere che cosa voglio dire; mi ascolti prima.

Io sono persuaso che la Commissione e il Ministero là dove hanno stabilito che il massimo del contributo che si dovrà pagare dai comuni o consorzi di ex-censo lombardo, non possa eccedere i quattordici centesimi per ogni scudo di estimo, io sono persuaso, dico, che in questa locuzione s'intenda tutto compreso, cioè il decimo di guerra e le spese di riscossione.

**ALLIEVI, relatore.** No! no!

**MARCHETTI.** Ma sì, non no; ed io ho dei dati, e me ne appello alla testimonianza dello stesso onorevole Sella.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Ha ragione.

**MARCHETTI.** Bisogna dunque che sia spiegato il significato delle parole, affinché non accada che il Ministero nell' eseguire la legge venga a dire che questi quattordici centesimi sono oltre il decimo di guerra, e le spese di riscossione; locchè falserebbe lo scopo, che è quello di assimilare i detti territori alla Lombardia, perchè allora si andrebbe a quindici e più centesimi. Bisogna dunque che Ministero e Commissione esprimano quale sia la loro intenzione, se di comprendere nei quattordici centesimi il decimo di guerra e le spese di riscossione, ovvero di escluderli.

Io chiedo una semplice spiegazione; e per maggior chiarezza avrei proposto di aggiungere all'alea 3° dell'articolo 3°, dopo le parole: *imposta principale*, le seguenti: *compreso il decimo di guerra e le spese di riscossione*.

Voglio sperare che non vi sarà difficoltà nè per parte del Ministero, nè per parte della Commissione ad ammettere questo emendamento; altrimenti, come dissi, l'aggravio non sarebbe più limitato a quattordici centesimi per ogni scudo dell'estimo comunale e consorziale.

**ALLIEVI, relatore.** Domando la parola.

È nato un equivoco tra l'onorevole Sella e l'onorevole Marchetti intorno al luogo in cui dovevasi collocare l'emendamento di cui è questione.

L'onorevole Sella, e anch'io, quando ebbi notizia dell'emendamento Marchetti, credemmo sì riferisse al secondo membro di questo articolo, là dove parla della distribuzione dell'aumento d'imposta sui terreni del compartimento numero 1; e sin qui non c'era alcun dubbio, tutto l'aumento d'imposta, compreso il decimo di guerra e le spese di riscossione, si ripartirà nei modi indicati nei successivi articoli della nuova proposta.

Ma al membro 3° è detto:

« Però nei comuni e consorzi di censo lombardo il contingente sarà limitato in guisa che il totale sulla imposta principale non ecceda, » ecc.

Ora qui, come altrove, quando si parla dei fabbricati urbani, e in qualche altra parte della legge, colla locuzione *imposta principale*, si ritiene che non si comprendano nè il decimo di guerra, nè le spese di riscossione.

Dirò poi all'onorevole Marchetti la ragione per cui si fissò questo limite di 14 centesimi senza decimo di guerra e senza spese di riscossione. Egli è precisamente perchè, secondo il contingente finale della Lombardia (non quello che va ad attuarsi ora), l'imposta salirà a centesimi 14,34, oltre il decimo di guerra e le spese di riscossione. Oggi l'imposta va molto più innanzi ed oltrepassa i 15 centesimi, per cui aggiungendo il decimo di guerra e le spese di riscossione, si va presso ai 17 centesimi.

Volendosi adunque mantenere una certa proporzione tra l'imposta gravitante sullo scutato del vecchio censo lombardo delle antiche provincie e sullo scutato della Lombardia, si è adottata la misura di 14 centesimi, ma senza il decimo di guerra e senza le spese di riscossione. E ciò è sì vero che, se così non fosse, la Lomellina non avrebbe alcuna partecipazione all'aumento del contingente delle antiche provincie, poichè la Lomellina paga già 12,5, a cui aggiungendo il decimo di guerra e le spese di riscossione, si va presso ai 14 centesimi. Quindi in questo caso il contingente della Lomellina e di Novara non avrebbe nessun aumento, e fors'anche, si può dire, sarebbe diminuito. Esso non avrebbe che l'aumento prodotto dall'aggiungere il decimo di guerra e le spese di riscossione, mentre, secondo la legge, ha pure un aumento dai 105 ai 110 milioni.

È dunque impossibile d'ammettere che i 14 centesimi comprendano il decimo di guerra e le spese di riscossione, ed io credo che il senso della legge in questo caso non può essere inteso se non nel modo con cui io ho avuto l'onore di esporlo.

**MARCHETTI.** Le osservazioni fatte dall'onorevole relatore non sono conformi al senso letterale, nè allo spirito della legge, nè, dirò pure, all'equità e così diventa una specie di derisione l'affidamento che si volle dare ai territori ex-lombardi.

L'onorevole relatore dice: la Lomellina non pagherà più di 14 centesimi a peggio andare; mentre invece ne pagherà 15, e più ancora.

Ma lo si dica senza ambagi, e la Commissione parli schiettamente. Quest'articolo fu lungamente discusso anche fra i membri della Commissione stessa e l'imposta per la Lomellina ed altri circondari ex-lombardi fino a un certo punto delle trattative secondo essa non doveva nemmeno arrivare ai 13 centesimi; poi fu in definitiva stabilita ai 14 per ogni scudo.

Chiesta la spiegazione d'onde veniva quest'aumento, fu risposto che vi erano compresi l'aumento del decimo di guerra e le spese di riscossione. Allora io ho detto: pazienza, quando la disgrazia verrà che debba andare in esecuzione questa legge, sappiamo sino a che punto devono arrivare i sacrifici. Ma ora, che ho veduto l'ar-

ticolo concepito in modo da lasciare dei dubbi, mi credetti in dovere di chiedere come lo s'intendesse, ed io non avrei mai creduto che il signor ministro delle finanze, il quale conosce le circostanze speciali e dolorose di quei territori di vecchio censo lombardo, avesse fatte delle difficoltà per dichiarare che non pagheranno oltre i 14 centesimi per ogni scudo d'estimo.

La Commissione non credo sia unanime in questo avviso; credo piuttosto che sia una particolare opinione dell'onorevole relatore. Ma comunque sia la cosa, bisogna che la legge stia entro i limiti dell'equità.

**PRESIDENTE.** Il deputato Colombani ha la parola.

**COLOMBANI.** Io vorrei, se fosse possibile, togliere di mezzo l'obbiezione dell'onorevole preopinante.

**MARCHETTI.** Tanto meglio.

**COLOMBANI.** Se egli vuole leggere la relazione della Commissione, a pagina 59 vedrà che l'aliquota per la Lombardia è di 13 centesimi e 677 millesimi di un centesimo sul contingente di 104 milioni.

**MAZZA.** Non si tratta che dei due terzi.

**MARCHETTI.** Se mi si permette, spiegherò. Sono esclusi dal vantaggio...

**PRESIDENTE.** Non interrompano.

**COLOMBANI.** Quest'aliquota proporzionata al contingente dei 110 milioni fa appunto la cifra dei 14 centesimi e qualche frazione per la Lombardia. Ed è questo limite che si è pur voluto assegnare alle provincie di censo ex-lombardo.

Sta però la questione se si voglia applicar fin d'ora alle provincie di censo ex-lombardo tutto il contingente definitivo; ma non è men vero che, siccome questi 14 centesimi e piccola frazione per la Lombardia corrispondono al contingente di 110 milioni e non a quello di 124, cioè non comprendono nè il decimo di guerra, nè le spese di riscossione, così portato questo limite alle provincie ex-lombarde esso deve intendersi non comprendere nè il decimo di guerra, nè le spese di riscossione.

**SELLA.** Domando la parola per ispiegare l'equivoco per la parte che mi riguarda.

Veramente nella Commissione noi eravamo convinti che nel secondo alinea, ove si dice: « L'aumento d'imposta sui terreni del compartimento 1° sarà nel 1864 distribuito in contingenti speciali sui comuni o consorzi stabiliti per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile in ragione delle loro quote attuali, » si dovesse introdurre una modificazione la quale chiarisse come l'aumento doveva intendersi, non solo in quella parte che si riferisce al contingente dei 110 milioni, ma dovesse riferirsi all'aumento dell'imposta totale, tenendo conto ancora del decimo di guerra e delle spese di riscossione.

In questo fummo d'accordo.

Risultava allora da questa dizione che la Commissione proponeva... (*Conversazioni*)

Se la Camera crede di far attenzione... È una questione abbastanza importante che si risolve in un certo numero di centinaia di migliaia di lire. (*Parli!*)

TORNATA DEL 19 MARZO

Conseguenza dunque di questa variazione di redazione era che doveva darsi a quei 14 centesimi che formano il limite per le provincie di censo lombardo l'interpretazione di cui parlava l'onorevole Marchetti, e questa interpretazione veramente io diedi, cioè a dire che in questi 14 centesimi dovessero essere compresi il decimo di guerra e le spese di riscossione. Onde nasce che, essendo stato interrogato da taluno che cosa significassero questi 14 centesimi, io espressi l'opinione che testè indicava l'onorevole Marchetti. Ora pare che i miei colleghi della Commissione intendano l'aumento come io diceva per ciò che riguarda l'alinea precedente, ma l'intendano diversamente per l'alinea indicato dall'onorevole Marchetti. Mi permetteranno quindi i miei colleghi della Commissione, che in questa questione io mi divida da loro, e che voti con l'onorevole Marchetti, e che preghi la Camera di tener conto delle circostanze particolari dei circondari in questione, che vennero esposte con tanto calore.

**DEPRETIS.** Meno male.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Quando io ho esposto le ragioni che mi indussero ad accettare il progetto della Commissione ho indicato eziandio che questo progetto aveva pure un inconveniente, e questo era che, ripartendo egualmente l'aumento dell'imposta tanto sulle provincie liguri quanto sulle piemontesi e su quelle di censo lombardo, le provincie di censo lombardo sarebbero state per questa combinazione aggravate a sgravio delle altre, e la loro quota poteva eccedere proporzionalmente quella di Lombardia e che quindi si era voluto mettervi un limite. E se non m'inganno, ho detto pure che questo portava una diminuzione al provento della tassa di questo compartimento di circa 300,000 lire. Ora, l'aver tradotto in cifra questo concetto, questa differenza, mostra chiaramente che io non intendeva che nei 14 centesimi fosse compreso il decimo di guerra e le spese di riscossione, giacchè se io intendessi che fosse compreso il decimo di guerra e le spese di riscossione, sarebbero forse 600,000 lire che sarebbero levate dal compartimento piemontese.

**DEPRETIS.** Vengono sulle altre provincie.

**BERTEA.** E siccome i beni non censiti vanno a sgravio del compartimento...

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Non si prevalga l'onorevole Bertea d'una condiscendenza speciale che noi crediamo di usare lasciando il provento dei beni non censiti a vantaggio di questo compartimento, per ritorcere l'argomento contro di noi. Egli vede che pei beni esenti, i quali in molte altre provincie sono numerosi e rendono molto, noi abbiamo tenuto fermo a ciò che l'erario solo ne fruisca i proventi. Invece noi abbiamo detto: i beni non censiti nel Piemonte cioè nel compartimento n. 1, vadano a sgravio del compartimento medesimo, ma prima debbono compensare la perdita che si fa nelle provincie di censo lombardo. Io credo poi che ci è anche da considerare una cosa: questo censimento dei beni non censiti sarà egli fatto così rapidamente, così improvvisamente che l'erario ne abbia immediatamente

reale compenso? Io me ne appello all'onorevole Bertea, che è uomo esperto in questa materia, e me ne appello a tutti i membri delle antiche provincie, e mi dicano se credono che vi sia, per esempio nel 1864, la possibilità di censire tanti beni i quali rendano 600,000 lire all'erario: io mi permetto di dubitarne, e vedo che essi stessi mi fanno segni negativi.

**MAZZA.** Si parla dei proventi dei beni esenti.

**MARCHETTI.** Io non mi aspettava tanta asprezza di trattamento nè per parte del Ministero, nè per parte della Commissione.

La Commissione conosce pienamente in quali condizioni censuarie si trovino quei territori che hanno censo lombardo; la Commissione ed il Ministero sanno che la diminuzione del terzo dell'aggravio portata in favore delle antiche provincie in forza dell'emendamento Jacini-Commissione non può essere estensibile ai territori ex-lombardi in vista appunto del *maximum* loro assegnato. Epperò io avevo ragione di credere che, anche in contemplazione dell'esclusione da questo vantaggio, il limite stabilito dovesse essere comprensivo del decimo di guerra e delle spese di riscossione.

Ad ogni modo io spero che la Camera sarà più benevola e più giusta della Commissione e del Ministero, e che accoglierà il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Interrogo la Camera se appoggia questo emendamento dell'onorevole Marchetti, il quale consiste nell'aggiungere dopo le parole *imposta principale* del terzo capoverso dell'articolo 3 le seguenti: « compreso il decimo di guerra e le spese di riscossione. »

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo metto ai voti.

(Non è approvato.)

Tutti gli emendamenti che ho sin qui annunziati alla Camera sarebbero esauriti; imperocchè quello ancora che sarebbe rimasto dell'onorevole Depretis ei l'ha ritirato.

Sarebbe or ora stato deposto sul banco della Presidenza un emendamento dell'onorevole Lanza.

**BERTEA.** Per chiarezza di redazione converrebbe dire: « esclusi il decimo di guerra e le spese di riscossione. »

**ALLIEVI, relatore.** Io credo che la locuzione che vuol introdurre l'onorevole Bertea sia pericolosa, perchè già quando si parlò dell'imposta sui fabbricati urbani si disse: *imposta principale*; quando si parlò di contingenti all'articolo 1 che abbiamo votato si disse: *l'imposta principale, ecc.*, non compreso il decimo di guerra e le spese di riscossione.

Dunque tutte le volte che si parla semplicemente di imposta principale è sottinteso che non sono compresi nè il decimo di guerra, nè le spese di riscossione. Se noi lo diciamo invece una volta, allora si crederà che le altre volte in cui non si richiama la stessa espressione si vogliano dalla legge conseguenze diverse.

**PRESIDENTE.** Mi pare che queste spiegazioni dovrebbero appagare l'onorevole Bertea.

**BERTEA.** Sì! sì!

**PRESIDENTE.** L'emendamento testè presentato dall'onorevole Lanza sarebbe il seguente: fermo il primo periodo dell'articolo 3, direbbe così:

« L'aumento d'imposta sui terreni del compartimento I sarà similmente applicato in ragione dei riparti attuali ristrettamente agli anni 1864 e 1865.

« Però nei comuni di censo lombardo l'imposta sarà ridotta a carico dell'erario, in guisa che nel suo complesso non ecceda 14 centesimi per ogni scudo dell'estimo comunale, compreso il decimo di guerra e le spese di riscossione. »

Debbo però avvertire la Camera che l'emendamento Lanza è un sistema, onde è che esso non sussiste unicamente nell'emendamento di cui ho dato testè lettura, ma vi hanno altri articoli successivi, che parimenti leggerò alla Camera:

« Art. 4. Nel compartimento I, esclusi i detti comuni di censo lombardo, si procederà senza indugio ad una stima delle varie colture dei terreni sulla base degli affitti adeguati reali o presunti col sussidio delle denunce dei possessori, rivedute da apposite Commissioni mandamentali e circondariali.

« I risultati di questa stima serviranno di base pel riparto del contingente generale fra le provincie, i circondari, i comuni ed i possidenti del compartimento suddetto. Tale nuovo riparto dovrà essere attivato per il 1° gennaio 1866.

« Il ministro di finanze, uditi prima i Consigli provinciali ed il Consiglio di Stato, provvederà con apposito regolamento approvato con regio decreto alla esecuzione delle operazioni sovra indicate.

« Art. 5. È fatta facoltà alle provincie liguri e piemontesi di contrarre un prestito sulla Cassa dei depositi e prestiti per pagare l'aumento d'imposta aggiunto alle predette provincie negli anni 1864 e 1865.

« Eseguita in queste provincie la perequazione, il debito contratto sarà ripartito fra esse proporzionalmente e sulle basi della nuova perequazione. »

Ho detto che questo era un sistema. Mi par dunque che il metodo da seguirsi sia questo. Io darò la parola all'onorevole Lanza per isvolgere la sua proposta; poi si potrebbe procedere coll'uno di questi due metodi: si voterebbe l'articolo primo della proposta medesima; ed ove questo articolo primo fosse respinto, allora si passerebbe a votare l'articolo terzo della Commissione, ovvero s'interrogerebbe la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli in esso proposti.

**LANZA.** Non ispererò molte parole a motivare il sistema da me proposto per operare la ripartizione del nuovo contingente d'imposta nelle provincie antiche.

Per me hanno già risposto vittoriosamente in favore di questo mio sistema tutti gli oratori, i quali seggono nei diversi banchi della Camera.

Quando si è trattato di porre ai voti degli emendamenti i quali tendevano ad estendere a tutte le pro-

vincie d'Italia il sistema delle consegne, che la Commissione vorrebbe imporre soltanto alle antiche provincie, da tutte le parti si sono sollevati reclami, dichiarando che con questo sistema si porterebbe una gravissima perturbazione economica, e che si sconvolgerebbe affatto l'assetto dell'imposta fondiaria nelle altre provincie d'Italia.

A me pare che, dopo una manifestazione siffatta, sia abbastanza dimostrato che il metodo che ci è proposto dalla Commissione per le antiche provincie sconvolgerebbe affatto economicamente il sistema dell'imposta, ed apporterebbe una gravissima perturbazione nella proprietà territoriale.

Signori, voi sapete che non mi mostrai mai favorevole al sistema delle consegne, che già in altra circostanza solenne, quando si è trattato del progetto di legge sulla ricchezza mobile, mi opposi vivamente a questo sistema.

Io credo che vi sieno delle ragioni ancora più efficaci e più perentorie per opporsi al metodo delle consegne allo scopo di accertare la rendita della proprietà fondiaria.

Una volta che questo sistema sia introdotto in una parte del regno, per ragione di eguaglianza e di giustizia, esso dovrebbe essere a poco a poco esteso anche alle altre parti d'Italia. Ma se voi lo credete cattivo e pernicioso per le altre provincie italiane, non dovete neanche ammetterlo nelle antiche provincie. E qui per risparmiare tempo non porterò in campo tutte le considerazioni le quali mi consigliano a respingere il sistema delle consegne, per accertare la rendita della proprietà fondiaria.

Mi limiterò a dire che non si arriva per certo ad ottenere una consegna esatta della rendita fondiaria, prima di tutto perchè a molti proprietari, e particolarmente ai piccoli, non è dato nemmeno di conoscere quale sia il reddito netto della loro proprietà.

Le indagini poi che occorrerà di fare per accertare la veracità delle consegne sono tante e così complicate che si illude non poco chi crede di potere, nei pochi mesi che ancora rimarranno dell'anno corrente, dopo votata la legge, compiere ancora il nuovo riparto della imposta fondiaria.

Le difficoltà che si affacciano sono tante che la Commissione non ha neppure creduto prudente cosa di accennarle nel suo progetto, forse appunto perchè non servissero d'argomento a lunghe discussioni. Per esempio, non si fa motto se nell'accertare la rendita netta, si dovranno dedurre i debiti. Or bene, o signori, quando voi adottate un sistema d'imposta fondiaria basato sulla rendita annuale, è giusto che deduciate i debiti che aggravano le proprietà e ne diminuiscono il reddito. Così si è praticato per la ricchezza mobile.

Non è neppure detto, se sarà dedotta anche la parte d'imposta che si dovrà pagare sopra i contingenti antichi. Eppure io non so comprendere come si possa imporre ai proprietari di pagare un soprappiù d'imposta sulla rendita fondiaria, senza detrarre da questa

rendita la parte che serve già a pagare l'imposta attuale; ciò varrebbe a far pagare una nuova imposta sopra l'imposta.

La Commissione propone di prendere la rendita media di un triennio. Ma nelle consegne della rendita di un triennio possono accadere dei casi per cui in questo triennio, per accidenti atmosferici od altre circostanze, sia d'assai diminuita la rendita, mentre in altra sia accresciuta. Per conseguenza, anche supponendo la massima fedeltà nelle consegne, non si otterrà però la rendita normale, ma accadrà una disuguaglianza tra contribuente e contribuente che offenderà la giustizia.

E poi, parliamoci chiaro, signori, perchè da' deputati di altre parti d'Italia si rifiuta di procedere alle consegne e si rifiuta anche da coloro che si mostrarono in altra occasione più caldi sostenitori del sistema delle denunce per iscoprire la ricchezza sì mobile che stabile? Perchè si dice che quelle provincie le quali hanno un catasto più o meno regolare non si troverebbero nella stessa condizione delle altre in quanto alla facilità di accertare la rendita netta degli stabili, giacchè si dice che dove esiste il catasto, ivi è assai facile di riscontrare l'esattezza delle dichiarazioni ed impedire le frodi, mentre dove il catasto non esiste si può più facilmente dai possidenti celare una parte della verità.

Or bene, questo motivo più o meno esplicito che ha guidato molti di noi a far sì che non si estenda il sistema delle consegne in tutte le altre provincie d'Italia sussiste anche per le antiche provincie. Anche qui vi sono delle provincie, dei circondari e dei comuni che hanno un catasto regolare, mentre altri sono privi di catasto regolare, ma hanno un semplice *sommario*, ed altri infine non hanno nè *mappa*, nè *sommario*, ma un semplice registro od *allibramento*, senza alcuna superficie descritta.

Or dunque vedete che questa disuguaglianza di condizioni tra comune e comune, tra provincia e provincia esiste anche più o meno nelle antiche provincie.

Quindi gli stessi inconvenienti che vi spingono a rifiutare il sistema delle consegne per accertare la rendita netta delle proprietà nelle altre provincie d'Italia, debbono determinarvi a respingerlo anche dalle antiche provincie.

Perciò, se vuoi evitare il pericolo temuto, cioè che questo sistema a poco a poco invada tutte le altre provincie, se credete che quello che trovate ingiusto in casa vostra sia anche ingiusto in casa altrui, se volete essere conseguenti a voi stessi, dovete respingere questo sistema assolutamente.

Ma quale potè essere il motivo che ha indotto la Commissione a proporre il sistema delle consegne per la perequazione delle antiche provincie?

Io suppongo che a ciò fare essa sia stata indotta dal non sapere come uscire in altro modo dall'imbarazzo, e non già perchè sia persuasa della bontà di questo sistema. Che anzi io son certo che molti membri della Commissione, probabilmente della maggioranza, avrebbero respinto questo sistema delle consegne, qualora

avessero trovato altro modo di fare una ripartizione dell'imposta fra le provincie antiche che togliesse le più gravi disuguaglianze che esistono attualmente, disuguaglianze le quali fanno sì che, mentre per taluni comuni e per taluni contribuenti riesce intollerabile il nuovo contingente, per altri invece sarebbe forse ancora leggiero.

Questo, o signori, è il motivo che ha indotto la Commissione ad accettare il sistema delle consegne. Fu per essa necessità, non elezione.

Però io tengo fermo che si possa trovare un altro metodo di ripartire equamente il contingente piemontese all'infuori delle consegne. E questo metodo io lo aveva già in mente, nè tralasciai di accennarlo quando, fino dai primi giorni di questa discussione, io presentai il mio emendamento del riparto graduato in quattro anni dei contingenti d'imposta.

Se con quell'emendamento che fu da voi respinto, io mirava a stabilire una gradazione degli aumenti di imposta in quattro anni, ciò era principalmente colla mira di rendere possibile la ripartizione nelle provincie antiche ed anche nelle modenesi mediante l'aggiunta di centesimi addizionali sugli attuali contingenti, e ciò solo per i due primi anni, cioè per quel tempo presumibilmente richiesto per operare una perequazione alquanto esatta nell'interno di quelle provincie.

Imperocchè, ammettendo una graduazione più tenue degli aumenti d'imposta, ne avveniva che per i primi due anni si sarebbe potuto, mediante una semplice addizione di centesimi al contingente che si paga, ripartire quest'aumento; ed intanto prima che l'aumento arrivasse ai tre quarti del totale, si sarebbe potuto, con una perequazione regolare di quelle provincie, renderlo meno gravoso.

Ma questo sistema ora non si può più applicare, in vista che l'aumento... (*Conversazioni*)

**PRESIDENTE.** Prego che cessino le conversazioni particolari, onde si possa sentire l'oratore.

**LANZA...** in vista che l'aumento, il quale è addossato alle antiche provincie, si applica subito, nel primo anno, per i due terzi della totalità.

Or bene, se si volesse immediatamente distribuire questo aumento col mezzo dei centesimi addizionali, io dichiaro che sarebbe insopportabile per molti comuni e per molti circondari, e senza dubbio per moltissimi contribuenti.

Quale altro mezzo adunque vi sarebbe? L'unico mezzo che a me pare possa ancora raggiungere lo scopo senza allontanarci dai consueti sistemi di perequazione, e quindi senza entrare in una via incognita, quale sarebbe quella delle *denunce* della rendita fondiaria, io ho creduto che fosse quello di distribuire, per i due primi anni, l'aumento d'imposta mediante un'addizione proporzionale di centesimi addizionali ai contingenti attuali; che però in questi due primi anni l'aumento d'imposta non fosse pagato direttamente dai contribuenti, ma mediante un prestito corrispondente

che le provincie contrarrebbero dalla Cassa dei depositi e prestiti. Dopo i due primi anni la nuova perequazione dovrebbe essere compiuta.

E per verità, se non si può eseguire una perequazione delle antiche provincie in due anni, sarebbe affatto derisorio l'inserire nella legge attuale che in tre anni sarà fatta una perequazione generale di tutto il regno. D'altronde voi tutti comprendete come si possa eseguire in due anni una perequazione sulla base degli affitti.

Fatta la perequazione, non rimarrebbe altro che a ripartire il debito contratto fra le provincie ed i comuni in proporzione dei contingenti ottenuti per mezzo della nuova perequazione. Questo debito sarebbe quindi pagato successivamente mediante un'aggiunta di centesimi addizionali a ciascun contingente. È ben inteso che, ottenendosi questo prestito dalla Cassa dei depositi e prestiti, sarebbe indispensabile che questo prestito fosse restituito ratealmente in un termine non minore di quindici anni. Così ripartito il pagamento, credo che riuscirà, se non lieve, almeno comportabile, e si potrà giungere ad ottenere una perequazione alquanto esatta, senza sopraccaricare immediatamente i contribuenti di un peso che per molti sarebbe ora onerosissimo.

Eccovi, signori, spiegato il sistema che vi ho proposto. A me pare che sia di facile attuazione, a me pare che abbia il pregio di non mandarci a precipizio e ad occhi chiusi in una via la quale non sappiamo dove faccia capo.

Se avessimo già l'esperienza favorevole dell'esito della imposta sulla ricchezza mobile mediante il sistema delle consegne, allora fondati su questa potremmo camminare franchi nella stessa via, anche per accertare la rendita della ricchezza fondiaria; ma questa esperienza noi non l'abbiamo ancora, e io sono persuaso che il ministro non è disposto a dichiarare che la cosa sia talmente facile da assicurare che la legge possa produrre buoni risultamenti.

Or bene, io credo che sarebbe cosa imprudente, per non dire temeraria, che, mentre non si è ancora ottenuto dall'esperienza la sicurezza che il sistema delle consegne possa riuscire per la distribuzione dell'imposta sulla rendita mobile, si voglia anche introdurre lo stesso sistema per la ricchezza fondiaria, quando ne abbiamo alla mano un altro già provato, il quale certamente potrà riuscire, per mio avviso, quello, cioè, degli affitti.

Aggiungerò ancora una considerazione, o signori, ed è che appunto, come io vi ho accennato, esistendo nelle antiche provincie, circondari e comuni in cui i catasti sono più o meno regolari, mentre in altri non lo sono, e vi dirò di più che esistendo circondari i quali in parte sono soggetti ad un catasto, in parte ad un altro, ovvero ne sono privi affatto, così avverrà, se voi adottate il sistema delle consegne proposto dalla Commissione, e nel caso che non possa aver luogo in tempo utile la ripartizione dell'imposta per consegne, si

debba applicare l'aumento con centesimi addizionali, avverrà che una parte di contribuenti in ogni provincia, in ogni circondario, e può darsi anche in qualche comune abbia interesse piuttosto a che si faccia l'aumento per centesimi addizionali, mentre che altri abbiano interesse a che si faccia per consegne.

Da questi interessi contrari sorgeranno dissensi e conflitti nell'interno dei comuni e dei circondari che, oltre agli altri inconvenienti, avranno per effetto certo di ritardare il compimento delle operazioni necessarie onde ripartire e riscuotere l'imposta.

Invece, il sistema di perequazione per mezzo degli affitti sarà senza difficoltà accettato da tutti i contribuenti.

Tanto più io insisto su questo sistema, inquantochè quello delle consegne proposto dalla Commissione non sarebbe neppure definitivo. Infatti vedo nel suo progetto un articolo che forse è stato accettato come una transazione fra gli onorevoli commissari onde accordarsi in una sola proposta, e dove si prescrive che non ostante la perequazione fatta per mezzo delle consegne, se ne farà subito dopo un'altra col sistema degli affitti e delle denunce accertate da commissioni elettive.

Dunque, se anche nel sistema della Commissione non si eviterebbe questa nuova operazione, non è egli meglio metter subito mano all'opera per eseguire questo sistema affinché sia più presto compiuta la perequazione definitiva?

A me sembra che la risposta non possa esser dubbia.

**MINGHETTI**, ministro per le finanze. Domando la parola.

Non so se ho bene afferrato l'idea del signor Lanza, ma mi sembra che il suo sistema è quello stesso che io esposi altra volta, e che questa mattina ancora indicai come quello che mi pareva il più semplice, il più facile per ottenere lo scopo di un equo subriparto.

Probabilmente l'onorevole Lanza non era presente allora, imperocchè, a questa prima dichiarazione io aggiungeva tutte le ragioni le quali mi hanno indotto ad accettare l'emendamento della Commissione, con alcune riserve, e tra le altre quella ch'egli ha attribuito ad una transazione fra i membri della Commissione, e che invece fu una transazione fra la Commissione e me. Accettai l'emendamento medesimo, tanto più volentieri che mi fu dall'onorevole Sella e da altri testificato che esso risponde al sentimento di coloro che più da vicino conoscono ed apprezzano il paese, almeno la massima parte di essi.

Quanto alla possibilità di esecuzione del sistema che l'onorevole Lanza mette in campo io confesso che me ne sono preoccupato molto. Ma su questo punto tre ragioni mi furono addotte: l'una, che avendo i ruoli da fare per la ricchezza mobile, l'una operazione avrebbe in qualche parte aiutata l'altra; la seconda, che in questi paesi già pei fabbricati si era fatto, e che vi era l'abitudine ed il desiderio di farlo; la terza, finalmente, la testimonianza di uomini periti di materia catastale, i quali mi hanno

TORNATA DEL 19 MARZO

detto che la cosa potrà essere attuabile anche praticamente. Per questi motivi io ho creduto di dover accettare, come ho già lungamente svolto nel principio della seduta, l'emendamento della Commissione.

Quanto poi alla seconda parte, cioè a dire all'articolo che darebbe facoltà ai comuni consociati di fare un prestito, io dico la verità, non saprei come ammetterlo. Singolare parmi anche il modo con cui è presentato dall'onorevole Lanza, giacchè, se ho ben capito, si tratterebbe che per due anni non vi sarebbe aumento d'imposta...

**LANZA.** (*Interrompendo*) No! no! Io do soltanto facoltà alle provincie antiche, piemontesi e liguri, di contrarre un prestito; non ho detto che l'aumento dell'imposta sia pagato per intero dal prestito.

Le provincie saranno libere di contrarre un prestito per quella parte d'imposta che stimassero di non potere pagare nei due primi anni...

**MINGHETTI,** *ministro per le finanze.* Ad ogni modo ciò non troverebbe mai luogo nell'attuale legge, sarebbe un'altra operazione, la quale non dovrebbe stabilirsi ora, nè si potrebbe qui accettare formalmente.

**ROMANO G.** Domando la parola per una mozione di ordine.

**PRESIDENTE.** Parli.

**ROMANO G.** Io pregherei la Camera a voler stabilire una tornata straordinaria per questa sera o per domani a mezzogiorno affine di dar termine a questa dispiacevole discussione.

*Voci.* Terminiamo prima la questione incominciata. (*Rumori*)

**DEPRETIS.** Io non ho obiezioni a fare alla prima parte della proposta dell'onorevole Romano; ma quanto alla seconda, la quale vorrebbe prescrivere fin d'ora che la discussione debba finire domani... (*No! no!*) io non potrei accettarla: sarebbe una imitazione della fissazione d'un termine che fu proposta pei lavori della Commissione governativa.

**ROMANO G.** Non ho inteso di limitare il tempo e molto meno la discussione, ma ho solo proposto una tornata

straordinaria per accelerare il termine di una discussione oramai troppo protratta.

**PRESIDENTE.** Rimane dunque inteso che domani vi sarà seduta a mezzogiorno.

*Voci.* Sì! sì! ma si finisca la questione.

**MINGHETTI,** *ministro per le finanze.* Trattandosi che la proposta dell'onorevole Lanza forma tutto un insieme, sarebbe forse il caso di votare, come si fece per tutti gli altri emendamenti composti di più articoli, cioè d'interrogare la Camera se voglia passare alla discussione dei medesimi. È questa un'idea che io sottopongo all'onorevole presidente ed alla Camera.

**PRESIDENTE.** Sì, l'ho già annunciato. Domando prima di tutto se l'emendamento Lanza sia appoggiato. (*È appoggiato.*)

Essendo appoggiato, domando alla Camera se...

**DEPRETIS.** Domando la parola.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**DEPRETIS.** Ma mi perdonino; mi permetta la Camera ed anche il signor ministro una semplicissima osservazione.

L'emendamento dell'onorevole Lanza formulato in diversi articoli, e che racchiude un sistema diverso, non è stato da noi che sentito a leggere dall'onorevole nostro presidente. Si permetta dunque che si stampi stasera.

*Voci.* No! no! Ai voti!

*Altre voci.* È giusto! è giusto! A domani!

**DEPRETIS.** Si permetta che si stampi, ed allora noi potremo domani votare con conoscenza di causa.

*Voci.* A domani! a domani! È tardi!

**PRESIDENTE.** Domani dunque seduta a mezzogiorno preciso per la continuazione della discussione.

Avverto che a mezzogiorno si principierà coll'appello nominale.

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

Seguito della discussione del progetto di legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.